

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

72° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 24
2 ^a - Giustizia	» 27
4 ^a - Difesa	» 32
5 ^a - Bilancio	» 36
6 ^a - Finanze e tesoro	» 39
7 ^a - Istruzione	» 46
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 53
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 67
10 ^a - Industria	» 72
11 ^a - Lavoro	» 79
12 ^a - Igiene e sanità	» 90
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 101

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze)	Pag. 3
--	--------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 120
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 124
Riforme istituzionali	» 128

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 130
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 134
4 ^a - Difesa - Pareri	» 136
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 137
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 138
10 ^a - Industria - Pareri	» 139

CONVOCAZIONI	Pag. 140
--------------------	----------

18 Novembre 1992

- 3 -

Commissioni 5^a e 6^a riunite

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

17^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
ABIS

Intervengono il ministro delle finanze Gorla ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero De Luca.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (709)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Ha la parola il sottosegretario DE LUCA, il quale fa presente che vi sono stati incontri tra Governo e sindacati e si è convenuto di convergere sul testo dell'emendamento del senatore Favilla in materia di personale. Presso la Camera dei deputati sono stati poi presentate sulla medesima materia delle risoluzioni che verranno votate oggi e che confermano sostanzialmente gli emendamenti del relatore: a tal riguardo il Governo ha fatto presente la inopportunità di procedere a tale votazione, dato che il decreto è in discussione presso il Senato.

Il presidente ABIS esprime meraviglia per l'anomalo modo di procedere: il rispetto del Senato nei confronti della Camera è stato costante e non è accettabile che sia solo il Senato ad avere un elevato senso di responsabilità data la presente situazione politica.

Il senatore GAROFALO condivide questa impostazione e fa presente che la questione è di una gravità assoluta. È anche sbagliato che il

Governo abbia sentito le organizzazioni sindacali in quanto ciò significa porre un'ipoteca sui lavori del Parlamento.

Condivide il senatore FORTE, presidente della 6^a Commissione, il quale ricorda di aver espresso analogo giudizio nel corso delle riunioni che si sono avute in sede ufficiale.

Il senatore FERRARA Vito chiede la sospensione della seduta, in quanto non è accettabile delegare, ad altri, funzioni proprie del Parlamento.

Il senatore RASTRELLI osserva che la questione riguarda la Presidenza del Senato, e che il Governo ha osservato un comportamento corretto. Il problema riguarda i rapporti tra le presidenze dei due rami del Parlamento.

Il senatore PICANO fa osservare che quanto affermato non può che essere condiviso. Per quanto concerne il decreto in esame, la mediazione deve avvenire presso il Senato e non in sedi diverse.

Il presidente ABIS informa che sarà propria cura comunicare alla Presidenza del Senato l'imbarazzo che si è determinato, anche se personalmente è contrario alla sospensione della seduta. La questione che si pone più in generale è che non si può governare facendo annunci alla stampa e alla televisione, come è successo per quanto concerne il provvedimento riguardante la torre di Pisa.

Il senatore PICCOLO sottolinea che il Gruppo della Rifondazione Comunista non si sente vincolato da accordi sottoscritti al di fuori del Parlamento, che deve fare appello alle proprie capacità di giudizio autonomo.

Il senatore GALDELLI fa presente che il Governo deve incontrare le organizzazioni sindacali prima dell'emanazione del decreto e non in data successiva, ponendo in tale ultimo caso una serie di problemi di autonomia al Parlamento.

Illustra poi gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, facendo presente che in particolare l'articolo 3 andrebbe soppresso e la materia andrebbe regolata con un apposito provvedimento. Non appare infatti accettabile modificare lo stato giuridico dei lavoratori con decreto e la proposta del proprio Gruppo è quella di presentare un ventaglio di ipotesi di sistemazione di tale personale.

Ha quindi la parola il relatore FAVILLA il quale fa osservare che alcuni emendamenti pongono anche problemi di stima. Si dichiara comunque contrario agli emendamenti 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 2.0.1, mentre si rimette al Governo sull'emendamento 1.6. Egli si dichiara poi contrario anche agli emendamenti 3.0, 3.0-bis e 3.1, mentre propone di riformulare gli emendamenti 3.1-bis, 3.2 e 3.3, in un unico emendamento, al fine di stabilire che la concessione avrà la durata di trent'anni rinnovabili. Si dichiara poi ovviamente favorevole all'emendamento 3.4,

mentre si rimette al Governo relativamente agli emendamenti 3.5 e 3.6.

Il relatore esprime poi il suo parere contrario sugli emendamenti 3.9, 3.10, 3.11, 3.11-*ter*, 3.15-*bis*, 3.16 e 3.17; dichiara di rimettersi al Governo sugli emendamenti 3.11-*bis*, 3.14 e 3.15-*ter*. Invita, infine, al ritiro i proponenti degli emendamenti 3.13 e 3.15.

Il sottosegretario DE LUCA, in sede di espressione dei pareri, si dichiara contrario a tutti gli emendamenti agli articoli 1 e 2, nonché agli emendamenti 3.0, 3.0-*bis* e 3.1. Per quanto riguarda gli emendamenti 3.1-*bis*, 3.2 e 3.3 afferma che essi potrebbero essere unificati in un unico emendamento che preveda, nella sostanza, la concessione esclusiva per un periodo di 30 anni, rinnovabile. Per quanto riguarda l'emendamento 3.5 egli dichiara che il problema ad esso sotteso è senz'altro rilevante perchè, nella sostanza, lascia la facoltà allo Stato di individuare il soggetto a cui dare in concessione l'attività prevista nella lettera c): per esso dichiara, tuttavia, di rimettersi alla Commissione mentre invita al ritiro il proponente dell'emendamento 3.6. Dopo essersi espresso favorevolmente sull'emendamento 3.7, egli si dichiara contrario agli emendamenti 3.8, 3.17, 3.9, 3.10, 3.11, 3.11-*bis*, 3.11-*ter*, 3.13, 3.14. Con riferimento all'emendamento 3.15 invita il relatore a ritirarlo per trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno, considerato in qualche modo condivisibile lo spirito dell'emendamento stesso in relazione al quale, tuttavia, occorre evitare che venga stabilito un vero e proprio diritto di prelazione che irrigidirebbe complessivamente tutto il sistema.

Si dichiara poi contrario agli emendamenti 3.15-*bis* e 3.15-*ter*, mentre per l'emendamento 3.16 invita a ritirarlo, per trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno, trattandosi di una questione rilevante la cui soluzione potrebbe in futuro costituire precedente per altre società a capitale pubblico. Si dichiara infine favorevole agli emendamenti 3.7 e 3.12.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 3.8-*bis* egli invita i presentatori a modificarlo per dare maggiore elasticità alla individuazione degli organi societari; in caso contrario il parere sarebbe negativo.

Dopo interventi sull'emendamento 3.8-*bis* dei senatori PICANO e RASTRELLI, tale emendamento è accantonato.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente in votazione vengano respinti gli emendamenti 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

Vengono poi anche respinti gli emendamenti 2.1 e 2.0.1, dopo un intervento a sostegno di quest'ultimo del senatore PELLEGRINO.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 3, posti separatamente in votazione, vengono respinti gli emendamenti 3.0, 3.0-*bis*, 3.1, 3.17, 3.9, 3.10, 3.11, 3.11-*bis*, 3.11-*ter*, 3.13, 3.14, 3.15-*bis*, 3.15-*ter* e 3.16.

Vengono poi approvati gli emendamenti 3.1-*bis*, con una modifica che porta a 30 anni rinnovabili la concessione (risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 3.2 e 3.3), 3.4, 3.5, 3.7 e 3.12.

Vengono invece ritirati, dai rispettivi proponenti, gli emendamenti 3.6, 3.8 e 3.15.

Si passa all'esame di emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Il presidente ABIS fa presente che il relatore Favilla ha presentato l'emendamento 3.0.2 su cui sembrano convergere i maggiori favori per la soluzione del problema del personale, in conseguenza della trasformazione in SpA dell'amministrazione dei monopoli di Stato; nel caso tale emendamento fosse approvato, risulterebbe precluso l'emendamento 3.0.1 del senatore Pavan.

Il senatore GAROFALO presenta un subemendamento (3.0.2/1) all'emendamento 3.0.2 del relatore Favilla volto a sostituire il secondo e terzo periodo del comma 1; con tale emendamento si disciplina in maniera parzialmente diversa la salvaguardia del posto di lavoro per il personale dell'amministrazione del monopoli di Stato. Illustra successivamente anche i subemendamenti 3.0.2/2 e 3.0.2/3.

Il senatore PELLEGRINO dichiara di nutrire forti perplessità sia con riferimento all'emendamento principale che al subemendamento 3.0.2/1, in quanto, nella sostanza, con esso si trasformerebbe per legge lo *status* di dipendente pubblico in dipendente privato, a seguito di semplice opzione dell'interessato. A seguito di tali perplessità egli dichiara di ritirare la propria firma sul subemendamento 3.0.2/1.

Il senatore RASTRELLI sottolinea che occorre una seria riflessione sia sul subemendamento 3.0.2/1 che sull'emendamento principale, in quanto occorre assolutamente evitare che quanto in essi stabilito rappresenti un precedente per altre aziende che dovranno essere, in futuro, privatizzate; nel caso di specie è doveroso sottolineare che l'opzione è ammessa soltanto perchè si tratta di dipendenti pubblici che passerebbero al settore privato.

Interviene successivamente il relatore FAVILLA il quale invita i commissari a scegliere una strada ben definita per la risoluzione del problema del personale dell'amministrazione del monopoli in seguito alla privatizzazione dell'amministrazione stessa: non è possibile infatti portare avanti soluzioni contraddittorie e pasticciate.

Ad avviso del senatore PELLEGRINO occorre in ogni caso lasciare una clausola di salvezza, onde consentire la possibilità di optare per il vecchio regime.

Il senatore GAROFALO manifesta perplessità per il caso in cui le opzioni siano troppo numerose. È pertanto indispensabile evitare che vi

siano troppe clausole di garanzia, mentre occorre affrontare la questione con il massimo rigore.

Il sottosegretario DE LUCA rappresenta il rischio di disoccupazione derivante da chiusure di impianti che avverranno in un secondo tempo.

Ad avviso del senatore FORTE la logica conseguenza della norma che si va ad approvare sarà il fallimento della società, gravata da troppi oneri finanziari e vincoli. È dunque indispensabile prevedere una soluzione per il personale anche per il medio periodo.

Il senatore RAVASIO dichiara che è inaccettabile che il Parlamento assuma decisioni sotto la pressione di uno sciopero, mentre il Governo scarica sul Parlamento stesso ogni responsabilità. Occorre dunque approvare una disciplina rigorosa, senza contravvenire alla normativa recentemente approvata in materia di pubblico impiego in sede di legge delega. Per questo motivo si dichiara favorevole al subemendamento a firma Garofalo.

Il senatore GIORGI afferma che la questione del personale è strettamente connessa alla definizione del piano industriale e che, mentre occorre garantire i posti di lavoro, tale garanzia deve valere entro precisi limiti temporali e solo per il personale in esubero.

Il senatore GALDELLI si dichiara contrario all'emendamento del relatore, mentre dichiara il proprio voto favorevole a quello 3.0.3.

Il sottosegretario DE LUCA ritiene opportuno provvedere ad una riformulazione dell'emendamento del relatore, integrandolo con i subemendamenti del senatore Garofalo.

Il presidente ABIS propone quindi di sospendere la seduta sino alle ore 16, al fine di dar modo al relatore di riformulare il proprio emendamento, tenendo conto dei subemendamenti presentati e di quanto emerso nel dibattito.

Concordano le Commissioni riunite.

(La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 16).

Il relatore FAVILLA precisa che non è stato riformulato il testo dell'emendamento 3.0.2, poichè ritiene più opportuno mantenere il proprio testo senza introdurre direttamente il contenuto del subemendamento 3.0.2/1. Fa poi presente che al proprio emendamento 3.0.2 manca, probabilmente per un errore di stampa, alla fine di esso, un comma 6.

Il presidente ABIS assicura che tale ultimo comma si dà per acquisito all'emendamento 3.0.2.

Il sottosegretario DE LUCA precisa che se non esistono posti disponibili nelle pubbliche amministrazioni per coloro che optano per esse, tale personale risulta collocato in un elenco separato.

Il presidente ABIS ritiene che le Commissioni riunite debbano decidere sulla base delle opzioni esistenti.

Il senatore REDI manifesta preoccupazione per il fatto che procedendosi alla prima privatizzazione di un ente di grandi proporzioni, occorre adottare una soluzione che non pregiudichi il futuro. Pertanto, in un momento in cui aumenta la pressione tributaria, è necessario in primo luogo contenere le spese e disfarsi dei fardelli.

Posti ai voti sono quindi approvati i subemendamenti 3.0.2/1 e 3.0.2/2. È quindi approvato l'emendamento 3.0.2, con una modifica operata dal relatore Favilla, come risultante dalla precedente approvazione dei subemendamenti ad esso riferiti, mentre è ritirato il subemendamento 3.0.2/3.

Il sottosegretario DE LUCA precisa perchè rimanga a verbale, che il Governo si era già dichiarato contrario al subemendamento 3.0.2/1.

Il senatore PELLEGRINO precisa che se avesse avuto notizia di tale posizione del Governo avrebbe espresso un voto contrario su tale subemendamento 3.0.2/1.

Il presidente ABIS osserva che le disposizioni in questione sono state già votate e che quindi non si può far altro che dare conto nel verbale della posizione del senatore Pellegrino.

Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.3.

Ritirato l'emendamento 3.0.4, si passa all'emendamento 1.0.0.1, aggiuntivo di un articolo al disegno di legge di conversione.

Il presidente ABIS precisa che tale emendamento mira a recuperare i commi 6 e 7 dell'articolo 3, espunti dall'Aula nell'ambito del giudizio sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge.

Il senatore GAROFALO si dichiara contrario all'emendamento, reputando inopportuno aggirare il voto contrario dell'Assemblea.

Il senatore RAVASIO, si dichiara anch'egli contrario all'emendamento, che stravolge la riforma del Ministero delle finanze, solo da poco tempo approvata.

Il ministro GORIA ritiene che l'istituzione del servizio per il lotto, le lotterie ed i Monopoli fiscali corrisponda ad una esigenza di riequilibrio, essendo venuta meno l'amministrazione autonoma dei monopoli.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.0.1 è approvato.

Il relatore FAVILLA ritira quindi l'emendamento 1.0.0.2.

Si torna all'esame dell'emendamento 3.8-bis, precedentemente accantonato.

Il senatore GAROFALO modifica tale emendamento, al fine di sostituire la dizione «sette membri» con quella « fino a sette membri».

Posto ai voti l'emendamento è approvato.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Dopo che il relatore si è rimesso al Governo e il sottosegretario DE LUCA si è dichiarato contrario, posto ai voti è respinto il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 709, di conversione del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, con l'obiettivo di rispettare il punto 5 della risoluzione del Senato sul documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1993-1995,

impegna il Governo:

a far sì che la prima assemblea degli azionisti della società per azioni, che sarà costituita dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deliberi il conferimento del patrimonio immobiliare che non si ritiene di utilizzare per l'attività produttiva o per l'attività commerciale ad una società immobiliare completamente controllata e provveda inoltre a conferire ad una primaria *merchant bank* l'incarico professionale per la separata alienazione a terzi dell'intero pacchetto azionario della società immobiliare controllata e di quello della stessa controllante, prevedendo nel mandato il vincolo irrinunciabile della clausola di tutela dell'occupazione».

0/709/1/5ª,6ª

PAGLIARINI

Dopo che il relatore si è rimesso al Governo ed il ministro GORIA ha dichiarato di non avere difficoltà ad accettarlo in Assemblea come raccomandazione, è approvato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 709, di conversione del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, con l'obiettivo di tutelare il mercato finanziario, i fornitori ed i dipendenti delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni degli enti pubblici,

impegna il Governo:

affinchè l'identificazione del capitale iniziale venga effettuata da soggetti abilitati il cui lavoro sia caratterizzato oltre che da competenza tecnica anche da assoluta indipendenza dagli amministratori delle imprese e dai membri dei ministeri e del Governo, ad accertare che le società specializzate o i soggetti abilitati a cui il Ministero del tesoro conferirà l'incarico di effettuare la stima del valore del capitale economico delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni, non abbiano svolto direttamente o indirettamente alcun incarico professionale a loro favore, o a favore delle società da esse controllate o collegate, nei tre anni precedenti la stima».

0/709/2/5^a,6^a

PAGLIARINI

Le Commissioni riunite danno, infine, mandato al relatore FAVILLA di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 709, di conversione del decreto-legge n. 413 del 1992, con le modifiche approvate.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del Capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (709)

Al decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «in via definitiva con decreto del Ministro del tesoro» inserire le seguenti: «previo positivo parere delle competenti Commissione parlamentari».

1.0 GALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROCETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Al comma 1, dopo le parole: «sulla base delle stime» inserire le altre: «indipendenti del capitale economico».

1.1 PAGLIARINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «da una o più società specializzate ovvero».

1.2 PAGLIARINI

Al comma 1, dopo le parole: «La relazione di stima deve» inserire le altre: «essere elaborata utilizzando, come punto di partenza, bilanci pro-forma predisposti nel rispetto dei principi contabili statuiti dalle

professioni contabili italiane, ed in particolare, in considerazione delle caratteristiche degli enti pubblici a cui si riferisce il comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, nel pieno rispetto dei criteri di valutazione ed esposizione raccomandati nel documento n. 8 dei principi statuiti dalle commissioni per la statuizione dei principi contabili dei consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri. La relazione di stima deve inoltre».

1.3

PAGLIARINI

Al comma 1, dopo le parole: «e sono determinati con decreto del Ministro del tesoro» aggiungere le altre: «sulla base delle ore di lavoro effettivamente svolte moltiplicate per costi orari determinati in funzione della esperienza professionale. Le ore stimate ed i costi orari del professionista che firma la relazione di stima sono indicati nel preventivo sottoposto al Ministero e non sono rivedibili a consuntivo. Sia le ore che i costi orari sono indicati nel testo del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale».

1.4

PAGLIARINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «dovrà comportare una corrispondente rettifica» fino alla fine del penultimo periodo con le seguenti: «può essere, a scelta e sotto la responsabilità del Consiglio di amministrazione, imputata totalmente al capitale sociale ovvero menzionata nella relazione del consiglio di amministrazione al bilancio al 31 dicembre 1992. Non sono ammessi comportamenti arbitrari, per cui il Consiglio può scegliere solamente tra il rispetto della contabilità a costi storici ed il recepimento del valore del capitale economico risultante dalla relazione di stima. La differenza, se contabilizzata, dovrà comportare una corrispondente rettifica dei valori dell'attivo e del passivo. In caso di disaccordo con i risultati della stima, la società contabilizza il diverso ammontare considerato corretto dal consiglio di amministrazione, che motiverà in dettaglio i motivi del disaccordo nella relazione al bilancio, con riferimento al terzo comma dell'articolo 2423 del codice civile, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. L'argomento è oggetto di un apposito capitolo anche nella relazione del collegio sindacale».

1.5

PAGLIARINI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando la titolarità azionaria dello Stato per una quota non inferiore al 51 per cento,».

1.6

GALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROCCETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Art. 2.

Sopprimere il comma 3.

2.1

PAGLIARINI

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le società per azioni derivate dalla trasformazione degli enti pubblici previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'esercizio di funzioni amministrative loro concesse e comunque sino a quando il controllo diretto o indiretto sulla maggioranza delle azioni con diritto di voto nelle loro assemblee sarà detenuto dallo Stato o da altre soggettività pubbliche, devono ritenersi incaricate di pubblico servizio e tenute all'osservanza delle norme regolatrici dei pubblici appalti e delle pubbliche forniture».

2.0.1PELLEGRINO, BRINA, GAROFALO, SPOSETTI,
BACCHIN, ANGELONI, FERRARA Vito**Art. 3.**

Sopprimere l'articolo.

3.0GALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROCETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «trasformata in società per azioni» inserire le seguenti: «di cui almeno il 51 per cento siano di esclusiva proprietà dello Stato».

3.0-bisGALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROCETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Al comma 1, dopo le parole: «attività produttive e commerciali», inserire le altre: «, i beni immobili»,.

3.1

PAGLIARINI

Al comma 1, dopo le parole: «sono attribuite, in concessione» aggiungere le altre: «esclusiva e per un periodo di trenta anni rinnovabile».

3.1-bis

GALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROCETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «in concessione» le seguenti: «in esclusiva».

3.2

FAVILLA

Al comma 1, sostituire le parole: «sono attribuite, in concessione, alla Società» con le altre: «sono attribuite in concessione fino all'anno 2030 alla società».

3.3

PAGLIARINI

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «grossisti» con le seguenti: «gestori dei magazzini di vendita».

3.4

FAVILLA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «c) l'estrazione del sale nel territorio continentale».

3.5

CUSUMANO, RABINO, PAVAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle finanze le attività di produzione, lavorazione e confezionamento del sale sono attribuite in concessione alla società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 luglio 1982, n. 467, il cui capitale sarà aumentato senza concorso diretto o indiretto della società per azioni risultante dalla trasformazione».

3.6

CUSUMANO, RABINO, PAVAN

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro delle finanze» aggiungere le seguenti: «in conformità alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e

successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni».

3.7

FAVILLA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «limitatamente al commercio dei tabacchi».

3.8

CUSUMANO, RABINO, PAVAN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«La società per azioni derivata dalla trasformazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri. Nella prima attuazione, il consiglio di amministrazione quale organo straordinario, il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le Commissioni parlamentari competenti, motivandone i criteri di professionalità e di managerialità, da emanare non oltre il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il presidente convoca l'assemblea entro 15 giorni dalla data della nomina del consiglio d'amministrazione. L'organo di gestione curerà altresì ogni atto e provvedimento necessario per attuare la piena trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato in Società per azioni e predisporrà, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema di piano industriale, sentite le organizzazioni sindacali, che preveda il risanamento ed il rilancio dell'azienda. Il Ministro dell'industria, sentiti il Ministro delle finanze e le organizzazioni sindacali, predisporrà programmi di riconversione e reindustrializzazione delle attività che si intende dismettere. A tal fine viene stabilito un fondo nazionale per le riconversioni e la reindustrializzazione. Con proprio decreto il Ministro del tesoro provvederà entro la stessa data alla sua dotazione ed alla copertura finanziaria. Lo schema di piano industriale e i programmi di riconversione e reindustrializzazione saranno presentati al Ministro delle finanze per la successiva approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI). Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, visto il piano industriale approvato dal CIPI, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della società, gli immobili non direttamente strumentali per le attività produttive e commerciali, che sono attribuiti al patrimonio disponibile dello Stato. Il Ministro delle finanze predispose un programma, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, per la gestione o l'alienazione di detto patrimonio. Il capitale iniziale della società per azioni derivata dalla trasformazione è pari al valore determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le

modalità di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 15, nonché l'articolo 19 dello stesso decreto, con riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione».

3.17

GALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROCETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Al comma 3, sostituire le parole: «sette membri» con le parole: «fino a sette membri» e le parole: «gli amministratori delegati» con le altre: «l'amministratore delegato».

3.8-bis

GAROFALO, LONDEI, BACCHIN, RUSSO, GIOVANOLLA, FERRARA Vito

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale persone che hanno o che hanno avuto, nei cinque anni precedenti, la tessera di qualsiasi partito politico».

3.9

PAGLIARINI

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le nomine dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono effettuate tramite sorteggio esclusivamente tra gli iscritti agli albi professionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri collegiati, degli avvocati, degli architetti e degli ingegneri. I nominativi ammessi al sorteggio sono indicati dai consigli ed ordini professionali».

3.10

PAGLIARINI

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.

3.11

PAGLIARINI

Al comma 3, quarto periodo, dopo la parola: «individuati», inserire le seguenti: «sulla base del piano industriale approvato dal CIPI».

3.11-bis

GALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROCETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Al comma 3, dopo il quarto periodo, inserire il seguente:

«Il Ministro delle finanze predispone un programma, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, per la gestione o l'alienazione di detto patrimonio».

3.11-ter

GALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROCETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Al comma 3, alla fine del quinto periodo dopo le parole: «dell'articolo 1» aggiungere le seguenti: «del presente decreto».

3.12

FAVILLA

Al comma 3, sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» con le altre parole: «entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione».

3.13

PAGLIARINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La prima assemblea degli azionisti, convocata nel termine previsto dal comma precedente, delibera il conferimento del patrimonio immobiliare che non si ritiene di utilizzare per l'attività produttiva o per l'attività commerciale ad una società immobiliare completamente controllata. Contemporaneamente l'assemblea delibera di conferire ad una primaria *merchant bank* l'incarico professionale per la separata alienazione a terzi dell'intero pacchetto azionario della società immobiliare controllata e di quello della controllante. Il mandato per la vendita prevederà il vincolo irrinunciabile della clausola di tutela dell'occupazione, ovvero di adeguate agevolazioni per le dismissioni a carico della parte acquirente. Il vincolo prevederà che le agevolazioni non saranno inferiori al valore attuale della rendita vitalizia maturata a favore del dipendente, calcolata in funzione degli anni lavorati e dell'ultimo stipendio, con il tasso di capitalizzazione non inferiore al 10 per cento».

3.14

PAGLIARINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A parità di condizioni viene favorito l'acquisto delle azioni della S.p.a., derivante dalla trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato, da parte di consorzi costituiti tra gestori

di magazzini di vendita generi di monopolio e tra rivenditori di generi di monopolio».

3.15

FAVILLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituito un fondo nazionale per la riconversione e la reindustrializzazione. Con proprio decreto il Ministro del tesoro provvederà, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla sua dotazione ed alla copertura finanziaria».

3.15-bis

GALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROCETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro del tesoro» inserire le seguenti: «previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari».

3.15-ter

GALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROCETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei confronti delle imprese del gruppo A.T.I. - Azienda tabacchi italiani spa, nonché al personale dipendente delle stesse imprese: la durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non può essere superiore ai 3 anni; il CIPI ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a 12 mesi. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è corrisposta, per tutti i dipendenti delle imprese citate, per un periodo massimo di 36 mesi. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991, si applicano ai dipendenti collocati in mobilità nell'ambito dello svolgimento dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale».

3.16

LONDEI, BRINA, ANGELONI, PELLEGRINO, FERRARA Vito

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per effetto della trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disposta con il presente decreto, il personale dipendente della stessa Amministrazione, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, viene temporaneamente assegnato alla nuova società per azioni. Il personale, dopo l'approvazione del piano industriale e salvaguardando le esigenze funzionali della nuova società sia per la consistenza quantitativa che professionale, può optare per la iscrizione in un elenco speciale del Ministero delle finanze per poi essere assegnato definitivamente, nel limite dei posti disponibili e degli stanziamenti di bilancio, in ruoli dell'Amministrazione finanziaria o presso altre pubbliche amministrazioni, possibilmente nell'ambito del territorio provinciale e comunque entro quello regionale. L'opzione dovrà essere esercitata entro 6 mesi dalla data della approvazione del predetto piano ed il passaggio dovrà avvenire entro il termine di ulteriori 6 mesi e secondo i criteri e le modalità stabilite dal Ministro delle finanze sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In ogni caso sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

2. Il personale trasferito alla società per azioni ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'INPS. Allo stesso personale è conservato, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dal trasferimento alla società, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, in base alle disposizioni di cui al testo unico della norma sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per coloro che non hanno esercitato la scelta per il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato la società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS anche con riferimento ai periodi individualmente maturati. A tal fine lo Stato provvede al versamento all'INPS della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 febbraio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento e sarà a carico dello stanziamento da iscrivere in apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

4. Per coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato l'INPS è tenuto, al momento del collocamento in quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento allo Stato del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa, determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

5. Per coloro che sono assegnati ad altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, tenute ad iscrizioni previdenziali sostitutive della assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29».

3.0.1

PAVAN

All'emendamento 3.0.2, sostituire il secondo ed il terzo periodo del comma 1 con il seguente:

«Il personale che, dopo l'approvazione del piano industriale, dovesse risultare non utilizzato rispetto alle esigenze funzionali della nuova società, è iscritto in un elenco speciale del Ministero delle finanze per essere assegnato ai ruoli dell'Amministrazione finanziaria o, d'intesa con il Ministro della funzione pubblica, presso altre pubbliche amministrazioni, nell'ambito del territorio provinciale o, comunque, in quello delle province limitrofe. Il passaggio dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di approvazione del piano industriale da parte del CIPI, con i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro delle finanze e dal Ministro della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

3.0.2/1

GAROFALO, LONDEI, BACCHIN

All'emendamento 3.0.2, al comma 1, dopo le parole: «a seguito di ulteriori ristrutturazioni aziendali», inserire le altre: «che dovessero verificarsi nei cinque anni successivi alla data di approvazione del piano industriale da parte del CIPI,».

3.0.2/2

GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO, BACCHIN

All'emendamento 3.0.2, al comma 6, sostituire le parole: «conseguenti all'esercizio della facoltà», con le altre: «conseguenti ai processi».

3.0.2/3

GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO, BACCHIN

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. Per effetto della trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disposta con il presente

decreto, il personale dipendente dalla stessa Amministrazione, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, viene temporaneamente assegnato alla nuova società per azioni. Il personale, dopo l'approvazione del piano industriale e salvaguardando le esigenze funzionali della nuova società sia per la consistenza quantitativa che professionale, può optare per la iscrizione in un elenco speciale del Ministero delle finanze per poi essere assegnato definitivamente, nel limite dei posti disponibili e degli stanziamenti di bilancio, in ruoli dell'Amministrazione finanziaria o presso altre pubbliche amministrazioni, possibilmente nell'ambito del territorio provinciale e comunque entro quello regionale. La opzione dovrà essere esercitata entro 6 mesi dalla data della approvazione del predetto piano ed il passaggio dovrà avvenire entro il termine di ulteriori 6 mesi e secondo i criteri e le modalità stabilite dal Ministro delle finanze sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In ogni caso sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Al medesimo personale che abbia almeno 30 anni di anzianità contributiva si applicano, su domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di approvazione del piano industriale da parte del CIPI, i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141, con onere a carico della Società. Il personale trasferito alla società per azioni che, a seguito di ulteriori ristrutturazioni aziendali, dovesse risultare in esubero presso la stessa società ha diritto ad essere riammesso, su domanda, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o, in mancanza di posti disponibili, in quelli di altre pubbliche Amministrazioni, possibilmente nell'ambito del territorio provinciale e comunque entro quello regionale.

2. Il personale trasferito alla società per azioni ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'INPS. Allo stesso personale è conservato, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dal trasferimento alla società, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, in base alle disposizioni di cui al testo unico della norma sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per coloro che non hanno esercitato la scelta per il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato la società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS anche con riferimento ai periodi individualmente maturati. A tal fine lo Stato provvede al versamento all'INPS della riserva matematica determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 febbraio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento e sarà a carico dello stanziamento da iscrivere in apposito capitolo, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

4. Per coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'INPS è

tenuto, al momento del collocamento in quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento allo Stato del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa, determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

5. Per coloro che sono assegnati ad altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, tenute ad iscrizioni previdenziali sostitutive della assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29».

6. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, l'onere per il personale interessato resterà a carico della società per azioni derivata dalla trasformazione.

3.0.2 (Nuova formulazione)

FAVILLA

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Per effetto della trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il personale dipendente dalla stessa Amministrazione, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate è trasferito alle dipendenze della società per azioni derivata dalla trasformazione, mantenendo lo *status* di pubblico dipendente. Il personale che non rientra nel piano industriale approvato dal CIPI, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, potrà optare se essere assegnato nei ruoli dell'amministrazione finanziaria nei limiti dei posti disponibili o presso le aziende messe in essere dai programmi di riconversione e reindustrializzazione, o presso altre pubbliche amministrazioni nell'ambito del territorio provinciale, che ne rimborsano l'onere al bilancio dello Stato, fatte salve in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. La facoltà di prepensionamento può essere esercitata dal personale che abbia un'anzianità contributiva non inferiore a venticinque anni ed una età non inferiore a 50 anni».

3.0.3

GALDELLI, FAGNI, CONDARCURI, PICCOLO,
MANNA, SARTORI, CROSETTA, MERIGGI,
MARCHETTI, SALVATO, GIOLLO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 2, lettera e) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dopo le parole: «delle forze di polizia,» aggiungere le seguenti: «al personale del dipartimento delle dogane».

3.0.4

FAVILLA

Al disegno di legge di conversione

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il "Servizio per il lotto, le lotterie ed i monopoli fiscali", per l'esercizio delle funzioni ed attività di cui ai commi 1 e 2. Al servizio sono altresì trasferite le funzioni ed i compiti già affidati alla Direzione generale per le entrate speciali del Ministero delle finanze ed è attribuita la gestione stralcio e l'amministrazione delle posizioni di lavoro del personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Al Servizio si applicano le disposizioni che regolano l'attività dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento sulla trasformazione in società per azioni della stessa Amministrazione.

2. Il "Servizio per il lotto, le lotterie ed i monopoli fiscali" è diretto da un dirigente generale di livello B ed è articolato in due direzioni centrali per i servizi amministrativi e per i monopoli fiscali. Dalla data di attivazione del Servizio, il posto di qualifica di direttore generale di azienda autonoma ed il posto di funzione di direttore generale dei monopoli di Stato sono soppressi e la dotazione organica della qualifica di dirigente generale di livello C e quella dei posti di funzione di direttore centrale amministrativo, di cui all'allegato II, tabella VI, quadro N, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è ridotta di due unità. La trattenuta ed i proventi di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono destinati alla copertura delle spese di funzionamento del servizio. Presso il Servizio è istituito l'ufficio di ragioneria in sostituzione dell'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le conseguenti disposizioni di adeguamento del Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo e la data di attivazione del Servizio».

1.0.0.1

FAVILLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Il termine per la presentazione delle denunce da parte dei concessionari, locatari, comodatari, nonché degli utilizzatori senza titolo di beni pubblici, previsto dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, è differito al 28 febbraio 1993. Non sono compresi nell'oggetto delle denunce le concessioni cimiteriali».

1.0.0.2

FAVILLA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

45^a Seduta

Presidenza del Presidente
MACCANICO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale D'Aimmo.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1992, n. 431, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (769)

(Parere alla 2^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore CALVI, dopo aver ricordato che il provvedimento in titolo reitera i precedenti decreti-legge n. 335 e n. 374, osserva che la materia dovrebbe forse essere ulteriormente approfondita anche in relazione alle preannunciate modifiche della legge Jervolino-Vassalli. Esprime comunque parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Si apre il dibattito.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO rileva come nel provvedimento venga confermata quella disomogeneità che era presente anche nei precedenti decreti-legge: vengono infatti regolamentate due materie, l'organico del corpo di polizia penitenziaria ed il trattamento di persone detenute affette da infezione HIV, la cui connessione è soltanto eventuale.

Osservato che le continue reiterazioni sono indicative della mancanza di una effettiva urgenza del provvedimento, fa presente che sul trattamento dei detenuti malati di AIDS sono stati già presentati due

disegni di legge proprio al Senato. Sarebbe opportuno, pertanto, che l'intera materia fosse affrontata in modo organico.

Il senatore CABRAS, pur ritenendo fondate talune osservazioni formulate dalla senatrice D'Alessandro Prisco, sottolinea che l'estrema gravità del problema della gestione delle carceri, specie con riferimento alla situazione dei malati di AIDS, richiede l'adozione di misure urgenti. Fra l'altro, la preannunciata modifica della legge Iervolino-Vassalli ha creato forti aspettative e, senza interventi immediati, vi è il rischio concreto di un ulteriore aumento della tensione esistente all'interno della popolazione carceraria. Si dichiara pertanto favorevole al riconoscimento della sussistenza dei requisiti di costituzionalità.

Il relatore CALVI nel raccomandare alla Commissione l'adozione di un parere favorevole, si chiede se in sede di parere sul merito non sia il caso di riflettere sulla possibilità di introdurre già nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 431 le modifiche alla legge Iervolino-Vassalli preannunciate dal Governo.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di esprimere parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 431.

Conversione in legge del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (778)

(Parere alla 11^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente MACCANICO, riferendo alla Commissione in sostituzione del relatore designato Guzzetti, ricorda che il decreto legge in titolo reitera il precedente decreto-legge n. 373 di cui la Commissione aveva riconosciuto a larga maggioranza la costituzionalità. Propone pertanto che la Commissione esprima parere favorevole anche sul decreto-legge n. 435.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO chiede chiarimenti in ordine alla coerenza delle norme contenute nel decreto-legge in titolo con le previsioni dello schema di decreto legislativo in materia previdenziale, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.

Il sottosegretario D'AIMMO ritiene che non vi siano contrasti tra il decreto-legge n. 435 e il decreto legislativo in materia previdenziale. Il decreto-legge è infatti finalizzato al recupero delle evasioni contributive attraverso la creazione di una struttura organizzativa che potrà essere utilizzata anche in seguito. Vengono infatti istituiti sportelli polifunzionali che consentiranno una unificazione anche informatica di tutti i dati in possesso della pubblica amministrazione relativi ai momenti rilevanti della vita delle aziende. Contestualmente, si rende operativa una

vigilanza integrata sugli obblighi tributari e contributivi, che renderà effettivo il coordinamento e lo scambio di informazioni fra le diverse pubbliche amministrazioni. Vengono inoltre previste agevolazioni per chi provvede a regolamentare spontaneamente la propria posizione contributiva.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di esprimere parere favorevole sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 435.

La seduta termina alle ore 10,50.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

30^a Seduta

Presidenza del Presidente
DI LEMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia De Cinque.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 385, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica Amministrazione (630)

Pinto ed altri: Estensione delle norme sul possesso ingiustificato di valori ai soggetti inquisiti per i delitti di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto di ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e abuso di ufficio (617)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso al termine della seduta di ieri.

Il senatore MAZZOLA dà atto dell'intenso e proficuo lavoro svolto in sede ristretta e plenaria da parte della Commissione giustizia ma rileva come l'imminente decadenza del decreto in titolo e l'asserita volontà del Governo di reiterarlo rendano inutile proseguire nella discussione sugli emendamenti; quindi, a nome del Gruppo democratico cristiano chiede la sospensione dell'esame del provvedimento in via di decadenza, in attesa del nuovo testo articolato che sarà probabilmente presentato al Senato.

Il sottosegretario DE CINQUE propone una breve sospensione della seduta per aver modo di interpellare il ministro Martelli.

Il senatore COVI chiede al rappresentante del Governo di chiarire se, in caso di odierna approvazione di un testo da parte della Commissione, il nuovo decreto-legge terrà conto delle modifiche

accolte, ovvero se il Governo ripresenterà lo stesso articolato del decreto in via di decadenza.

I senatori MASIELLO e BODO si associano alla proposta del senatore Mazzola, il primo riservandosi di meglio precisare in seguito i motivi di tale atteggiamento.

Il senatore FILETTI reputa inevitabile, da parte dell'Esecutivo, la ripresentazione del testo originario del decreto-legge, giacchè quello eventualmente accolto oggi non avrebbe neanche la firma dell'Assemblea del Senato; propone pertanto di non proseguire nell'esame.

Il presidente DI LEMBO, accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,55 riprende alle ore 10,15.

Il sottosegretario DE CINQUE fa presente di non aver ancora potuto interpellare il Ministro, ma ribadisce che - essendo il Governo favorevole ai primi tre articoli del testo elaborato dal senatore Bargi e a diversi emendamenti fra quelli presentati - vi è una disponibilità da parte dell'Esecutivo a riprodurre in un nuovo decreto-legge le norme in parola, ma non anche quelle degli articoli da 4 in poi.

Per una questione di metodo il senatore MASIELLO chiede di ricevere dal Ministro una presa di posizione chiara, pur se il ministero validamente è stato rappresentato dal sottosegretario De Cinque, sempre presente agli intensi lavori della Commissione; è invece da condannare la costante assenza del ministro Martelli che non ha onorato la Commissione di una presenza, nè le ha saputo fornire indirizzi univoci in occasione dell'esame del provvedimento in titolo. Propone dunque di sospendere l'esame.

Il presidente DI LEMBO concorda con il senatore Masiello circa l'impegno profuso dalla Commissione al fine di approvare il decreto in tempi utili per la conversione.

Il senatore COVI, accolte le giuste e legittime proteste contro l'assenza, fisica e politica, del Ministro di Grazia e Giustizia ai lavori della Commissione propone non di sospendere, ma di interrompere del tutto l'esame del provvedimento.

Il senatore PREIONI invita il Governo a non reiterare il decreto-legge ed il relatore a presentare un disegno di legge che riproduca il suo testo, elaborato nel comitato ristretto. Se proprio deve essere ripresentato un decreto-legge auspica che il Governo reiteri il medesimo articolato già in vigore, se non altro per evitare ulteriore incertezza e confusione.

Il senatore BARGI concorda con le proposte dei senatori Mazzola, Masiello e Covi: aderisce quindi all'idea di sospendere l'esame del decreto prossimo alla decadenza. Fa presente che comunque nessuna responsabilità per il ritardo nella conversione in legge può essere ascritta alla Commissione.

Il sottosegretario DE CINQUE, ringraziato il senatore Masiello per il suo parole di apprezzamento, fa presente comunque che il Guardasigilli ha costantemente seguito, per suo tramite, gli sviluppi del dibattito in Commissione.

Il presidente DI LEMBO pone ai voti la proposta del senatore Mazzola che è approvata. Rileva poi come, pur in un clima di incertezza sul destino del decreto-legge che ha dal principio caratterizzato i lavori della Commissione, questa sia riuscita comunque a lavorare con grande impegno ed intelligenza.

La seduta è quindi sospesa.

La seduta sospesa alla ore 10,25, riprende alle ore 10,45.

Covi ed altri: Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (429) (Procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 10 novembre 1992, al termine della relazione del senatore Venturi.

Il presidente DI LEMBO dà conto dei pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni affari costituzionali e istruzione pubblica e apre la discussione generale.

I senatori FILETTI e MASIELLO si riservano eventuali approfondimenti di natura tecnica e osservazioni in sede di esame in l'Assemblea, pur manifestando consenso alla proposta in discussione.

In senso adesivo all'approvazione si esprime anche il senatore BARGI.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano a replicare agli intervenuti.

La Commissione dà infine mandato al senatore Venturi di riferire all'Assemblea in senso favorevole, con relazione orale, come previsto dalla procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni in materia di traduzioni di soggetti in condizione di restrizione della libertà personale e di liberazione degli imputati prosciolti (611) (Risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Mastrantuono e Trantino), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore ROMEO esordisce facendo preliminarmente presente che il provvedimento all'esame è il risultato di due proposte di legge,

l'una (del deputato Mastrantuono) relativa all'uso delle manette, e l'altra (del deputato Trantino) riguardante le modalità di liberazione dell'imputato a seguito di proscioglimento.

Il disegno di legge, quale trasmesso dalla Camera, affronta tre questioni distinte e cioè: le modalità di traduzione delle persone che a qualsiasi titolo si trovino in una situazione di restrizione della libertà personale; (articoli 1 e 2); le cautele da osservarsi nei confronti dei minori (articolo 2); le modalità di liberazione dell'imputato prosciolto (articolo 3).

Quanto al primo problema, il disegno di legge sostituisce le norme contenute nella legge sull'ordinamento penitenziario, con altre - in qualche caso identiche alle precedenti e in qualche caso innovative - coordinandosi con le previsioni della recente legge sull'ordinamento della polizia penitenziaria.

Il disegno di legge, in primo luogo colma una lacuna della normativa attuale, fornendo una chiara nozione di attività traduttiva: tale nozione è fondata in base ad un criterio ampio: è da intendersi quale traduzione ogni attività di accompagnamento coattivo, di persone che a qualsiasi titolo siano in condizione di restrizione della libertà personale.

In secondo luogo, si stabilisce, in armonia con quanto previsto dalla legge sull'ordinamento della polizia penitenziaria, che le attività di traduzione siano affidate appunto alla polizia penitenziaria, e non già alla Polizia di Stato o ai Carabinieri.

Solo relativamente alle traduzioni di norma spettanti ai centri per la giustizia minorile, in sedi in cui non vi sia adeguato personale, è possibile affidare le traduzioni di minori ad altre forze di polizia.

Quanto alle modalità, esse rimangono, per molti aspetti, identiche a quelle attuali: pertanto si conferma che le traduzioni debbano essere eseguite nel tempo più breve possibile; che la traduzione di donne deve essere operata se possibile, con la presenza di personale femminile; che è consentito l'uso di abiti civili.

Particolare importanza assume, per la salvaguardia della dignità della persona umana, per il rispetto dei sentimenti dei parenti, ed in particolare dei figli minori, la norma secondo cui nei trasferimenti sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti alla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per evitare ad essi inutili disagi. Il disegno di legge opportunamente si fa carico dell'esigenza di sanzionare in qualche modo l'inosservanza del suddetto precetto, finora affidato, ma senza buon esito, alla sensibilità dei suoi destinatari.

La soluzione sanzionatorio appare tuttavia assai blanda: i comportamenti contrastanti con la norma «sono valutabili», cioè neanche «devono essere valutati» ai fini disciplinari.

Su questo punto sarebbe forse opportuna una riflessione della Commissione, per ricercare una soluzione che sia insieme adeguata ed equilibrata.

Un ulteriore, delicato aspetto, è quello relativo all'uso dei ferri e delle manette, nelle traduzioni. Delicato perchè si tratta di bilanciare la salvaguardia della dignità umana con l'esigenza di impedire fughe o comportamenti pericolosi dell'interessato.

Opportunamente la proposta sostituisce la disciplina vigente, che nella sua laconicità lasciava una discrezionalità forse eccessiva.

Quanto all'articolo 3 del disegno di legge, la norma estende, opportunamente, le salvaguardie nei confronti dei minorenni detenuti, consentendo, in determinate condizioni, un servizio di assistenza psicologica.

All'articolo 4, si prevede una integrazione della disciplina contenuta nelle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al fine di risparmiare all'imputato che sia stato prosciolto l'inutile e assurda procedura che ne impone la traduzione, in stato di privazione della libertà, per essere poi finalmente rimesso in libertà solo dopo l'espletamento delle formalità presso l'istituto penitenziario. La disciplina proposta, sia pure con forma piuttosto contorta, prevede che l'imputato prosciolto sia messo in libertà subito dopo la lettura del dispositivo di proscioglimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MASIELLO, espresso apprezzamento per lo spirito di civiltà giuridica che ispira il provvedimento in titolo, si dichiara tuttavia perplesso verso la previsione - di cui all'articolo 2 - di attribuire al Corpo della polizia penitenziaria siffatti nuovi compiti, attesa la nota carenza di personale. Pertanto, preannuncia l'astensione del Gruppo del PDS.

Il senatore FILETTI si dichiara a favore dell'approvazione senza modifiche dell'articolato, che intende garantire il rispetto della dignità umana.

Il senatore CASTIGLIONE, pur concordando con le osservazioni puntuali del relatore, auspica un'approvazione senza modificazioni del disegno di legge, considerata l'urgenza dell'entrata in vigore di tali norme; urgenza che prevale sulle pur fondate perplessità del senatore Romeo.

Esaurita la discussione generale, replica il relatore ROMEO, il quale - nel concordare circa l'opportunità di una rapida approvazione - chiede al Governo un serio impegno per una corretta applicazione dell'emananda legge. Conclude rammentando come l'origine storica delle iniziative legislative in materia affondi lontano nel tempo e non sia quindi figlia dei fatti che hanno di recente tanto turbato la pubblica opinione.

Il sottosegretario DE CINQUE apprezza l'intento di approvare sollecitamente il disegno di legge che persegue fini di umanità e pur condividendo la preoccupazione di chi ha evidenziato l'ulteriore onere di lavoro che verrà a ricadere sulla polizia penitenziaria.

Il presidente DI LEMBO, considerato che la Commissione Affari costituzionali non ha ancora emesso il prescritto parere, rinvia l'esame degli articoli ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,10.

DIFESA (4ª)

MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

26ª Seduta

Presidenza del Presidente

Vincenza BONO PARRINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa MADAUDO.**La seduta inizia alle ore 10,30.***PROCEDURE INFORMATIVE****Svolgimento dell'interrogazione n. 3-00264**

Il sottosegretario MADAUDO, rispondendo all'interrogazione in oggetto, fa presente che il provvedimento di temporanea sospensione dell'attività del Consiglio di leva di Potenza è stato determinato dalla necessità di assicurare comunque la chiamata alla leva della classe 1975 divenuta problematica a causa della pressochè totale carenza del personale specialistico del Gruppo selettori truppa. La direzione generale competente ha attivato le procedure per un tempestivo ripianamento delle carenze di personale al fine di ripristinare quanto prima le attività del Consiglio di leva a Potenza.

Segue la replica del senatore interrogante.

Il senatore BRESCIA, pur ringraziando per la sollecita risposta e per le assicurazioni fornite, si dichiara insoddisfatto perchè quanto dichiarato dal Sottosegretario e che ha attinenza alla mancanza del perito selettore nel Consiglio di leva di Potenza, riguarda una situazione pregressa, che tuttavia non ha impedito l'operatività del Consiglio di leva stesso fino all'adozione del provvedimento di sospensione. Risponde alla diffusa preoccupazione delle comunità locali della Basilicata l'esigenza che, in attesa che il Governo provveda ad integrare il predetto Consiglio di leva, se ne consenta il prosieguo dell'attività. Ciò nel rispetto della legge n. 64 del 1992, che non prevede la facoltà di sospensione, attraverso provvedimenti adottati in via amministrativa, di uffici individuati in via normativa dal Parlamento. Le popolazioni interessate intendono essere tranquillizzate circa la riaffermazione del diritto dei giovani lucani ad essere sottoposti a visita nella propria regione anzichè essere costretti a spostarsi in altre sedi. In definitiva è

vivo l'auspicio che, in attesa della integrazione dell'organico del Consiglio di leva, venga revocato un provvedimento che altrimenti potrebbe trasformarsi da «momentanea sospensione» in definitivo trasferimento in altra regione.

Il senatore VOZZI, intervenendo brevemente, si associa alle considerazioni formulate dal senatore Brescia, sottolineando i disagi nei quali giovani lucani incorrerebbero in caso di mancata revoca del provvedimento amministrativo.

Svolgimento dell'interrogazione n. 3-00277

Il sottosegretario MADAUDO, rispondendo all'interrogazione in oggetto, ricorda che il 6 agosto 1991, avuta notizia dell'approvazione e dell'imminente pubblicazione della legge 11 agosto 1991, n. 269, venne disposta la sospensione della chiamata alle armi per i giovani che avessero dichiarato di trovarsi in una delle condizioni previste dalla nuova legge. Il successivo 15 ottobre 1991, considerato che il manifesto di chiamata non aveva potuto far riferimento alla nuova legge, in quanto pubblicato successivamente, venne affisso un manifesto integrativo di chiamata alle armi con l'indicazione dei nuovi titoli di dispensa e dei relativi termini di decadenza. È stata, poi, data sanatoria per le domande di dispensa presentate in decadenza di termini, mentre fino al 31 dicembre 1991 sono state considerate valide le domande corredate da titoli conseguiti dopo la citata legge. Circa gli eventuali ritardi da parte di alcuni Comuni nell'affissione del manifesto, comunica che sono state date disposizioni di far decorrere i termini di dieci giorni dal giorno successivo alla data di effettiva affissione nel Comune. Ricorda che su 27.720 domande presentate da giovani invocanti il titolo di dispensa ex art. 22, comma 6, della legge n. 191/75, ne sono state accolte 24.412. Inoltre hanno avuto esito positivo i ricorsi gerarchici presentati dai giovani che avrebbero dovuto rispondere alla chiamata alle armi per l'anno 1992, quali ritardatari o rinviati delle classi 1972 e precedenti le cui domande siano state presentate fino al giorno antecedente a quello di chiamata alle armi e sulle quali i Consigli di leva abbiano deliberato la decadenza pur sussistendo il titolo. Si è disposto, infine, che ai giovani incorporati, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge n. 269/91 venga concesso, a domanda (da presentare entro il 31.12.1992), il beneficio della licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, dopo dieci mesi di servizio militare.

Il senatore BOLDRINI, intervenendo in replica, sottolinea la singolarità e l'unicità del caso sollevato. Egli afferma che sono centinaia le domande di esenzione, avanzate dai giovani, che non hanno avuto esito e che altrettanto numerosi sono i casi di giovani che, a causa della insufficiente informazione, non hanno presentato domanda: ciò è dovuto principalmente alla mancata chiarezza delle disposizioni come riportate nei bandi pubblicati dai comuni. Numerosi giovani, pur avendo i requisiti per essere esentati dal servizio militare di leva, si vedono riconosciuto il diritto all'esenzione solo dopo un lungo periodo

di permanenza in servizio. Occorrono disposizioni precise e occorrerebbe che il più volte promesso *vademecum* informativo sui diritti e doveri dei giovani soggetti a leva venga finalmente stampato e reso accessibile agli interessati. Diversamente si incorrerebbe in una gestione arcaica delle procedure concernenti la vita militare e si darebbe ai giovani un'immagine negativa dell'efficienza dello Stato in occasione del primo importante impatto con esso. Conclude manifestando la propria insoddisfazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare (Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5)

(Rinvio del seguito dell'esame)

(R 139 B, C 4^a, 4^o)

Il PRESIDENTE ricorda che, dopo una prima seduta che la Commissione ha dedicato all'argomento e nel corso della quale si è svolta la relazione del senatore Cappuzzo, il provvedimento stesso è stato rimesso, per il seguito dell'esame, ad altra data. Ricorda altresì che, ai sensi della legge n. 216 del 1992, la Commissione sarebbe tenuta ad esprimere il proprio parere entro la data del 5 dicembre prossimo venturo. Allo stato, peraltro, mancano ancora i necessari chiarimenti e le ulteriori informazioni attesi dal Governo.

Interviene il sottosegretario MADAUDO il quale dichiara che il Governo chiede una sospensione della trattazione del provvedimento (conformemente a quanto già avvenuto presso la Commissione difesa dell'altro ramo del Parlamento nella seduta del 10 novembre scorso) per consentire al Ministero della difesa di acquisire il concerto con gli altri Dicasteri interessati, per le parti non di competenza della Difesa, nonché per avviare il necessario approfondimento del contenuto normativo di talune disposizioni per le quali il Ministero del tesoro ha sollevato tutta una serie di problemi, tra i quali il più rilevante è quello relativo alla insufficienza della copertura finanziaria: questione questa che, tra l'altro, è stata oggetto di una eccezione di incostituzionalità sollevata di recente dalla Corte dei conti. Rispondendo poi ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore Boso, il Sottosegretario fa presente che, allo stato dei contatti con il Ministero del tesoro, non è ancora possibile quantificare la carenza di copertura finanziaria lamentata dallo stesso Ministero del tesoro.

Interviene la senatrice TEDESCO TATÒ a parere della quale è senz'altro opportuno un rinvio dell'esame dello schema di decreto collegato alla problematica testè sollevata. La Commissione ha tutto il diritto di richiedere al Governo che le venga rimesso un nuovo testo dello schema stesso che presenti le caratteristiche di aggiornamento e di maggiore validità rispetto a quello attualmente all'esame. Continua sottolineando che appare evidente che la necessità del rinvio non può addebitarsi a lentezze o inerzia da parte della Commissione bensì ad una

situazione di incertezza e di poca chiarezza che si è determinata presso i Ministeri interessati.

Il presidente BONO PARRINO, concludendo il dibattito e convenendo sulla necessità di un rinvio dell'esame, fa presente che, per un più puntuale rispetto delle norme di legge, è auspicabile che il Governo formalizzi la sua posizione al riguardo dello schema di decreto provvedendo a ritirare l'attuale stesura che, per i motivi da più parti sottolineati, si presenta incompleta e carente.

La Commissione conviene infine sul rinvio del seguito dell'esame dello schema di decreto, come proposto dal Governo.

La seduta termina alle ore 11,15.

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

40ª Seduta

Presidenza del Presidente
ABIS*La seduta inizia alle ore 10,25.***IN SEDE CONSULTIVA**

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di Handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi (721)
(Parere alla 12ª Commissione. Parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente ABIS facendo presente che dopo che in data 11 novembre 1992 è stato trasmesso parere favorevole sul testo, la Commissione di merito ha inviato due emendamenti. Quello 1.6 è di analogo contenuto all'emendamento 1.18 presentato sul precedente decreto-legge e sul quale la Commissione si era espressa il 28 ottobre 1992 in senso contrario, per mancanza di copertura. L'emendamento 1.14 poi mira a far slittare di un anno l'opzione per il tempo pieno nel servizio sanitario nazionale. Propone pertanto di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, sull'emendamento 1.6.

Concorda la Commissione.

Differimento di termini previsti da disposizioni legislativi, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici (624)
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ABIS precisa che è sopravvenuto il parere favorevole sull'utilizzo in difformità da parte dell'8ª Commissione permanente. Pur

non essendo pervenuto analogo parere da parte della 7ª Commissione, propone di trasmettere un parere favorevole sul provvedimento, a condizione che sia approvato l'emendamento prospettato dal Tesoro relativamente alla copertura degli oneri per l'anno 1993, che sono posti a carico dell'accantonamento di fondo speciale della legge finanziaria 1993 per la parte in conto capitale relativa al Ministero dei beni culturali. Nel caso in cui tale accantonamento risulti modificato, sarà cura del ramo del Parlamento che approverà definitivamente il disegno di legge, operare per la modifica della clausola di copertura.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie (641)

(Parere all'Assemblea. Parere contrario)

Su proposta del presidente ABIS la Commissione concorda di trasmettere un parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.6, 2.7 e 2.0.1, che potrebbero portare minor gettito, mentre non ha nulla da osservare sugli altri emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione (739), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Parere in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il Presidente ABIS osservando che il provvedimento, relativo all'immissione nella pubblica amministrazione di 1.500 unità di personale cassintegrato, pur non recando clausola di copertura, non provoca ulteriori spese e non lede la normativa esistente in materia di limitazione alle nuove immissioni in ruolo nelle pubbliche amministrazioni. Le parti aggiunte dalla Camera dei deputati non dovrebbero provocare contrarietà per mancanza di copertura, perchè nella sostanza, pur utilizzando capitoli di bilancio in conto capitale, perseguono la stessa finalità cui sono riferiti detti capitoli. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole sul testo e contrario sull'articolo 1, per la parte relativa all'istituzione di commissioni e sugli articoli 2-bis e 2-ter.

Quanto agli emendamenti, di essi provocano maggiori oneri quelli 1.2, 2-bis-1 e 2-bis-2.

Ricorda poi che il Tesoro ha confermato la neutralità sul piano finanziario dell'articolo 1, mentre, circa l'articolo 1-bis si tratta di una facoltà che, non introducendo un obbligo, può essere esercitata unicamente in presenza di risorse finanziarie disponibili, senza determinare ulteriori oneri a carico del settore pubblico allargato. Il Tesoro è poi contrario alle parti modificate dalla Camera dell'articolo 1, agli articoli 2-bis e 2-ter.

Il senatore SPOSETTI osserva che la contrarietà sulle parti del testo e sugli emendamenti sopra citati deve essere qualificata dalla mancanza di copertura, richiamando l'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente ABIS ritiene che tale richiamo non debba essere operato.

Conclusivamente la Commissione concorda di trasmettere un parere favorevole sul testo e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sulla parte dell'articolo 1 relativa all'istituzione di Commissioni, sugli articoli 2-bis e 2-ter e sugli emendamenti 1.2, 2-bis-1 e 2-bis-2, sui quali il parere è contrario per mancanza di copertura.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 5ª, 11º)

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario alla deliberazione assunta dalla Conferenza dei Capigruppo del Senato che ha deciso la discussione abbinata del disegno di legge n. 776, concernente il provvedimento collegato in materia di finanza pubblica, con la legge finanziaria e il bilancio.

Il presidente ABIS precisa che tale decisione è stata assunta dalla Conferenza dei Capigruppo e concerne l'esame del provvedimento in Assemblea.

La seduta termina alle ore 11,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

33^a Seduta*Presidenza del Presidente*
FORTE*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.**La seduta inizia alle ore 10.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della delega di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 per il recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività bancaria e il suo esercizio» predisposto in attuazione degli articoli 1 e 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142

(Parere al Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142) (Esame e rinvio)

(R 144 0 03, C 6^a, 1^o)

Il relatore CUSUMANO riferisce alla Commissione sullo schema di decreto delegato in titolo, il quale è stato adottato dal Governo in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria per il 1991 (n. 142 del 19 febbraio 1992) al fine di recepire nell'ordinamento italiano la seconda direttiva di coordinamento bancario (89/646/CEE). Il decreto legislativo presenta un apprezzabile assetto di organicità, essendo destinato a costituire l'unica guida legislativa per le banche comunitarie che intendano operare nel nostro Paese, fino a quando non sarà attuata una sistemazione definitiva della normativa in sede di redazione del testo unico della legislazione creditizia, previsto nell'articolo 25 della legge delega.

Particolarmente rilevanti sono i principi generali di delega implicitamente ricavabili dalla direttiva, richiamati nella parte introduttiva dell'articolo 2. In posizione preminente si pone il principio della convergenza degli ordinamenti che, in base alla più recente strategia comunitaria, va perseguito tramite l'armonizzazione minimale e il mutuo riconoscimento, essendo finalizzato a promuovere la parità concorrenziale di tutti gli enti creditizi operanti nel mercato unico. Ne sono corollari altri principi, in primo luogo la despecializzazione

istituzionale che è collegata alla natura imprenditoriale dell'attività bancaria, affermata nella prima direttiva di coordinamento bancario e ribadita nella seconda; il legislatore nazionale, con la legge n. 218 del 1990, ha in realtà già fatto proprio questo principio, manifestando una preferenza per le soluzioni strutturali di natura privatistica. In sostanza, la direttiva delinea un mercato in cui le banche possono effettuare tutti i servizi finanziari, lasciando rimessa l'eventuale scelta di specializzare la propria attività alla libertà economica dei singoli imprenditori, in sede di valutazione delle concrete opportunità operative offerte dal mercato. Il secondo principio fondamentale è il rafforzamento dei poteri di vigilanza delle autorità creditizie, per fronteggiare la maggiore responsabilità nei confronti dei *partners* comunitari, derivante dall'applicazione del principio del «*home country control*».

Le più rilevanti innovazioni introdotte dallo schema di decreto legislativo riguardano: la definizione della riserva dell'attività bancaria, con importanti ampliamenti della possibilità di raccolta diretta da parte delle imprese industriali e commerciali; il riconoscimento della banca universale accanto al modello polifunzionale; il superamento della distinzione tra le banche ordinarie e gli istituti di credito speciale; la disciplina delle partecipazioni al capitale degli enti creditizi; l'estensione a tutti gli enti creditizi della possibilità di erogare crediti agevolati; l'ammodernamento delle norme disciplinanti le banche costituite in forma cooperativa.

La disciplina proposta conferma la definizione di attività bancaria come esercizio congiunto della raccolta di risparmio fra il pubblico e dell'erogazione del credito: la deroga principale alla riserva della raccolta di risparmio presso il pubblico, consiste nel consentire alle imprese con titoli negoziati sul mercato regolamentato di emettere titoli le cui caratteristiche saranno individuate dal CICR. Con riferimento alle attività regolate da leggi speciali, è poi previsto che tutti gli enti creditizi statutariamente abilitati, possano esercitare le attività di credito a media e lunga scadenza; alla generalità degli operatori è inoltre estesa la possibilità di erogare crediti agevolati.

Nell'ambito delle disposizioni di razionalizzazione e snellimento procedurale, vanno segnalati: il rilascio da parte della Banca d'Italia per l'accesso all'attività bancaria di un'unica autorizzazione; la costituzione di nuovi enti creditizi solo in forma di società per azioni o di società cooperativa a responsabilità limitata; il rinvio alla normativa secondaria della determinazione dei requisiti di onorabilità dei soci e di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali.

Viene poi portato a compimento il processo di liberalizzazione degli insediamenti bancari, prevedendo anche per le banche comunitarie la libera apertura di sportelli nel territorio nazionale, affermando esplicitamente la vigenza nei loro confronti delle disposizioni sulla trasparenza e la lotta al riciclaggio, nonché ogni altra norma a carattere inderogabile.

Lo schema di decreto legislativo affronta anche il problema di coordinare, in materia di proprietà degli enti creditizi, la legge n. 287 del 1990, ispirata al principio di separatezza tra banca ed industria, e la normativa comunitaria la quale, pur essendo fondata sul modello della banca mista, riconosce alle autorità di vigilanza un generale potere

discrezionale nel valutare la qualità degli azionisti. In particolare, il decreto prevede che la Banca d'Italia possa negare l'autorizzazione alla partecipazione al capitale degli enti creditizi ove ritenga che la qualità degli azionisti non garantisca una gestione sana e prudente; demanda alla normativa secondaria la fissazione delle soglie partecipative; modifica la nozione di controllo di cui alla citata legge n. 287, escludendo l'ipotesi di più controllanti mediante patto di sindacato.

In materia di vigilanza informativa, ispettiva e regolamentare, il decreto non introduce sostanziali modifiche alla previgente disciplina, ma conferisce maggiore chiarezza e sistematicità alle fonti normative dei poteri di controllo; è comunque rimesso in via esclusiva alla Banca d'Italia un potere di intervento sugli statuti di tutti gli enti creditizi. Il decreto disciplina poi la normativa sulle fusioni, le scissioni e la cessione di attività, considerato che le operazioni di ristrutturazione organizzativa rappresentano una delle possibili modalità per attuare il principio della despecializzazione; risultano inoltre migliorate l'efficacia e la tempestività dell'amministrazione straordinaria, prevedendosi che il relativo decreto di gestione venga assunto direttamente dal Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia.

In tema di sanzioni amministrative, si prevede che i decreti di irrogazione siano assunti direttamente dal Ministro del tesoro, con l'osservanza di un limite massimo per l'importo delle pene pecuniarie (100 milioni); nella materia penale è stata introdotta una norma contravvenzionale diretta a reprimere il cosiddetto «falso interno» da parte del dipendente infedele, nonché la sanzionabilità dei comportamenti posti in essere da ogni intermediario che ostacolino l'esercizio della funzione di vigilanza; l'abusiva raccolta di risparmio viene poi sanzionata con una nuova figura contravvenzionale ed è infine sancito il divieto dell'abuso di denominazioni bancarie anche attraverso l'utilizzo di termini stranieri.

Con riguardo alle banche popolari, vengono riaffermati la natura di società cooperativa a responsabilità limitata ed i limiti del possesso azionario, pur prevedendosi la possibilità di trasformazione in società per azioni.

Per le casse rurali ed artigiane, che vengono denominate «casse di credito cooperativo», viene proposto un ammodernamento della regolamentazione, al fine di porle in condizione di parità con gli altri operatori; in particolare, la regolamentazione delle operazioni attive e passive è oggetto di ampia delegificazione, la determinazione delle possibilità operative e della competenza territoriale è rimessa agli statuti, viene eliminata la previsione della speciale riserva in titoli, che ha finora giustificato l'esonero di tali istituti dall'obbligo di riserva obbligatoria.

In tema di privatizzazione della proprietà delle società per azioni risultanti dai processi di ristrutturazione della banche pubbliche, è attribuito al Ministro del tesoro il potere di impartire alle fondazioni conferenti direttive volte a promuovere la cessione del pacchetto di maggioranza delle società bancarie; nella fase di indirizzo, il procedimento comporta la partecipazione del Consiglio dei ministri e delle competenti Commissioni parlamentari.

In relazione al previsto rafforzamento dei poteri di controllo, si è poi prevista l'applicazione alla vigilanza delle disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, in quanto compatibili.

Per accelerare i processi di adeguamento all'ordinamento comunitario, le autorità creditizie vengono infine abilitate a recepire direttamente, in via amministrativa, le modifiche che saranno apportate alla seconda direttiva con la procedura semplificata di cui all'articolo 22 della direttiva stessa.

Nel condividere le linee di impostazione dello schema di decreto legislativo, il relatore prospetta l'opportunità di integrare la definizione di «ente creditizio comunitario» precisando che sia la sede legale, sia l'amministrazione centrale, devono essere situate in uno stesso Stato comunitario; di escludere l'applicazione agli enti creditizi dell'articolo 21 della legge n. 281 del 1985 che sottopone le emissioni obbligazionarie di importo superiore a 10 miliardi all'autorizzazione del Ministro del tesoro; di riformulare il comma 1 degli articoli 5 e 6 in modo da eliminare la sensazione che negli statuti debbano essere espressamente elencate tutte le attività svolte dagli enti creditizi. Il relatore formula quindi altre osservazioni con riferimento all'articolo 27, che dovrebbe riconoscere ai commissari straordinari, quando siano più di uno, la facoltà di delegare determinati poteri di uno di essi; all'articolo 41, nell'ambito del quale dovrebbe essere prevista la sottoposizione a specifica autorizzazione della Banca d'Italia della trasformazione di una banca popolare in società per azioni; all'articolo 42, che prevede un termine forse troppo breve per l'adeguamento delle casse alla nuova regolamentazione; all'articolo 45, il quale non indica quali disposizioni di principio sono inderogabili dalle leggi regionali. Nel segnalare altresì l'opportunità di individuare la data di entrata in vigore del decreto nel 1° gennaio 1993, in coincidenza con il termine previsto per il recepimento della seconda direttiva, il relatore conclude auspicando che in armonia con la definizione di attività bancaria, si valuti la possibilità di avviare ad estinzione taluni organismi di dimensioni assai ridotte che si limitano ad erogare finanziamenti (casse comunali di credito agrario, monti di crediti su pegno di seconda categoria) e di dichiarare applicabile alle agenzie di prestito su pegno la legge n. 197 del 1991, in materia di intermediari operanti nel settore finanziario.

Si apre un dibattito di ordine procedurale.

Il senatore VISCO propone di svolgere audizioni informative della Banca d'Italia, della CONSOB e della Confindustria; propone altresì di costituire, dopo avere esaurito il dibattito generale, un gruppo informale per l'esame degli articoli al fine di pervenire all'elaborazione di un parere articolato, possibilmente condiviso da tutti i Gruppi.

Il presidente FORTE, nel comunicare di avere acquisito gli esiti delle audizioni già effettuate presso la Camera dei deputati, prospetta l'opportunità di non diluire eccessivamente i tempi dell'esame dello schema di decreto. Al riguardo ricorda infatti che, sebbene sia già stata chiesta ed ottenuta una proroga dei termini per l'espressione del parere,

l'esame dovrebbe comunque concludersi la settimana prossima, prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Il senatore GAROFALO, nel concordare con il Presidente in ordine alla ristrettezza dei tempi a disposizione, rileva che la CONSOB e la Confindustria non sono state audite presso la Camera dei deputati.

Il presidente FORTE propone quindi di procedere all'audizione, in via informale, della sola CONSOB, per evitare di dover allargare, al limite, il campo delle audizioni agli organi rappresentativi delle varie categorie economiche. Accogliendo la proposta sulla costituzione del gruppo informale, invita poi i Gruppi a designare i propri rappresentanti.

Concordano con l'avviso del Presidente i senatori LEONARDI, SCHEDEA, FERRARA Vito e RONZANI.

Si apre il dibattito generale.

Interviene il senatore VISCO il quale, sottolineata in via preliminare l'esistenza di disposizioni che a suo avviso superano l'ambito della delega o addirittura l'ambito della materia trattata dalla direttiva, fa presente che tale circostanza, pur non configurando formalmente un eccesso di delega, pone senz'altro un problema di correttezza di rapporti tra Governo e Parlamento.

Espresso in linea di massima un giudizio di apprezzamento sullo schema di decreto, si sofferma sull'opportunità di un approccio molto prudente alla possibilità aperta dalla direttiva di accogliere il modello di banca universale. Al riguardo, segnala infatti il rischio di un pregiudizio all'efficienza di funzionamento dei mercati finanziari, rischio tenuto ben presente negli ultimi tempi in molti ordinamenti stranieri i quali o stanno orientandosi verso il gruppo polifunzionale come gli Stati Uniti e il Giappone, o vanno sperimentando, di fatto, forme di specializzazione molto pronunciata, come la Gran Bretagna; la stessa Germania sta costituendo o acquisendo all'estero società di intermediazione mobiliare, a riprova del fatto che tali attività richiedono professionalità specifiche maturate nell'ambito di una lunga esperienza.

Soffermandosi quindi su taluni questioni di merito, il senatore Visco si dichiara, in linea di principio, favorevole alla delegificazione proposta dal Governo, ma prospetta nel contempo l'esigenza di valutare più attentamente le modalità con cui viene attuata la delegificazione stessa, a favore di un più accentuato intervento della Banca d'Italia, le quali modalità prevedono troppo frequentemente una responsabilità del CICR e non quella del Ministro del tesoro, in alcuni casi più opportuna. Per quanto riguarda l'articolo 3, ed in particolare le deroghe alla riserva di raccolta del risparmio in esso previste, afferma che la possibilità, esplicitamente prevista nella relazione, di superare anche i limiti fissati dal codice civile in materia di emissioni obbligazionarie, comporta il rischio di creare un *leverage* troppo alto per le imprese italiane, già eccessivamente indebitate; occorrerebbe, a suo avviso, individuare una soluzione alternativa che, da una parte, ponga dei limiti all'indebitamen-

to, dall'altro elimini la possibilità di discriminazioni tra le varie imprese. Esprime poi il dubbio che i poteri di controllo della Banca d'Italia e del CICR possa estendersi di fatto a tutta la finanza aziendale; tale estensione, mentre probabilmente va al di là dello stesso intento del legislatore delegante, il quale probabilmente si poneva solo l'obiettivo di limitare la raccolta di capitali di debito, non pone nemmeno al riparo dal rischio di truffe o speculazioni finanziarie, dal momento che in una economia di mercato la tutela del risparmiatore può essere più efficacemente perseguita con meccanismi di trasparenza delle informazioni, anziché con vincoli normativi attinenti la fase di avvio dell'attività. Nel sottolineare l'esigenza di salvaguardare, nell'ambito dell'articolo 7, il mantenimento dei termini previsti al comma 11 dell'articolo 9 della legge n. 1 del 1991, in materia di rilascio di atti da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, prospetta l'utilità di estendere il regime di pubblicità previsto per le delibere del CICR a tutta la materia oggetto del decreto. Sollecita quindi il Governo a chiarire quali disposizioni risultino abrogate per incompatibilità con l'articolo 8 in materia di segreto di ufficio e collaborazione tra autorità; in particolare, è interessato a conoscere se rimanga in vita la norma secondo cui gli organismi di controllo sono tenuti a comunicare alla Guardia di finanza i reati fiscali scoperti nell'esercizio delle proprie funzioni. Sottolineata poi l'estraneità delle materie di cui agli articoli 16 e 19 afferma che, a suo avviso, gli articoli 21 e 22 conferiscono alla Banca d'Italia poteri in tema di vigilanza non correlati con i rischi che essi intendono evitare. Riservandosi osservazioni più specifiche in sede di gruppo informale, prospetta la necessità di prevedere la trasmissione di una relazione annuale da parte della Banca d'Italia al Parlamento in materia di vigilanza; analogamente propone di prevedere un coinvolgimento del Parlamento nell'ambito dell'articolo 44 che affida al Ministro del tesoro, al CIPE ed alla Banca d'Italia il recepimento diretto delle modifiche che saranno apportate alla seconda direttiva bancaria. Chiedendo poi al Governo di chiarire se l'articolo 38, relativo all'aggiotaggio bancario, mantenga comunque in vita la legge sull'*insider trading*, conclude sollecitando l'indicazione, in sede di disposizioni finali, delle norme che non risultano abrogate dal decreto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Adeguamento alle direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE, del 28 marzo 1983, come modificate, rispettivamente, dalle direttive 88/331/CEE, del 13 giugno 1988, e 89/604/CEE, del 23 novembre 1989, concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni (647), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta 10 novembre.

Il presidente FORTE fa presente che non sono stati presentati emendamenti e che per l'emissione dei pareri non pervenuti, risultano ormai scaduti i termini regolamentari.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, con il parere favorevole del rappresentante del Governo è posto in votazione ed approvato il provvedimento nel suo articolo unico, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 11,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

26^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Jervolino Russo e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Luigi Rossi Bernardi, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

La seduta inizia alle ore 9,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del diritto comunitario nelle materie dell'istruzione pubblica, dei beni culturali, della ricerca scientifica, dello spettacolo e dello sport - profili amministrativi ed organizzativi: audizione del Presidente del CNR

(R 48, C 7^a, 1^o)

Il PRESIDENTE rivolge parole di benvenuto al Presidente del CNR e ringrazia per la sollecita risposta al questionario sul ruolo dell'Ente nelle attività di ricerca comunitarie.

Il presidente ROSSI BERNARDI delinea preliminarmente la struttura e l'attività di ricerca svolta dal CNR. L'Ente si occupa della ricerca interna attraverso 300 istituti e centri di ricerca distribuiti su tutto il territorio nazionale che impegnano 7 mila ricercatori. Inoltre viene svolta una importante funzione di agenzia verso l'esterno attraverso la quale il CNR finanzia l'intero sistema di ricerca italiano con 5 mila contratti che raggiungono circa 28 mila ricercatori italiani. L'Ente, poi, si occupa di progetti finalizzati particolarmente rilevanti per lo sviluppo culturale ed economico del Paese e dell'attività di ricerca internazionale. Specie negli ultimi anni si è inoltre fortemente dato impulso allo sviluppo dell'attività del CNR nelle regioni meridionali.

Il CNR è un Ente anomalo nel panorama italiano infatti tutti i ricercatori italiani eleggono loro rappresentanti nei 15 Comitanti nazionali di consulenza i cui presidenti insieme con il presidente dell'Ente, nominato dal Governo, compongono il Consiglio di Presidenza, che ha compiti di indirizzo e di valutazione della ricerca. Nel Consiglio di Amministrazione siedono anche il Governatore della Banca d'Italia e il Segretario Generale per la Programmazione Economica.

Il finanziamento pubblico al CNR è pari a 1.090 miliardi a fronte di un bilancio complessivo di circa 1.350 miliardi. Il *gap* delle risorse viene in parte finanziato attraverso l'acquisizione di commesse e in parte costituisce il passivo di bilancio dell'Ente causa di un periodico slittamento dei programmi annuali di ricerca. Le risorse destinate all'attività di ricerca ammontano a circa 300 miliardi, mentre quelle per i progetti finalizzati sono pari a circa 263 miliardi.

I risultati dell'attività dell'Ente si sono fortemente rafforzati dal 1985 ad oggi, tanto che i lavori pubblicati su riviste internazionali sono passati da 2.500 a 4.200 circa, i contratti della CEE da 15 a 171, le attività commissionate da amministrazioni pubbliche da un ammontare pari a 5 miliardi a 70 miliardi ed infine il CNR ha incrementato considerevolmente la sua partecipazione al progetto Eureka.

Il CNR sta anche completando la creazione di aree di ricerca che permettano uno scambio alla pari con i ricercatori degli altri Paesi, alle quali sarà attribuita una autonomia amministrativa, riservando alla sede centrale poteri di indirizzo e controllo. Tutti i risultati raggiunti e i progetti finanziati sono reperibili nella banca dati elettronica realizzata dal CNR che ha una posizione di *leadership* nella diffusione dei dati della ricerca, tanto che sta svolgendo attività di consulenza verso gli Stati Uniti e il Giappone.

Il presidente Rossi Bernardi si sofferma poi sul ruolo della ricerca italiana in campo internazionale, rilevando la particolare attenzione che è stata sempre posta nei rapporti internazionali, specie con gli Stati Uniti d'America. Successivamente si è sviluppata la collaborazione con i paesi della CEE, la quale ha promosso con una serie di progetti-quadro, la programmazione della ricerca in sede europea. Il mondo della ricerca italiana ha partecipato a questo sviluppo con interesse, tanto che i vertici del settore della ricerca europea sono italiani. Se quindi i rapporti di collaborazione nel campo della ricerca con la CEE sono divenuti sempre più importanti non si può ridurre, ad avviso del CNR, il legame con gli Stati Uniti d'America e soprattutto occorre sviluppare i rapporti con i paesi emergenti dell'Asia e con il Giappone, anche al fine di assumere un ruolo più efficace in ambito europeo. Attualmente la metà degli scambi internazionali tra ricercatori avviene con gli Stati Uniti d'America, ma il mondo della ricerca italiana guarda con interesse allo sviluppo dei rapporti con i Paesi dell'Est, nei quali l'Italia potrà svolgere tanto più efficacemente una politica di penetrazione di tipo economico quanto più stretti diverranno i rapporti tra ricercatori. Finora purtroppo queste prospettive di sviluppo della ricerca italiana non sono state comprese fino in fondo a causa della carenza di risorse finanziarie ma anche di un non perfetto collegamento tra mondo della ricerca e mondo industriale.

Riguardo poi ai progetti comunitari per la ricerca, occorre incrementare la partecipazione italiana poichè, al di là delle ricadute finanziarie, permette la creazione di proficui rapporti di collaborazione tra ricercatori, con importanti effetti sul livello della ricerca interna.

I rapporti tra regioni e CNR sono ancora deficitari e andrebbero invece sviluppati per permettere l'acquisizione di risorse comunitarie. In questo ambito il CNR, in collaborazione con la regione Campania, ha ottenuto un finanziamento di 53 miliardi per la realizzazione di un

programma di informatizzazione, con un'attività di programmazione durata appena tre mesi.

Il Presidente del CNR lamenta poi la scarsa attenzione verso il sistema scientifico nazionale che si sostanzia in una riduzione continua delle risorse ad esso attribuite. Gli effetti di questa politica sono purtroppo evidenti nel confronto tra l'Italia e quei Paesi che pongono la ricerca scientifica e lo sviluppo delle tecnologie tra le priorità degli interventi governativi.

Infine il Presidente lamenta le difficoltà che il CNR incontra per la realizzazione dei progetti nelle aree meridionali del Paese.

I senatori pongono quesiti.

Il senatore BISCARDI ritiene fondamentale per lo sviluppo della ricerca in Italia una revisione dei sistemi di selezione e di accesso al settore da parte dei ricercatori che a suo avviso soffre di un rapporto troppo esclusivo tra università ed enti di ricerca.

In ordine poi ai problemi del Mezzogiorno chiede se il CNR abbia valutato le prospettive di sviluppo della ricerca nella regione Molise. Chiede inoltre notizie sulle collaborazioni tra l'Ente e le regioni in materia di formazione professionale.

Infine sarebbe interessante sapere se le attività del CNR hanno subito un ridimensionamento a causa della riduzione del finanziamento pubblico.

La senatrice ALBERICI chiede le valutazioni del CNR circa il rapporto OCSE sulla ricerca che dà un giudizio non lusinghiero del sistema ricerca in Italia. Chiede inoltre quali siano stati gli effetti sull'attività del CNR dell'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica. Sarebbe poi interessante conoscere le valutazioni dell'Ente circa il rapporto tra ricerca, innovazione tecnologica e occupazione. Chiede infine quali determinazioni intenda assumere il Consiglio di Presidenza dell'Ente circa il rinnovo dei Comitati nazionali di consulenza.

La senatrice ZILLI chiede una valutazione circa l'entità delle risorse attribuite alla ricerca e sull'individuazione di priorità nel settore necessaria in un momento di difficile congiuntura economica. Chiede inoltre notizie sui progetti di ricerca avviati nel Mezzogiorno con i finanziamenti previsti dalla legge n. 64.

Il senatore CANNARIATO esprime riserve sul sistema di selezione dei ricercatori in Italia che non sempre premia le capacità individuali. Lamenta poi lo scarso interesse delle Amministrazioni regionali meridionali per lo sviluppo della ricerca come dimostrato dalle difficoltà finanziarie in cui si dibatte il centro di ricerca del CNR di Monreale. Auspica poi un maggiore impegno dell'Ente nella formazione professionale.

Il presidente ROSSI BERNARDI rispondendo al senatore Biscardi fa presente che una recente indagine ha rivelato un notevole interesse

dei giovani verso la ricerca. In effetti è molto difficile emergere in questo settore governato da regole non scritte che impongono uno stretto collegamento tra maestro e allievo. Il CNR ha comunque posto in essere iniziative per facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo della ricerca, sia attribuendo ai ricercatori universitari una rappresentanza nei Comitati di consulenza che abolendo l'intermediazione del professore universitario per la presentazione dei progetti di ricerca. Inoltre è stata avviata una politica di crediti per permettere ai giovani di utilizzare le strutture degli istituti del CNR per realizzare i loro progetti di ricerca. Infine negli ultimi anni sono state attribuite 4.900 borse di studio.

Riguardo poi alla presenza del CNR nel Molise e nella Basilicata informa che recentemente è stato realizzato un nuovo centro di ricerca presso Potenza e che è in via di definizione un accordo con la regione Molise per realizzarne uno analogo nella provincia di Isernia. Più in generale il rapporto tra regioni e CNR non è sempre soddisfacente.

Rispondendo alla senatrice Alberici, il presidente Rossi Bernardi informa di aver contestato formalmente il rapporto OCSE che dà a suo avviso un quadro non del tutto veritiero del sistema di ricerca italiano. In effetti il rapporto tra investimenti e produttività del sistema italiano corrisponde a quello degli Stati Uniti, della Germania e della Francia: il divario va ricercato piuttosto nell'entità delle risorse che vengono destinate alla ricerca, che per l'Italia è dieci volte inferiore a quello dei suddetti Paesi.

Il CNR e più in generale il mondo della ricerca ha subito un ridimensionamento del proprio ruolo, in conseguenza dell'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Infatti le esigenze della ricerca sono state spesso subordinate a quelle dell'università, tanto che il finanziamento pubblico del CNR ha subito una riduzione progressiva.

Il rapporto tra ricerca e occupazione costituisce una questione fondamentale nella politica della ricerca. Lo sviluppo delle tecnologie più avanzate produce inevitabilmente una riduzione dell'occupazione, che deve essere compensata con la promozione di settori alternativi quali quello turistico, informatico, artigianale e alimentare nei quali la presenza dell'uomo è ancora estremamente importante.

Rispondendo alla senatrice Zilli il presidente Rossi Bernardi riconosce la difficoltà di individuare priorità nella ricerca, del resto per il settore è più importante il riconoscimento del ruolo svolto che la stessa entità delle risorse attribuite.

Rispondendo infine al senatore Cannariato riconosce la difficoltà per i giovani di accedere al settore della ricerca, pur se il CNR ha posto in essere iniziative che lo facilitino. Riguardo alla formazione professionale, l'Ente ha interesse ad una collaborazione più stretta con le regioni per valorizzare realmente le risorse umane. Pur conoscendo la difficile situazione finanziaria del CRES di Monreale, deve rilevare che la regione Sicilia è l'unica che abbia siglato una convenzione per lo sviluppo della ricerca scientifica.

In conclusione il presidente del CNR informa che il Consiglio di Presidenza dell'Ente ha formalmente chiesto al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di bandire le elezioni per il rinnovo dei Comitati di consulenza.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Rossi Bernardi e rinvia il seguito dell'indagine.

MATERIE DI COMPETENZA

Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sullo stato di attuazione della riforma della scuola elementare

(R 50 0 01, C 7^a, 1^o)

Il presidente ZECCHINO dà la parola al ministro della pubblica istruzione, onorevole Rosa Jervolino Russo perchè fornisca alla Commissione le notizie e le valutazioni richieste nel corso della seduta del 4 novembre.

Il ministro JERVOLINO RUSSO fornisce in primo luogo ragguagli sulla consistenza degli organici dichiarando che il «consolidato» nazionale risulta composto da 264.904 posti; tale cifra è rimasta sostanzialmente inalterata per effetto del *turn over* secondo il quale i 14.145 posti risultati vacanti a causa dei normali pensionamenti sono stati ricoperti interamente. Dichiarata che tale operazione non ha nociuto alle esigenze degli alunni portatori di *handicap*, per i quali il rapporto di 1/4 è anzi leggermente migliorato. Con riferimento ai problemi della nuova organizzazione modulare nelle attuali condizioni del patrimonio edilizio, afferma che con la legge finanziaria per il 1993 è stato previsto lo sblocco della concessione dei mutui per l'edilizia scolastica con autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti (a norma della legge n. 430 del 1991), a concedere mutui per l'edilizia scolastica per un ammontare complessivo di 1.500 miliardi. Precisa che la nomina dei commissari *ad acta*, prevista da quella legge per le inadempienze delle regioni, non è stata effettuata non essendosi configurata ancora la fattispecie ipotizzata dalla legge. Il ministro della pubblica istruzione ha comunque intenzione, una volta intervenuta l'approvazione della legge finanziaria, a sollecitare al ministro per gli affari regionali la convocazione della conferenza Stato-regioni per promuovere da parte regionale l'approntamento dei piani di ripartizione. Ulteriori finanziamenti il ministro ha ottenuto nella legge finanziaria per un importo di 50 miliardi.

Il Ministro della pubblica istruzione prosegue fornendo dati relativi alla provincia ed al comune di Napoli rilevando che l'espansione della nuova organizzazione ha comportato, in alcune scuole carenti di aule, il confinamento in turni pomeridiani delle classi non modulari e l'adozione dell'orario compatto antimeridiano. Non nasconde che ci si trova di fronte ad una situazione di obiettiva difficoltà, nella quale va inquadrato l'episodio dei 60 direttori didattici della scuola elementare di Napoli che hanno inviato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Il ministro Jervolino Russo prosegue affermando che il problema della secondarizzazione della scuola primaria è avvertito, pur essendo chiari i termini che distinguono la scuola elementare dalla scuola secondaria, pur all'interno del sistema educativo di base. Nella nuova organizzazione dell'insegnamento la mobilità dei docenti e pertanto la rotazione degli stessi all'interno dei singoli moduli esigono una

particolare attenzione nella gestione delle scuole e nell'assegnazione degli insegnanti alle classi ed ai singoli ambiti. Circa il problema dell'insegnante prevalente, il Ministero non dispone al momento di un quadro completo della situazione ma ha predisposto una verifica puntuale dell'applicazione avuta dalla norma. Sulla base di alcuni parziali riferimenti sembra che in realtà la frequenza di un insegnante prevalente all'interno dei moduli con classi di primo ciclo sia limitata. Per una completa valutazione di sintesi sarà necessario attendere l'analisi dei dati che verranno raccolti con la «scheda di plesso» già inviata con circolare ministeriale. Tale rilevamento consentirà una lettura dettagliata del nuovo modo di «fare scuola» nella scuola elementare. Da tale rilevazione si attendono anche dati completi per valutare l'applicazione dell'articolo 9, comma 5, della legge n. 148 del 1990. Per quanto riguarda infine l'organizzazione del «tempo scuola», il Ministero dispone di alcuni dati parziali dai quali si evince che su 935 moduli analizzati il 54 per cento ha un orario settimanale di 27 ore, il 13 per cento opera su 5 giorni ed il 51 per cento prevede attività didattiche antimeridiane e pomeridiane.

Il Ministro della pubblica istruzione tratta quindi il problema della lingua straniera affermando che occorre tener conto che nel medio periodo l'obiettivo da perseguire è quello di poter disporre di un insegnante in ogni modulo: il fabbisogno di docenti a questo riguardo, perchè possa essere garantito con continuità l'insegnamento, è elevato per via della mobilità e del *turn over* dei docenti. Questo spiega la necessità di circa 71 mila docenti indicati nella relazione per la messa a regime. Il Ministro fornisce quindi elementi conoscitivi per gli anni 1991 e 1992 relativamente ai fondi per l'aggiornamento. La somma attualmente disponibile, di circa 7 miliardi, sarà utilizzata per la formazione in lingua straniera per i docenti di scuola elementare, per il programma nazionale di formazione in servizio per i direttori didattici, per le azioni formative per i docenti.

Il Ministro dichiara quindi che è stato predisposto da parte dell'Amministrazione uno strumento di informazione per le famiglie, che verrà pubblicato in 500 mila copie; si va inoltre impostando un sondaggio da condurre tra le famiglie in modo da cogliere il livello di informazione che esiste sulla riforma ed il grado di accettazione che la nuova organizzazione ha creato. Inoltre al fine di mettere l'Amministrazione in grado di conoscere lo sviluppo della riforma è stata predisposta una scheda da compilare presso ogni plesso scolastico sulla quale è prevista la registrazione, scegliendo il modulo come unità di analisi, di informazioni relative alle forme organizzative, alla tipologia di organizzazione modulare, all'articolazione del tempo scolastico, all'assegnazione di ambiti disciplinari, ai tempi assegnati alle varie discipline. La politica di rinnovamento, sia dei programmi didattici sia di ordinamento, adottata dalla scuola primaria pur presentando aspetti di unicità e di peculiarità legati alle tradizioni del nostro sistema scolastico, condivide obiettivi e preoccupazioni diffuse a livello dei Paesi della Comunità europea rilevabili nelle politiche educative perseguite nei Paesi occidentali. Per quanto riguarda in particolare l'articolazione del tempo scolastico, in termini di ore settimanali, la scuola primaria italiana si colloca tra i Paesi con maggiore e più esteso tempo scolastico. In

posizione avanzata si trova inoltre il nostro Paese con riferimento all'insegnamento della lingua straniera.

Il Ministro conclude dichiarando che la riforma è un processo la cui fattibilità dipende, dalle capacità attuative dell'Amministrazione ma anche e soprattutto dalle condizioni in cui l'Amministrazione viene posta per poterla attuare.

Dopo brevi parole di ringraziamento del presidente ZECCHINO si svolge un breve dibattito sull'ordine dei lavori nel quale intervengono i senatori ALBERICI, ZOSO e ZILLI.

(A 7, C 7ª, 7º)

Il presidente ZECCHINO dichiara quindi che ulteriori analisi e informazioni potranno essere fornite in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, nel corso del quale il ministro della pubblica istruzione Jervolino Russo potrà essere assistito dal direttore generale dell'istruzione elementare dottor Alfonso Rubinacci. Si potrà quindi considerare esaurita la fase conoscitiva e la Commissione sarà in grado nella prossima seduta di iniziare il dibattito.

La seduta termina alle ore 12,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

40ª Seduta

Presidenza del Presidente

FRANZA

indi del Vice Presidente

FABRIS

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani ed il ministro dell'industria e, ad interim, delle partecipazioni statali Guarino.

La seduta inizia alle ore 9,20.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sulla riforma dell'Amministrazione postale e del Ministero

(R 46 0 03, C 8ª, 8º)

Il presidente FRANZA dà la parola al senatore Pinna allo scopo di meglio precisare i termini della presente audizione.

Il senatore PINNA ricorda che da alcuni articoli di stampa sono state riferite dichiarazioni del Ministro Pagani in ordine ad una ipotesi, già allo studio, di trasformazione dell'amministrazione postale in società per azioni, tanto che risulterebbe già predisposto un documento *ad hoc*. È necessario pertanto che il Ministro chiarisca il punto di vista del Governo al riguardo e, soprattutto, precisi quali sfere di competenze residuerebbero al suo dicastero a seguito della trasformazione in Spa dell'amministrazione postale.

Il Gruppo democratico della sinistra non si oppone, infatti, in linea di principio ad una ipotesi di trasformazione in società per azioni o in ente pubblico economico dell'amministrazione postale, a condizione che sia chiaro il *modus procedendi* e soprattutto che tale operazione non incida pesantemente sui dipendenti dell'amministrazione (a tale proposito, infatti, il sottosegretario per le poste e le telecomunicazioni avrebbe già dichiarato che si imporrebbe un taglio di 50.000 unità).

Il ministro PAGANI chiarisce preliminarmente che ha avuto modo di riferire la sua posizione, prima ancora che alla stampa, innanzi la

competente Commissione parlamentare dell'altro ramo del Parlamento in sede di esame dello stato di previsione della spesa del suo dicastero per il 1993.

Inoltre, non risulta approvato alcun documento in materia; è stata invece semplicemente insediata una commissione paritetica composta da esperti e da funzionari del Ministero, con il compito di fornire, entro il 30 marzo prossimo, precise indicazioni sulle ipotesi di trasformazione. L'eventualità della trasformazione in società per azioni sembra essere preferita nelle opinioni della maggioranza degli operatori, ma ciò non significherebbe comunque privatizzazione *tout court*, bensì, più semplicemente, l'avvio di una nuova concezione più moderna in termini di responsabilizzazione nella gestione del servizio postale.

Dopo aver precisato che il procedimento di trasformazione non verrà comunque avviato senza il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il ministro Pagani fa presente che, per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, occorre migliorare i servizi sia quantitativamente che qualitativamente.

Allo stato, è stata sospesa ogni nuova forma di appalto di servizi, mentre si intende avviare nuove iniziative atte a coinvolgere la grande utenza (posta elettronica, buoni fruttiferi postali, sviluppo della filatelia) allo scopo di migliorare l'immagine dell'amministrazione postale verso l'esterno.

Conclude, condividendo la necessità di rendere l'attività del suo dicastero più agile e snella, riservando ad essa compiti di programmazione e controllo.

Interviene quindi nuovamente il senatore PINNA, il quale, preso atto delle dichiarazioni del Ministro, raccomanda la necessità di definire tempi certi per l'avvio della riforma del Ministero e fa presente che gli affidamenti in concessione risultano sospesi solo a livello nazionale, mentre continuano ad operare in ambiti regionali e locali.

Dopo che il ministro PAGANI ha assicurato che potrà fornire ulteriori precisazioni in sede di esame, ormai prossimo, dei documenti di bilancio, il presidente FRANZA dichiara concluse le comunicazioni.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva (707)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si prosegue l'esame, sospeso il 10 novembre scorso.

Ha la parola il ministro PAGANI, il quale, sciogliendo la riserva da lui espressa nella scorsa seduta, precisa la posizione del Governo in ordine ai rilievi contenuti nella nota della Commissione CEE del 3 novembre 1992.

Per quanto concerne la riserva del 10 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee, afferma che l'Esecutivo non ha alcuna difficoltà a recepire tale indicazione nel provvedimento. Si dichiara

altresi pronto ad inserire espressamente nella legislazione statale il divieto di pubblicità clandestina e il principio secondo cui gli *spot* pubblicitari isolati sono consentiti solo in via eccezionale.

Fa poi presente che l'articolo 11, paragrafo 4, della Direttiva 89/552 consente un intervallo di almeno 20 minuti tra le interruzioni pubblicitarie, ma gli Stati membri hanno facoltà di prevedere condizioni diverse, purchè le proprie trasmissioni non possano essere captate in altri Stati membri. Il Governo italiano ha inteso avvalersi di tale facoltà, avendo adottato le misure idonee ad evitare che i programmi italiani siano irradiati in Francia (unico Stato comunitario confinante).

In materia di interruzioni pubblicitarie nelle opere audiovisive, il ministro Pagani ricorda che i limiti comunitari sono espressamente qualificati come derogabili dall'articolo 20 della Direttiva citata.

La Commissione CEE ha poi lamentato che l'articolo 26, comma 1, della legge Mammi faccia riferimento soltanto alle produzioni cinematografiche comunitarie, mentre l'articolo 4 della Direttiva prevede la riserva per tutti i programmi, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di *teletext*. Tale rilievo appare fondato e il Governo presenterà al Parlamento una idonea proposta di modifica del citato articolo 26.

Quanto all'assunto secondo cui la riserva, di cui all'articolo 26 della legge Mammi, di non meno del 50 per cento del tempo di trasmissione destinato alle opere europee in favore di quelle italiane sarebbe in contrasto con il trattato CEE, il Ministro Pagani giudica l'opinione condivisibile, ma ritiene opportuno attendere una risposta al riguardo da parte del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Per quanto concerne i rilievi mossi al decreto ministeriale n. 439 del 1991, precisa che gli aspetti della disciplina nazionale ritenuti difforni dalla Direttiva sono sostanzialmente i seguenti: possibilità di citare in diversi momenti marchio, prodotti e servizi dello *sponsor*; possibilità di citare marchio, prodotto e servizi dello *sponsor* anche all'interno dei programmi sponsorizzati; possibilità, infine, di inserire in un programma sponsorizzato forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili tra i tipici messaggi di pubblicità tabellare. Al riguardo, benchè alcuni rilievi non siano privi di fondamento, il Ministro fa osservare che la nota della Commissione CEE ha intenzionalmente forzato il disposto dell'articolo 17 della Direttiva, la cui lettera b) si limita a richiedere una chiara riconoscibilità dei programmi sponsorizzati e l'indicazione del nome e del logotipo dello *sponsor* all'inizio e alla fine del programma. La Direttiva, cioè, non stabilisce forme esclusive di indicazione del nome o del logotipo, come vuole far credere la nota, ma si limita ad imporre che il telespettatore sia avvertito della sponsorizzazione del programma. Non risulta, invece, che essa voglia consentire esclusivamente all'inizio e alla fine del programma l'indicazione dello *sponsor*, come ha ritenuto la Commissione, forzando e modificando il testo a vantaggio della sua tesi.

Condivisibile è invece il rilievo in ordine alla previsione dell'articolo 17, lettera c) della Direttiva, secondo il quale i programmi sponsorizzati non devono stimolare all'acquisto o al noleggio di prodotti o servizi dello *sponsor* e di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi. Il Governo

non ha alcuna difficoltà ad inserire nel decreto-legge una norma in tal senso, sia pure con una disposizione di salvaguardia per i contratti in corso, a tutela del principio dell'affidamento. Peraltro, per dare piena attuazione sul punto alla Direttiva, sarà necessario anche abrogare il primo periodo del comma 15 dell'articolo 8 della legge n. 223, in quanto il sistema comunitario non contempla limiti di tempo per i programmi sponsorizzati. Si rende altresì necessario, recependo l'articolo 18 della direttiva, precisare che forme di pubblicità come le offerte dirette al pubblico a fini di vendita di prodotti non devono superare il limite di un'ora giornaliera nelle ipotesi di programmi transfrontalieri.

Peraltro, a tale ultimo riguardo, occorre tener conto che l'articolo 1 lettera d) della Direttiva definisce sponsorizzazione «ogni contributo di una impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o di produzione di opere audiovisive, al finanziamento di programmi televisivi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti». Poiché la definizione di sponsorizzazione non si limita alla promozione del nome o dell'immagine, non può sostenersi che attività dirette alla promozione di prodotti o servizi esulino necessariamente dal concetto di sponsorizzazione. Pertanto, l'apparente antinomia tra l'articolo 1 lettera d) e l'articolo 17 della Direttiva può superarsi solo ammettendo che messaggi finalizzati alla promozione dei prodotti siano consentiti, purchè non coincidano con la pubblicità in senso stretto.

Il Governo, infine, non ritiene che sussistano intenti discriminatori a danno degli altri Paesi comunitari nella disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge Mammi, che obbliga le amministrazioni statali e taluni enti pubblici a destinare, in favore delle emittenti locali, almeno il 25 per cento delle somme stanziare in bilancio per spese pubblicitarie (tale norma, infatti, ha il solo scopo di assicurare un minimo di risorse alle emittenti locali e danneggia, semmai, soprattutto le imprese nazionali che trasmettono su tutto il territorio italiano).

Il ministro Pagani, conclude, quindi, presentando gli emendamenti 3.6, 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4, che considera illustrati con il suo intervento.

Sulle comunicazioni del Ministro, ha luogo un dibattito.

Il senatore FABRIS, osserva che le dichiarazioni rese dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni modificano radicalmente la situazione determinatasi nella scorsa seduta, in quanto il Governo, sciogliendo una sua riserva, avanza oggi proposte emendative che in parte recepiscono anche il contenuto di taluni emendamenti già presentati. Ciò consente, ora, anche al Gruppo democristiano di presentare suoi emendamenti, cosa che finora non aveva fatto proprio perchè i termini della questione non risultano sufficientemente chiari.

Inoltre, giudica in linea di massima condivisibile l'impostazione del Governo, ma ritiene che debba essere comunque approfondita e, a tale riguardo, sarebbe opportuno ascoltare l'opinione autorevole del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Per questi motivi, riterrebbe utile un rinvio dell'esame di non più di una settimana.

Il senatore ROGNONI esprime soddisfazione in quanto gli emendamenti proposti dal Governo appaiono finalmente in linea con la posizione del Gruppo democratico della sinistra, anche se appare eccessiva la proroga al 31 dicembre 1993 della normativa vigente in materia di sponsorizzazioni. Fa poi presente che occorrerebbe precisare che il tetto di affollamento del 20 per cento indicato nell'emendamento 3.0.4 è riferito ai tempi di trasmissione quotidiani.

Pur non essendo contrario agli ulteriori approfondimenti richiesti dal senatore Fabris, auspica che l'iter del provvedimento possa ora procedere celermente.

Il ministro PAGANI giudica opportuno l'approfondimento della materia con il Garante, ma ricorda che l'approvazione del provvedimento è particolarmente urgente, soprattutto per quanto attiene al problema delle risorse finanziarie della RAI.

Rispondendo ad alcuni quesiti posti dalla senatrice MAISANO GRASSI, fa poi presente che secondo la direttiva comunitaria, il programma sponsorizzato non rientra nel computo dei tempi di pubblicità e che, in ordine all'antinomia tra gli articoli 1 e 17 della direttiva, è stata costituita un'apposita commissione di studio. Il decreto n. 439 del 1991, infine, potrà essere modificato, per renderlo conforme alle indicazioni comunitarie, sempre previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il senatore VISIBELLI si dichiara favorevole alla proposta di rinvio del senatore Fabris, in quanto l'impostazione del Governo non appare ancora chiara: in particolare, non si comprende perchè venga proposto un recepimento parziale di talune indicazioni comunitarie, mentre per altre si dovrebbero predisporre ulteriori provvedimenti. Inoltre, appare una ben strana forma di recepimento quella recata dall'emendamento governativo sulle sponsorizzazioni, visto che, con altro apposito emendamento, si dispone la proroga della normativa vigente addirittura sino al 31 dicembre 1993. Del tutto equivoca, infine, risulta la formulazione dell'emendamento 3.0.4, che rischia di consentire la prosecuzione di trasmissione di vendita diretta di prodotti anche da parte di televisioni nazionali, mentre questo servizio dovrebbe essere riservato esclusivamente alle emittenti locali.

Il senatore GIUNTA, ribadita la contrarietà della sua parte politica sulla norma di cui all'articolo 2 del decreto-legge, che consente alla RAI di incrementare le sue entrate senza invece puntare alla razionalizzazione della spesa, prende atto con soddisfazione che il Governo abbia inteso recepire la norma sulle sponsorizzazioni contenuta nella Direttiva comunitaria, atto che numerose forze politiche avevano sollecitato già nelle sedute dedicate ad un precedente decreto-legge.

Evidenzia tuttavia taluni dubbi circa la valutazione delle sponsorizzazioni nell'ambito della trasmissione dei messaggi pubblicitari. Al riguardo il ministro PAGANI fa presente che, al fine di sciogliere i problemi interpretativi posti dalla Direttiva, occorrerà un regolamento di attuazione delle norme legislative. Il senatore GIUNTA prospetta

l'opportunità che le disposizioni vigenti in materia di sponsorizzazioni si applichino fino al 30 giugno e non fino al 31 dicembre 1993.

Il senatore NERLI, espresso apprezzamento per la decisione del Governo nonché per gli intendimenti concernenti il complesso delle questioni poste dal Commissario Bangemann, prospetta l'opportunità che si possano approvare immediatamente gli emendamenti su cui si registra un'ampia convergenza (in particolare l'emendamento 3.6), anticipando eventualmente l'entrata in vigore delle nuove norme sulle sponsorizzazioni al 30 giugno 1993. Prospetta invece l'opportunità di un ulteriore approfondimento sugli emendamenti nn. 3.0.3 e 3.0.4 che il Governo potrebbe ritirare e ripresentare in Assemblea.

Il senatore LIBERATORI fa presente che un eventuale rinvio della discussione può essere finalizzato ad uno svolgimento di un'audizione del Garante; altrimenti a suo avviso esistono le condizioni per procedere nell'ulteriore esame degli emendamenti.

Il senatore SARTORI dichiara di condividere le proposte del senatore Nerli, sottolineando l'opportunità di un ulteriore approfondimento sull'emendamento 3.0.4.

Dopo che il senatore FABRIS ha osservato come la sua proposta non intendesse in alcun modo ostacolare la prosecuzione dell'*iter* e che pertanto non è da interpretarsi come una formale richiesta di rinvio del seguito della discussione, il senatore Pinna fa presente che, dall'approvazione degli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4, deriverebbe l'esclusione dei programmi sponsorizzati dal conteggio del tempo ammissibile per trasmissioni pubblicitarie, nonché l'inserimento di nuove forme di pubblicità che potrebbero consentire l'innalzamento del tetto quotidiano al 20 per cento del tempo di trasmissione. Al riguardo il senatore ROGNONI fa presente che acquisisce estremo rilievo in tale contesto l'applicazione che alla norma dà il Garante; osserva inoltre che a suo avviso la norma di cui l'articolo 18 della Direttiva fa riferimento a ciò che comunemente si possono definire aste televisive, che in nessun modo potranno essere confuse con le sponsorizzazioni.

Il ministro PAGANI dichiara che scopo della Direttiva era proprio quello di porre un limite di trasmissione giornaliera proprio al fenomeno delle aste televisive che attualmente non è regolamentato e che pertanto attualmente, sia da parte di emittenti televisive nazionali che locali, possono essere mandate in onda senza limiti. Afferma inoltre che dovrà essere il Garante ad emanare un'idonea normativa applicativa.

Il senatore RADI dopo aver ricordato al senatore Giunta l'assoluta urgenza di intervenire positivamente a favore della situazione finanziaria della RAI, ribadisce che la sua parte politica non intende frapporre ostacoli alla prosecuzione dell'*iter* del decreto. Osservato altresì che gli emendamenti presentati dal Governo recepiscono letteralmente le norme contenute nella Direttiva, evidenzia l'opportunità di un'audizione del Garante al fine di chiarire i problemi interpretativi.

Il senatore GIUNTA prospetta l'opportunità di proseguire l'esame degli articoli, associandosi alle considerazioni circa la delicatezza dei compiti interpretativi del Garante.

Il presidente FRANZA ricorda come in altre occasioni le opposizioni abbiano sempre sollecitato un puntuale recepimento delle direttive comunitarie, accusando il Governo e le forze di maggioranza di colpevole ritardo; in questa occasione occorre sottolineare come, da un lato il Governo intenda recepire il testo della Direttiva comunitaria e dall'altro vengano invece sollevate talune perplessità da parte delle opposizioni. A suo avviso pertanto si tratta nella seduta odierna di accogliere integralmente gli emendamenti presentati dal Governo, ovvero in via subordinata di far precedere la discussione su di essi da una tempestiva audizione del Garante.

Il senatore NERLI dichiara che la sua parte politica non intende in alcun modo ritardare il prosieguo dell'iter del provvedimento; al riguardo ricorda infatti di aver invitato il Governo a ritirare gli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4 per presentarli in Aula proprio allo scopo di non interrompere i lavori e di consentire una fase di approfondimento alle forze politiche.

Il senatore VISIBELLI formalizza una proposta di rinvio della discussione alla prossima settimana, allo scopo di approfondire il significato e la portata degli emendamenti previa audizione del Garante. Al riguardo il ministro Pagani fa presente che l'audizione del Garante può anche non essere connessa alla trattazione del decreto-legge, avendo comunque il Garante medesimo competenza circa l'applicazione concreta delle norme in esso contenute. Ribadisce la sua interpretazione sull'articolo 18 della direttiva, in base alla quale la norma fa riferimento al fenomeno delle cosiddette aste televisive.

La proposta del senatore Visibelli, posta ai voti, non è accolta.

Si passa agli emendamenti dell'articolo 3.

Sull'emendamento 3.6 del Governo, che assorbe l'emendamento 3.1, dichiara il suo voto contrario il senatore Visibelli, osservando come esso intervenga a modificare integralmente la legge n. 223 del 1990; inoltre evidenzia la contraddittorietà nell'ambito della medesima direttiva della CEE tra l'articolo 17 e l'articolo 1.

L'emendamento 3.6, che assorbe il 3.1, è posto ai voti ed approvato. Momentaneamente accantonati gli emendamenti presentati dai senatori Sartori e Maisano Grassi, si passa all'emendamento 3.0.2 del Governo.

Il senatore ROGNONI presenta un subemendamento, volto a modificare le parole «31 dicembre» con le seguenti «30 giugno»; su tale subemendamento si esprimono favorevolmente i senatori Scaglione e Giunta.

Il senatore FABRIS dichiara che la sua parte politica si rimette al Governo sull'emendamento, fatto salvo un eventuale approfondimento per l'esame in Assemblea.

Il presidente FRANZA, allo scopo di dissolvere alcuni dubbi interpretativi sollevati dai senatori Visibelli e Rognoni, propone al ministro Pagani una riformulazione dell'emendamento in base al quale le disposizioni in materia di sponsorizzazioni di cui ai commi 12, 13, 14, 15 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990 n. 223, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano fino al 31 dicembre 1993.

Il ministro PAGANI riformula conseguentemente l'emendamento 3.0.2.

È quindi posto ai voti ed approvato il subemendamento del senatore Rognoni e quindi l'emendamento 3.0.2 nel testo risultante dall'accoglimento del subemendamento e dalla riformulazione già indicata.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti 3.0.3 e 3.0.4.

Il senatore PINNA fa presente che dal combinato disposto di tali emendamenti può derivare un sostanziale accrescimento della pubblicità trasmessa per televisione, contraddicendo lo spirito della direttiva della CEE la quale, tra l'altro, all'articolo 19, consentiva agli Stati membri di emanare direttive più rigorose. Preannuncia pertanto un voto contrario della sua parte politica su tali emendamenti. Si associano a tale dichiarazione i senatori Maisano Grassi e Giunta, il quale evidenzia l'opportunità che la legge assegni al Garante il compito di variare nel tempo, in relazione alle diverse esigenze, i limiti di affollamento pubblicitari e quelli concernenti le sponsorizzazioni.

Il senatore NERLI rinnova l'invito al ministro Pagani a ritirare i due emendamenti.

Dopo che anche il senatore Visibelli ha preannunciato il suo voto contrario sull'emendamento 3.0.3, il senatore Fabris prospetta l'opportunità di chiarire la sorte delle altre disposizioni contenute nel comma 15 dell'articolo 8 della legge n. 223.

Il ministro PAGANI ricorda di aver sempre affermato che il recepimento della Direttiva non consente di risolvere tutti i problemi connessi alla pubblicità e alle sponsorizzazioni. Fa presente quindi che in questa fase il Governo è disponibile a recepire la Direttiva nella sua integralità, ferme restando le competenze applicative del Garante. Un'eventuale introduzione di limiti più rigorosi può essere presa in considerazione soltanto in un contesto di revisione globale della legge n. 223 del 1990.

Il seguito dell'esame è, in fine, rinviato.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sul riassetto del settore delle telecomunicazioni: audizioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministro, *ad interim*, delle partecipazioni statali**

(R 48, C 8ª, 7ª)

Dopo una breve introduzione del presidente FRANZA, ha la parola il ministro GUARINO, il quale ricorda che il sistema delle telecomunicazioni sin qui vigente nel nostro Paese contemplava la presenza di quattro società concessionarie in mano pubblica, oltre ad una esclusivamente privata. I quattro concessionari pubblici facevano capo ad una società capogruppo (STET) ed erano titolari di singole concessioni. L'anomalia del sistema risiedeva nella presenza, tra il servizio nazionale di base e quello internazionale, di una azienda di Stato (ASST) che deteneva l'ossatura centrale del sistema. Ne risultava uno stato di confusione di competenze tra le varie società ed aziende di Stato, aggravato dal fatto che quest'ultima, in quanto assoggettata al regolamento di contabilità dello Stato, aveva una gestione amministrativo-contabile diversa da quella delle concessionarie. Inoltre, la tariffa, apparentemente unitaria, a carico dell'utente risultava in realtà ripartita pro-quota tra le concessionarie e l'ASST.

La legge n. 58 del 1992 ha il pregio di prevedere il trasferimento degli impianti dalla ASST ad una società interamente di proprietà dell'IRI (IRITEL) da costituirsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. I ritardi che non hanno consentito ancora di disporre la concessione all'IRITEL (che è peraltro ormai pronta) sono dovuti alle difficoltà pratiche nell'attuazione di una legge che incide su una materia tanto delicata. Analoghe ragioni hanno impedito all'IRI di presentare nei tempi previsti il necessario progetto di riassetto del settore da trasmettere ai Ministri competenti. Tuttavia, una volta verificatasi la trasformazione in società per azioni degli enti gestori della partecipazioni statali, sono venute meno le ragioni di maggior cautela che avevano impedito all'IRI di adottare la sua proposta. Oggi, infatti, l'IRI ha provveduto, ed il suo progetto è all'attenzione del Governo.

Tale progetto prevede l'unificazione della gestione degli impianti, tenendo conto della esigenza di assicurare il pluralismo funzionale degli impianti medesimi.

Il programma riguarda tutte le reti dell'ASST, dell'ITALCABLE e di Telespazio. La concentrazione degli impianti in un'unica società non dovrebbe creare particolari problemi agli interessi degli azionisti, essendo previsto semplicemente che gli impianti vengano dati in uso, senza operare trasferimenti patrimoniali.

Il ministro Guarino, dopo aver giudicato il progetto in questione conforme alle linee della citata legge n. 58, si sofferma sulla incidenza che su di esso riveste il processo di privatizzazione in atto. Esso, da un punto di vista formale, non lo altera, in quanto coerente con l'intenzione della legge n. 58 di unificare la gestione. Tuttavia, sul piano sostanziale, si ritiene necessario un ulteriore approfondimento, in quanto il processo di privatizzazione è uno stimolo a superare gli stessi obiettivi della legge n. 58. In particolare, ci si domanda se, nelle attuali condizioni, non sia utile raggiungere lo scopo di realizzare un gestore

unico dell'intero servizio, secondo i modelli francese, inglese e tedesco e se tale gestore non debba identificarsi con la STET, che è il soggetto più conosciuto a livello internazionale e, per questo, meglio accreditato. Conseguentemente, ci sarebbero le condizioni per passare dall'unificazione degli impianti a quella del servizio, operando su tale direttrice in modo rapido e razionale.

Il ministro PAGANI, dopo aver dichiarato di condividere l'obiettivo di pervenire ad un gestore unico, fa presente che la convenzione relativa al passaggio degli impianti da ASST a IRI è in corso di elaborazione (in quanto ha risentito della lunga crisi di Governo e del decreto-legge n. 33 sulle privatizzazioni successivamente intervenuto) e potrebbe essere definita già la prossima settimana. Particolare cautela impone l'esigenza di tutela del patrimonio dello Stato, considerato che il processo di privatizzazione va nel senso di rendere tendenzialmente minoritario l'azionariato del tesoro nelle nuove società per azioni. Mancano, inoltre, alcune verifiche tecniche ancora da condurre per la definizione dei dettagli della convenzione. È comunque prevedibile che vengano rispettati i tempi secondo i quali il progetto dovrà essere sottoposto al CIPE entro la fine dell'anno. L'IRI è già stata costituita e potrà presto assumere la gestione degli impianti.

Dopo che il ministro GUARINO ha tenuto a precisare che il piano di riordino indica proprio il settore delle telecomunicazioni come quello che potrà dar luogo a maggiori investimenti, si apre un dibattito.

Il senatore PINNA, dopo aver lamentato il fatto che la stampa non dà adeguatamente conto, in occasione di queste audizioni, delle posizioni dei parlamentari, esprime talune perplessità sul piano illustrato dai Ministri. Osserva infatti che, nella scorsa legislatura, la Commissione Lavori pubblici del Senato ha concentrato a lungo i suoi lavori verso l'obiettivo della realizzazione di un concessionario unico e di eventuali subconcessionari. Ora, si propone la STET (che è una società finanziaria e non un gestore) come unico soggetto coordinatore del sistema, senza individuare un concessionario unico. Si corre con ciò il rischio di lasciare di fatto inalterato il numero dei soggetti operanti nel settore, in quanto l'IRI è una nuova concessionaria che si sostituisce all'ASST, senza contribuire a ridurre il numero delle altre concessionarie. Meglio sarebbe stato operare un diverso riassetto, consistente nell'individuare prima l'unico soggetto concessionario e poi gli eventuali subconcessionari.

Esprime, altresì, l'ulteriore preoccupazione che, non essendo la STET l'unico gestore attualmente operante, si possa creare un processo di deresponsabilizzazione circolare tra le varie società concessionarie della gestione degli impianti e del servizio.

Il senatore COVELLO si dichiara tendenzialmente soddisfatto delle spiegazioni fornite dai Ministri, ma raccomanda che si realizzi subito la figura del gestore unico della rete, da identificarsi nella STET, accrescendone le funzioni di indirizzo e controllo del sistema. Il settore delle telecomunicazioni, infatti, deve essere protetto dai pericoli

provenienti da organizzazioni sempre più sofisticate. Pertanto, l'iter del procedimento deve essere accelerato senza perdere però di vista i problemi di sicurezza che potrebbero derivare dall'offerta del comparto all'iniziativa privata.

Il senatore LOMBARDI chiede ai Ministri presenti se, al di là dei problemi afferenti alle strategie industriali, non sia il caso, riaffermata la centralità del Governo e del Parlamento in materia, di completare il programma attraverso l'adozione di scelte di fondo sulla qualità dei nuovi sistemi di telecomunicazione da individuare e quindi adottare tempestivamente (soprattutto satelliti e cavo).

Il senatore RADI raccomanda che il progetto contenga anche previsioni circa l'acquisizione dell'impiantistica televisiva pubblica e privata.

Il senatore NERLI chiede di conoscere l'eventuale incidenza del progetto sull'assetto della SIP, nonché ulteriori delucidazioni sui relativi costi.

Il presidente FRANZA chiede chiarimenti in ordine all'incidenza del piano sulle tariffe dei servizi.

Interviene quindi il ministro GUARINO per evidenziare in primo luogo come la società Gamma non costituirebbe un nuovo concessionario che si aggiunge agli altri esistenti; dichiara altresì che si intende puntare ad un unico concessionario, responsabile sia per gli impianti che per i servizi, anche cogliendo gli stimoli derivanti dal processo di privatizzazione e di trasformazione in società per azioni del settore pubblico dell'economia. Tale soggetto concessionario potrebbe individuarsi nella STET, che rappresenta la società più conosciuta all'estero e che pertanto in altre circostanze potrebbe andare incontro a rilevanti perdite patrimoniali. Evidenzia altresì come lo Stato debba valorizzare adeguatamente la circostanza secondo la quale i gestori pubblici dei servizi costituiscono gli unici acquirenti di prodotti di telecomunicazione sul territorio nazionale e ciò nell'intento di riordinare e di riqualificare l'industria italiana, che ha altresì bisogno di un consistente apporto di capitale. Con riferimento poi all'intervento del senatore Radi, fa presente che è sicuramente possibile concentrare la proprietà degli impianti trasmissivi televisivi della RAI presso un soggetto responsabile degli impianti di telecomunicazione; per quanto riguarda invece gli impianti televisivi di emittenti private ciò potrebbe essere possibile solo per via contrattuale. Per quel che concerne infine la questione delle tariffe, ricorda che il Governo, nell'ambito di una più complessa manovra di risanamento economico e finanziario, ne ha disposto il blocco fino al 31 dicembre 1992. Successivamente a tale data eventuali proposte di modifica potranno essere valutate considerato l'andamento della più generale situazione del paese.

Il presidente FRANZA dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 29, C 8^a, 4°)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per domani giovedì 19 novembre, alle ore 9, non appena conclusa la Sottocommissione pareri, per definire il programma dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 13,10.

EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408,
recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva
(707)**

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Al comma 13 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

b)-bis Non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor e di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi».

3.1

PINNA, NERLI, ROGNONI, ANGELONI

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Il comma 13 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati allo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dell'emittente nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome e/o il logotipo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma;

c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor e di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi».

3.6

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Fino al 31 dicembre 1993 si applicano le disposizioni in materia di sponsorizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

3.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 3-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 3-ter.

1. Il primo periodo del comma 15 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è abrogato».

3.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 3-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 3-quater.

Dopo il comma 15 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, inserire il seguente:

«15-bis. Il tempo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte dei concessionari per la radiodiffusione televisiva è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti, oppure della fornitura di servizi, purchè l'insieme degli spot pubblicitari non superi il 15 per cento. Tali forme di pubblicità non devono superare un'ora al giorno, qualora il programma possa essere captato, direttamente o indirettamente, in uno o più Stati membri della Comunità Europea».

3.0.4

IL GOVERNO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
MICOLINI*Interviene il sottosegretario per l'agricoltura e le foreste Fogu.**La seduta inizia alle ore 10,20.***IN SEDE CONSULTIVA****Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1º marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717)**

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere alla 5ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 12 novembre scorso.

Il senatore FRANCHI - premesso di avere letto con attenzione l'interessante relazione del senatore Cimino, di cui apprezza l'impegno, ma non le conclusioni - sottolinea come il decreto-legge offra l'occasione per ribadire che l'intervento straordinario ha fatto il suo tempo e deve cessare al più presto. La politica di intervento straordinario, egli aggiunge, ha dato risultati non positivi e per alcuni versi frammentari. Il divario fra Nord e Sud si è ulteriormente allargato, mentre nel Mezzogiorno aumenta la disoccupazione e sono costrette a chiudere piccole e medie aziende. Molti disoccupati sono degli specializzati, spesso muniti di diploma di scuola superiore e di laurea. Lo stesso apparato industriale si è mostrato fatiscente e non competitivo, mentre insufficienze ed errori sono stati il risultato di una politica condotta al di fuori di schemi di programmazione, con sprechi di risorse pubbliche.

Quanto avvenuto nel Mezzogiorno - prosegue il senatore Franchi - è stata la conseguenza dell'intreccio fra politica ed affari, fra politici ed imprenditori; se il Meridione continuerà a presentarsi con le stesse facce, con gli stessi uomini politici che hanno le suddette responsabilità, il rischio di una rottura apparirà inevitabile, considerate le spinte di localismo e razzismo provenienti da varie parti. Spinte da condannare e respingere poichè minano la base stessa dell'unità nazionale.

Sottolineato poi che l'intervento straordinario nel Mezzogiorno è stato in gran parte sostitutivo di quello ordinario, fa rilevare - in riferimento a quanti hanno sostenuto che il Mezzogiorno è una «palla al piede» per il paese - che nessuno si sofferma sulle grandi risorse finanziarie dello Stato inviate, anche giustamente, alle industrie del Nord: nel 1983 la Fiat ebbe a fruire della Cassa integrazione per l'80 per cento delle sue maestranze. Aggiunge quindi che il decreto-legge in esame non è condivisibile per le incongruenze che contiene, anche se si rivela urgente e coglie esigenze reali, così come evidenziato nella puntuale relazione del senatore Cimino.

Avviandosi alla conclusione, il senatore Franchi si augura che siano apportate sostanziali modifiche, cui si è peraltro detto favorevole il ministro Reviglio, e annuncia il parere contrario dei senatori del Gruppo PDS, in attesa delle suddette modifiche che possano giustificare una apertura di credito alle forze di maggioranza.

Il senatore ZANGARA - dopo aver rivolto espressioni di apprezzamento per l'ampia relazione del senatore Cimino - rileva che la nuova politica d'intervento si dirigerà verso tutte le aree sottosviluppate del territorio nazionale e sottolinea gli sforzi compiuti dalle regioni per lo sviluppo economico e sociale.

Detto rammaricato per il fatto che, ogni volta che si dibatte su provvedimenti per il Mezzogiorno, emerge lo spauracchio della Lega o di altro, l'oratore riconosce che errori sono stati compiuti dagli stessi politici meridionali, che si sono lasciati imbrigliare dall'intervento straordinario trascurando quello ordinario, rispetto al quale il primo avrebbe dovuto essere aggiuntivo e non sostitutivo.

Dichiaratosi d'accordo con il relatore Cimino sulla necessità di superare ogni spirito polemico e di affrontare con solidarietà, in Parlamento, i problemi che riguardano l'intero paese, il senatore Zangara, in riferimento alle ipotesi di modifiche prospettate dal senatore Franchi, sottolinea che è importante varare il provvedimento nei termini costituzionali, evitando il *referendum*.

Successivamente l'oratore concorda sulla necessità di portare a compimento l'intervento straordinario e di avviare una nuova politica per tutte le aree depresse del paese; evidenzia come grande parte delle risorse destinate al Mezzogiorno sia stata utilizzata per altre aree del territorio; osserva che quella parte di operatori senza scrupoli che ha fruito di erogazioni pubbliche non può essere identificata con tutto il Mezzogiorno (ricorda peraltro che i principali finanziamenti per il Sud sono stati gestiti da operatori del Nord, che non si sarebbero mossi senza incentivi) e passa a soffermarsi sulla importanza dei progetti strategici per le infrastrutture.

Resta comunque la necessità di completare l'investimento in corso e soddisfare le domande presentate.

Avviandosi alla conclusione l'oratore, dopo aver evidenziato che il Sud è stato considerato come un serbatoio di manodopera a basso costo, rinnova l'invito ad approvare il provvedimento entro i termini previsti, consentendo di portare a compimento l'ultima fase dell'intervento straordinario e di avviare la nuova politica di sviluppo di tutto il territorio nazionale.

Il senatore ICARDI concorda con il senatore Zangara nel ritenere che l'Italia può entrare in Europa con il suo Centro ed il suo Sud; diversamente non entra affatto.

Per lo sviluppo di tutte le aree del paese non debbono più esserci interventi straordinari. Non si sono avuti finora interventi chiari e limpidi, nè sono stati fissati termini per l'avvio e l'ultimazione delle opere. Per questo egli è contrario al decreto-legge, anche se considera favorevolmente una nuova politica di sostegno di tutte le aree sottosviluppate del paese, oggi investito da una crisi generale.

Il senatore PISTOIA concorda con il senatore Icardi e considera il provvedimento necessario ed urgente, anche se non lo soddisfa, perchè privo di un quadro strategico preciso e della individuazione delle aree più bisognose («il Sud nel Sud»).

Posta l'esigenza di un ampio dibattito sul Mezzogiorno e dopo aver espresso l'auspicio che si proceda secondo quei suggerimenti che sono già stati predisposti da alcuni parlamentari, il senatore Pistoia conclude augurandosi che le modifiche vadano nella direzione indicata dal relatore Cimino.

Il presidente MICOLINI pone in evidenza come le riflessioni e i suggerimenti contenuti nella relazione del senatore Cimino abbiano consentito un ampio confronto. Si augura quindi che la Commissione si pronunzi sul provvedimento secondo quanto indicato dal relatore stesso.

Il relatore CIMINO ringrazia gli intervenuti per il contributo dato all'approfondimento della materia in questione, sulla quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere non rituale ma di concreta partecipazione alla definizione del provvedimento. Come è stato sottolineato, nella relazione egli ha inteso dare alcuni suggerimenti ed indirizzi, come quello sulla necessità di rafforzare la politica di incentivazione, mettendo altresì nella giusta luce l'importanza degli interventi strategici, che non possono però avere tempi lunghi.

È altresì importante sottolineare, egli aggiunge, il carattere autopropulsivo che deve avere lo sviluppo del Mezzogiorno, se si vuole evitare quanto si sta verificando in questi giorni. Nella provincia di Messina stanno procedendo a licenziamenti la Pirelli a Villafranca e la ditta Waggi a Patti: un'impresa, quest'ultima, produttrice di valvole elettroniche di alta tecnologia, entrata in crisi con tutto il comparto.

Rileva quindi che si tratta adesso non di discutere polemicamente sul passato, ma di cogliere la lezione che da questo deriva puntando alla valorizzazione della imprenditoria meridionale.

Egli seguirà l'ulteriore sviluppo del dibattito sia nella Commissione di merito sia in Assemblea, dove occorrerà eliminare la mistificazione di un Nord che produce ricchezze e di un Sud che sperpera, portando avanti un discorso unitario, sforzandosi di far capire che l'Italia entra in Europa con tutte le potenzialità del suo tessuto economico e sociale, se non vuole rischiare il disfacimento.

È giunto il momento - conclude il relatore Cimino - di disseppellire alcuni valori fondamentali, tra i quali quello della solidarietà, che deve far sentire tutti uniti nella comunità nazionale.

Il sottosegretario FOGU rileva come dalla approfondita relazione del senatore Cimino emerga una grande preoccupazione per la situazione del Mezzogiorno. C'è in realtà il rischio - egli sottolinea - che l'attività imprenditoriale meridionale venga cancellata. L'argomento in discussione costituisce uno dei principali nodi della politica nazionale su cui si sta svolgendo un intenso dibattito nelle varie sedi istituzionali.

Osservato poi che la desertificazione del Mezzogiorno e la cancellazione della politica delle partecipazioni statali suscitano enormi perplessità, il sottosegretario Fogu sottolinea come dalla relazione Cimino emergano chiaramente i dati sul non regolare flusso delle risorse destinate al Mezzogiorno: si è infatti intervenuti più a Nord che a Sud. Riconosce quindi l'importanza dei progetti strategici e considera fondamentale, per lo sviluppo del Mezzogiorno e per l'eliminazione del dualismo economico-sociale, la politica degli incentivi, da rafforzare con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, che in atto rischiano di essere cancellate. Avviandosi alla conclusione ribadisce la necessità di un cambiamento nella politica verso il Mezzogiorno; evidenzia come le grandi imprese del Nord abbiano lucrato e dato luogo a fenomeni degenerativi, che non sono solo «prodotti» del Sud e invita ad utilizzare la lezione che viene dal passato per puntare verso il futuro. Conclude ringraziando per lo sforzo compiuto dal relatore e dichiarando di ritenere che il voto favorevole della Commissione sarà un positivo contributo alla definitiva approvazione del provvedimento.

Il senatore GIBERTONI dichiara voto contrario, mentre annuncia voto favorevole il senatore ZANGARA.

Su proposta del presidente MICOLINI, la Commissione conferisce al senatore Cimino l'incarico di trasmettere alla Commissione di merito parere favorevole nei termini da lui proposti e tenendo conto delle osservazioni emerse nel dibattito.

IN SEDE REFERENTE

Rabino ed altri: Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (91)

Venturi ed altri: Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (588)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 28 ottobre scorso.

Il relatore RABINO rappresenta l'opportunità che sull'esame dei disegni di legge in titolo ci sia una pausa di riflessione. La scorsa domenica egli ha avuto modo di partecipare ad una assemblea degli operatori del comparto, nel corso della quale è emersa la necessità di attendere che il Ministro delle finanze manifesti il proprio punto di vista e dia delle indicazioni su alcuni problemi di carattere fiscale.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER L'ESAME PRELIMINARE DEI
DISEGNI DI LEGGE N. 226 E N. 685*

Il presidente MICOLINI avverte che, subito dopo il termine della seduta, si riunirà la Sottocommissione per l'esame preliminare dei disegni di legge n. 226 e n. 685 concernenti la raccolta e la commercializzazione dei funghi.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MICOLINI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani giovedì 19 novembre alle ore 10 in sede deliberante per il seguito della discussione dei citati disegni di legge n. 226 e n. 685.

La seduta termina alle ore 11,15.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

45^a Seduta

Presidenza del Presidente
de COSMO

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1) (*Risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri. Rinvio dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione in data 29 febbraio 1992*)
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DI BENEDETTO illustra un nuovo testo dell'articolo 4 (subemendamento 4.19) nonché l'emendamento 7.1.

Il senatore FORCIERI illustra il subemendamento 4.20.

Il senatore TURINI si associa alla proposta di modifica testè avanzata.

Del pari favorevole è l'avviso del relatore.

La Commissione, quindi, accoglie il subemendamento 4.20 e l'articolo 4 nel testo modificato.

Sono altresì accolti l'emendamento 7.1 nonché l'articolo 7 nel testo risultante da tale modifica.

La Commissione, infine, conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nei termini emersi dal dibattito.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del presidente dell'Ente autonomo «Fiera del Levante»**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame)

(L. 14 0 78, C 10^a, 1^o)

Il relatore presidente DE COSMO illustra uno schema di parere favorevole in ordine alla proposta di confermare il professor Gaetano Piepoli nell'incarico di presidente dell'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari: a tal fine dà ragione degli elementi informativi trasmessi dal Governo.

Il senatore GIANOTTI preannuncia l'astensione del Gruppo del PDS.

Il senatore TURINI motiva la propria astensione.

Partecipano alla votazione i senatori Baldini, De Cosmo, Di Benedetto (in sostituzione del senatore Bonferroni), Fontana Elio, Forcieri, Gianotti, Giovanniello (in sostituzione del senatore Citaristi), Granelli, Ladu, Lazzaro, Meo (in sostituzione del senatore Montini), Paire, Perin, Roveda e Turini.

Lo schema di parere risulta approvato con 10 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,45, viene ripresa alle ore 11,15).

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del Capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (709)

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore, presidente DE COSMO, rammenta che il decreto-legge in esame reitera sostanzialmente il decreto-legge n. 365 del 1992 non convertito.

Su quest'ultimo decreto, per le parti di sua competenza, la 10^a Commissione aveva espresso, nella seduta del 24 settembre 1992, un parere favorevole con osservazioni, rilevando come fosse incongruo riferire solo agli ultimi bilanci una stima che dovrebbe essere fondata, piuttosto, su una valutazione prospettica dei flussi finanziari, dei valori patrimoniali netti nonché della collocazione delle società, e delle imprese da esse controllate, nel contesto dei mercati finanziari e dell'intero sistema economico.

La Commissione, inoltre, segnalò che sarebbe stato più opportuno configurare il meccanismo di determinazione del capitale sociale non già in astratto, o in riferimento al passato, ma in modo connesso al

riassetto del sistema industriale, con particolare riferimento alla costituzione di nuove aree competitive sia sul piano tecnologico che su quello produttivo.

Il testo in esame sembra venire incontro ai predetti rilievi, fissando criteri più congrui e flessibili per la contabilizzazione dei valori patrimoniali delle società derivanti dalla trasformazione di enti pubblici economici: il Presidente relatore, pertanto, propone di formulare un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore PIERANI ritiene che il parere debba essere fondato su una maggiore ponderazione degli effetti sugli assetti produttivi e occupazionali.

Si associa il senatore TURINI che, in proposito, rammenta la vicenda degli addetti al settore dei monopoli di Stato.

Il senatore ROVEDA si sofferma sulla norma di salvaguardia degli effetti prodotti dal precedente decreto-legge non convertito.

Il senatore DI BENEDETTO propone di rinviare il seguito dell'esame al fine di approfondire - anche con il concorso del Governo - taluni aspetti del provvedimento.

Si associano i senatori LAZZARO e PIERANI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

EMENDAMENTI

al testo elaborato dal Comitato ristretto

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1)

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

(Tariffe)

1. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - 1. Ogni impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti opera sulla base di proprie tariffe che si applicano con decorrenza dal 1° maggio di ogni anno. Esse sono formate distintamente per la parte relativa ai premi puri e per quella relativa ai caricamenti e devono essere comunicate preventivamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

2. Un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che la presiede, dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'ente gestore del conto consortile, da un rappresentante dell'Automobile club d'Italia, da un rappresentante degli assicurati, da un rappresentante degli assicuratori, da un rappresentante dei sindacati dei lavoratori, da un rappresentante degli agenti di assicurazione, da un rappresentante dei mediatori di assicurazione e da tre esperti in materie statistico-attuariali, economiche e giuridiche che non abbiano rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa con compagnie di assicurazione, calcola annualmente, per ogni tipo di rischio, i premi puri di mercato con valore di riferimento, considerate le diverse norme tariffarie e condizioni di polizza. I componenti la commissione che non ne fanno parte di diritto sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica tre anni; la nomina del rappresentante degli assicurati è effettuata su designazione delle associazioni dei consumatori presenti tramite propri rappresentanti nella Commissione centrale prezzi, quella del rappresentante degli assicuratori è effettuata su designazione

dell'associazione maggiormente rappresentativa delle imprese di assicurazione e quella del rappresentante degli agenti di assicurazione su designazione dell'associazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale in base al numero degli iscritti»;

la nomina dei tre esperti è effettuata sulla base di nove nominativi indicati dall'ISVAP.

3. I premi puri di riferimento sono calcolati in particolare assumendo l'ultimo valore annuale della frequenza dei sinistri rilevato dal conto consortile ed i tassi di inflazione indicati dal Governo nella relazione previsionale e programmatica per il periodo di tempo nel quale la tariffa produce i suoi effetti. Nel calcolo dei premi puri di riferimento non si tiene conto dei proventi ordinari e straordinari derivanti dall'investimento delle riserve tecniche. Gli altri criteri e modalità per il calcolo dei premi puri, nonché le procedure e le modalità per l'assicurazione di rischi non previsti o che rivestano per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità, sono stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento sono indicati i criteri in base ai quali le imprese possono prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi.

4. La commissione di cui al comma 2 tiene conto, in sede di formazione annuale dei premi puri di riferimento di ciascuna tariffa, degli scostamenti verificatisi fra i valori assunti a norma del comma 3 e quelli effettivamente registrati.

«4-bis. Al fine di garantire la qualità del servizio da prestarsi obbligatoriamente da parte degli agenti di assicurazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative fra le imprese di assicurazione e gli agenti di assicurazione, determina annualmente con proprio decreto i limiti minimi dei compensi provvigionali da corrispondere agli agenti stessi, dandone comunicazione all'ISVAP almeno sessanta giorni prima del termine di decorrenza delle tariffe».

5. Il presidente dell'ISVAP, almeno quarantacinque giorni prima del termine di decorrenza delle nuove tariffe, comunica alle imprese i premi puri di riferimento forniti dalla commissione di cui al comma 2, trasmettendo alle medesime copia del decreto ministeriale di cui al comma 4-bis nonché le norme tariffarie e le condizioni di polizza determinate dalla stessa commissione e la relativa nota tecnica. Entro i dieci giorni successivi ciascuna impresa presenta all'ISVAP la propria tariffa formata tenendo conto dei premi puri di riferimento forniti dalla commissione di cui al comma 2, comunicati dall'ISVAP, e dei caricamenti determinati sulla base dei propri dati relativi alle spese generali, agli oneri di intermediazione, alle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri, nonché di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. In sede di determinazione dei caricamenti l'impresa tiene conto anche dei proventi ordinari e straordinari ad essa derivanti dall'investimento delle riserve tecniche.

6. Unitamente alla tariffa di cui al comma 5, ciascuna impresa presenta all'ISVAP una relazione tecnica sui criteri seguiti per la determinazione della stessa, indicando inoltre la percentuale dei

compensi provvigionali corrisposti agli agenti tenuto conto delle eventuali fasce territoriali. L'impresa deve, altresì, comunicare le norme tariffarie e le condizioni di polizza qualora si differenzino da quelle comunicate dall'ISVAP. La congruità della tariffa è determinata dall'ISVAP, visti gli elementi forniti dalla commissione di cui al comma 2, valutati l'andamento della gestione del ramo quale risulta dal bilancio dell'impresa, e dallo specifico rendiconto relativo alla assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché ogni ulteriore utile elemento patrimoniale fornito dall'impresa o acquisito dall'ISVAP. L'ISVAP può, fino al decimo giorno antecedente quello di applicazione delle tariffe, chiedere all'impresa di modificare la tariffa presentata allorché la stessa possa compromettere la stabilità dell'impresa, anche tenendo conto delle condizioni generali del mercato. In mancanza di richiesta di modifiche, l'impresa applica la tariffa e le condizioni di polizza presentate. L'ISVAP comunica all'Autorità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, le tariffe applicate dalle singole imprese.

7. Trascorsi cinque giorni dalla richiesta senza che l'impresa abbia presentato una nuova tariffa e condizioni di polizza che tengano conto dei rilievi dell'ISVAP, l'impresa stessa è tenuta ad applicare la tariffa formata dal premio puro determinato dalla commissione di cui al comma 2 e dai caricamenti corrispondenti ai costi risultanti dall'ultimo rendiconto annuale della gestione del ramo responsabilità civile autoveicoli. I redditi netti derivanti dall'investimento delle riserve tecniche sono determinati assumendo il tasso risultante dal predetto rendiconto.

8. Le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data del 30 aprile di ciascun anno.

9. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le tariffe e le condizioni di polizza formate a norma del presente articolo, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità alla legge.

10. Per garantire la trasparenza del mercato le imprese devono depositare, entro quindici giorni a decorrere dalla data di applicazione delle tariffe, le tariffe e le condizioni di polizza adottate, corredate di idonei elementi informativi circa il calcolo del premio, delle riduzioni e delle maggiorazioni, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio abbiano istituito strutture di vendita. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante affissione al proprio albo, consentono a chiunque ne abbia interesse di prendere visione di dette tariffe. Entro lo stesso termine, le imprese devono pubblicare i premi di tariffa adottati su almeno due quotidiani di informazione a diffusione nazionale. Il termine di disdetta del contratto di assicurazione, data da una delle parti con lettera raccomandata, non può essere superiore a trenta giorni prima della scadenza.

11. Le imprese possono formare particolari tariffe di tipo personalizzato anche sulla base di idonei elementi statistici che abbiano riguardo alle qualità soggettive del proprietario o del conducente del

veicolo. Al terzo danneggiato non possono essere opposte eccezioni derivanti dalla tariffa applicata ove al momento del sinistro il veicolo sia guidato da soggetto diverso dal proprietario.

12. Le imprese devono indicare nei singoli contratti di assicurazione, nonchè nel certificato di assicurazione, gli importi del premio puro di riferimento e del premio puro adottato».

4.19

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dei mediatori di assicurazione» con le parole: «dei periti assicurativi iscritti nel ruolo nazionale di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 166».

4.20

FORCIERI

Art. 7.

Nel primo capoverso inserire, dopo le parole: «persone danneggiate», le seguenti parole: «per le quali non sia già intervenuta la liquidazione del danno».

7.1

IL RELATORE

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

33^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale D'Aimmo.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

Pellegatti ed altri: Estensione della disciplina dell'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori autonomi pensionati delle gestioni speciali per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia degli artigiani e degli esercenti di attività commerciali (182)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 ottobre 1992.

Il presidente SMURAGLIA dichiara aperta la discussione generale.

Prende la parola la senatrice PELLEGATTI che ricorda come, dalla legge n. 153 del 1988, fossero stati esclusi i pensionati appartenenti alle categorie degli artigiani e dei commercianti in quanto i fondi pensionistici di queste categorie erano in condizioni finanziariamente molto deboli. Dal momento che la situazione di quelle gestioni pensionistiche si è positivamente evoluta, mantenere la situazione attuale comporta solo una discriminazione nei confronti di pensionati che percepiscono un reddito molto basso. Ricorda, a tal proposito, che la legge n. 153 del 1988 prevede una diminuzione dell'assegno per il nucleo familiare mano a mano che aumenta il reddito pensionistico del soggetto. La situazione è diventata ancor più grave con l'approvazione della legge di delega per la riforma del sistema pensionistico n. 421 del 1992, che prevede il divieto di cumulo tra pensione e reddito. Per quanto riguarda poi il contributo in cifra fissa, previsto a carico dei lavoratori in attività delle categorie interessate, è stato vagliato il consenso delle associazioni che tali categorie rappresentano. Rileva

inoltre che la concessione dell'assegno per il nucleo familiare è fortemente ancorata al principio che prevede il necessario equilibrio finanziario di tutti i fondi pensionistici. L'oratrice sottolinea infine la non pregiudiziale contrarietà della sua parte politica all'estensione di tale beneficio ad altre categorie di lavoratori autonomi quali i coltivatori diretti. È tuttavia necessario ricordare che il fondo pensionistico di questi lavoratori è fortemente deficitario e che l'equilibrio finanziario delle gestioni deve restare un punto imprescindibile. Si dichiara quindi favorevole ad una eventuale richiesta di assegnazione del provvedimento in sede deliberante e alla costituzione di un Comitato ristretto che potrebbe anche sentire le parti sociali interessate.

Interviene quindi il senatore POLENTA che dichiara di concordare con le osservazioni avanzate dal Relatore nell'illustrazione del disegno di legge, sottolineando che, da parte del suo Gruppo, c'è un'adesione di massima al provvedimento. Ritiene tuttavia indispensabile un'estensione del beneficio della concessione dell'assegno anche ad altre categorie di lavoratori autonomi e quindi alla costituzione di un Comitato ristretto che possa prendere atto delle opinioni sul provvedimento delle categorie interessate.

Il senatore MANFROI fa presente l'avviso favorevole della sua parte politica sul provvedimento in titolo, avanzando tuttavia qualche perplessità circa il sistema di finanziamento. Se è vero infatti che le gestioni dei lavoratori autonomi interessati dal provvedimento sono finanziariamente in attivo, non si vede la ragione di un ulteriore contributo a carico dei lavoratori in attività oltre a quelli che sono già stati imposti da recenti provvedimenti del Governo. Poiché resta ferma la necessità dell'equilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche, si potrebbe intervenire successivamente con contributi a carico dei lavoratori attivi nel momento in cui il richiamato equilibrio dovesse venire meno. Si dichiara infine contrario ad inserire nel provvedimento anche i lavoratori agricoli.

Il senatore CONDARCURI interviene sottolineando che il provvedimento risponde alle attese delle categorie interessate in considerazione dello scarso reddito derivante dalla pensione dei lavoratori dell'artigianato e del commercio. Dichiara infine di concordare sulla necessità di costituire un Comitato ristretto anche per prendere contatto con le categorie interessate ed auspica che ciò venga fatto per tutti i provvedimenti più importanti. Si dichiara quindi favorevole, a nome del suo Gruppo, all'approvazione rapida del provvedimento e sottolinea l'opportunità di riflettere su una possibile estensione dei benefici previsti dal disegno di legge ad altre categorie.

Prende quindi la parola il senatore STEFANELLI che, dichiarando di condividere pienamente lo spirito del provvedimento, si augura che in tempi brevi si arrivi alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare anche ai lavoratori della categorie interessate in attività.

Il senatore MAGLIOCCHETTI sottolinea l'importanza del provvedimento in esame che sana una disparità di trattamento tra pensionati appartenenti a diverse categorie, soprattutto nel momento in cui i fondi pensionistici dei lavoratori artigiani e commercianti sono finanziariamente in attivo. Auspicando pertanto una sempre più puntuale omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici tra le diverse categorie, si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto che possa ascoltare le categorie interessate.

Interviene quindi in sede di replica il relatore, senatore CARLOTTO, che ringrazia tutti i membri della Commissione intervenuti e che manifestano un'ampia adesione al provvedimento in titolo. Concorde con la necessità di costituire un Comitato ristretto che possa effettuare audizioni e ribadisce l'auspicio dell'estensione della disciplina in esame anche alla categoria dei lavoratori agricoli.

Il rappresentante del Governo si riserva di replicare in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione (739), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e conclusione)

Riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta del 17 novembre 1992.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che la discussione generale sul provvedimento in titolo si era conclusa con le repliche del Relatore e del rappresentante del Governo. Fa quindi presente alla Commissione di essere stato appena informato dal Presidente Abis che la 5ª Commissione ha testè formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla parte dell'articolo 1 del decreto-legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati relativo all'istituzione di Commissioni per la valutazione circa l'inserimento in ruolo dei lavoratori privati nei ruoli della pubblica amministrazione, sull'articolo 2-bis e 2-ter. Ha espresso inoltre parere contrario sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.2, 2-bis.1 e 2-bis.2.

Invita quindi il senatore Campagnoli ad illustrare l'ordine del giorno 0/739/1/11.

Il senatore CAMPAGNOLI illustra il seguente ordine del giorno:

La Commissione Lavoro,

considerata la grave situazione a livello occupazionale determinata si presso gli stabilimenti del Gruppo Olivetti, con particolare riferimento alla prossima chiusura dell'impianto di Crema;

rilevata la viva attesa delle componenti sociali ed economiche del comprensorio produttivo investito dal processo di deindustrializzazione;

preso atto della disponibilità manifestata dall'Esecutivo ad adottare idonee misure per consentire l'assunzione nel pubblico impiego di lavoratori in C.I.G., ivi compresi quelli del Gruppo Olivetti, così come ha affermato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Sottosegretario per il Tesoro, delegato alla funzione pubblica, nella seduta del 28 ottobre u.s. presso la XI Commissione lavoro della Camera dei deputati,

impegna il Governo:

a) a disporre l'assegnazione del personale dichiarato idoneo negli stretti termini previsti dalla normativa di conversione del decreto n. 393;

b) a inviare tramite il dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio - entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge n. 393, le disponibilità di posti nelle amministrazioni distinte per sede e profilo professionale, alle agenzie regionali per l'impiego;

c) a verificare trimestralmente con le confederazioni sindacali lo stato di attuazione dell'accordo e a trasmettere al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

0/739/1/11

CAMPAGNOLI, MONTINI, PEZZONI, CARLOTTO,
COVIELLO, SMURAGLIA, PELLEGATTI, MERIGGI

Il sottosegretario D'AIMMO si impegna ad accettare l'ordine del giorno.

Il senatore CAMPAGNOLI insiste per la votazione.

Il relatore, senatore COVIELLO, esprime parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

Interviene quindi, per dichiarazione di voto, il senatore MERIGGI che annuncia il voto favorevole della sua parte politica sull'ordine del giorno in votazione, facendo presente che il Gruppo di Rifondazione Comunista ne presenterà altri in Assemblea su questioni non risolte dal decreto-legge in esame.

Il senatore PEZZONI, firmatario dell'ordine del giorno, ne raccomanda l'accoglimento da parte della Commissione affinché sia assicurata l'approvazione del decreto senza modifiche, data la situazione drammatica in cui si verrebbero altrimenti a trovare i 1.500 lavoratori interessati dal disegno di legge, già licenziati dalle imprese nelle quali lavoravano.

Prende quindi la parola il senatore MAGLIOCCHETTI che dichiara il proprio voto contrario sull'ordine del giorno, date le difficoltà occupazionali che vanno emergendo in tutto il Paese. Il provvedimento in esame rischia infatti di creare gravi disparità tra i lavoratori e

rappresenta un precedente pericoloso nei confronti della pubblica amministrazione. Sottolinea quindi come il decreto nasca dall'intreccio di interessi esistenti fra il Governo, grandi *lobbies* e associazioni sindacali. Mentre si interviene infatti nei confronti della Olivetti o di altre grandi aziende, nulla si fa in aiuto della piccola impresa.

Intervenendo a titolo personale, il senatore ANESI preannuncia la propria astensione tanto nei confronti dell'ordine del giorno quanto sulla proposta di conversione del decreto-legge in esame a causa delle fortissime riserve che nutre sull'intero provvedimento. Esso rappresenta infatti un precedente inaccettabile sul piano giuridico e grave sul piano politico, in cui l'elemento della territorialità, preso a parametro per l'introduzione di lavoratori nella pubblica amministrazione rappresenta un preoccupante elemento di discriminazione.

A nome del Gruppo Repubblicano, il senatore STEFANELLI annuncia il voto contrario sull'ordine del giorno, pur consapevole dell'impopolarità di esprimersi in senso contrario su argomenti come quello in esame. Non può infatti essere dimenticata la gravità globale della situazione occupazionale dell'intero Paese e ciò giustifica ampiamente la sua posizione contraria.

Interviene infine il senatore MANFROI che preannuncia il voto contrario della sua parte politica sull'ordine del giorno e sul provvedimento di conversione in generale che ripercorre la deprecata filosofia assistenzialista e clientelare assolutamente non condivisa dalla sua parte politica dovunque sia applicata.

Posto ai voti l'ordine del giorno risulta approvato.

Interviene quindi il senatore MAGLIOCCHETTI che illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5, sottolineando come il principio che si vuole introdurre nell'ordinamento con il provvedimento in esame ha forti profili di incostituzionalità per le discriminazioni che crea tra lavoratori di diverse aree del Paese. Sottolinea inoltre che il fatto che il decreto di cui si chiede la conversione prenda atto di un accordo tra associazioni sindacali e Governo non significa nulla dal momento che il Parlamento può sovraneamente decidere se approvare una legge oppure no. Polemizza quindi su accordi come quello oggetto del provvedimento in esame e ricorda che, a fronte di interventi assistenziali a favore della grande impresa, nulla viene fatto dal Governo a favore della media e piccola imprenditoria. Il provvedimento in esame è inoltre censurabile sotto il profilo del criterio quasi secessionistico in esso contenuto poichè trascura l'imprescindibile principio dell'unità nazionale rispetto al quale la sua parte politica non intende venire meno in nessun caso.

Il Relatore ritira l'emendamento 1.4 con l'intento di ripresentarlo in Aula se vi saranno riferimenti in proposito nel parere della 1^a Commissione sul provvedimento. Ritira inoltre l'emendamento 1.6. Illustra quindi gli emendamenti 1.4/A, 2-bis.1/A e 2-ter.1 volti a

sopprimere le parti sulle quali la 5ª Commissione ha espresso parere contrario richiamandosi all'articolo 81 della Costituzione.

Sull'emendamento 1.4/A interviene la senatrice PELLEGATTI che contesta la rilevanza economica della questione. Le Commissioni che dovrebbero valutare l'idoneità dei lavoratori a essere introdotti nei ruoli della Pubblica Amministrazione sono infatti composte da funzionari pubblici che non devono certo essere per questo eccessivamente più retribuiti. Sottolinea inoltre la contrarietà del suo Gruppo a qualunque modifica del testo pervenuto dalla Camera dei deputati e si dichiara comunque contraria al ripristino del testo originario del decreto-legge. Fa quindi presente la necessità che il Parlamento risponda all'accordo stipulato fra il Governo, i sindacati e l'Olivetti. Annuncia pertanto il proprio voto contrario su ogni proposta di modifica del testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Alle dichiarazioni della senatrice Pellegatti aderiscono il senatore PELELLA, il presidente SMURAGLIA e il senatore MINUCCI Adalberto.

Interviene quindi il senatore MERIGGI che sottolinea come il sospetto legittimo della sua parte politica sia quello di un gioco di squadra del Governo e della maggioranza per far decadere il provvedimento che, poichè è un atto dovuto nei confronti dei lavoratori interessati, deve essere approvato senza modifiche.

Il senatore MANFROI sottolinea come forse vi siano problemi di copertura ben più gravi sull'intero articolo 1 piuttosto che sul periodo sul quale si è fermata l'attenzione della Commissione bilancio.

Prende quindi la parola il senatore MOLINARI che sottolinea come il provvedimento, tutt'altro che soddisfacente sotto molti profili, sia lo specchio del cattivo andamento della politica governativa nel Paese. Va tuttavia tenuto presente che alla base di esso esiste un accordo del Governo con le organizzazioni sindacali e che vanificarlo rappresenterebbe un atto inqualificabile. Si dichiara contrario all'emendamento in questione, la cui copertura ritiene problema pretestuoso.

Il senatore MINUCCI Adalberto ritiene utile ricordare che la vicenda della manodopera dell'Olivetti in esubero risale a qualche anno fa e prende l'avvio dalla crisi mondiale del settore dell'informatica. Nel momento in cui sorse il problema, 3500 sulle 5000 unità in esubero furono avviate al prepensionamento, a fronte di una assunzione, nelle aree del Sud, di 4000 giovani. I 1500 lavoratori cui fa riferimento il decreto-legge del quale si esamina la proposta di conversione sono la parte residua di quei 5000 lavoratori sopra ricordati che si ritenne opportuno inserire nella Pubblica Amministrazione per i processi di informatizzazione in atto in quel settore.

Il senatore MERIGGI ringrazia il senatore Minucci per l'intervento chiarificatore e annuncia che la sua parte politica voterà contro tutti gli

emendamenti presentati, ritenendo prioritaria l'approvazione del disegno di legge di conversione.

Interviene quindi il senatore MANFROI che, unendosi al ringraziamento al senatore Minucci, contesta le affermazioni del senatore Magliocchetti circa i propositi secessionistici di un provvedimento sul quale la Lega esprime voto contrario. Tale provvedimento favorisce soltanto l'Olivetti e non il Nord, che è realtà sicuramente più complessa del gruppo De Benedetti. L'intento infatti è quello, ancora una volta, di prepensionare o inserire nella Pubblica Amministrazione i lavoratori del Nord per trasferire gli impianti produttivi nelle regioni del Sud del Paese.

Il senatore MOLINARI chiede se non vi sia una sotterranea volontà di far saltare l'accordo stipulato tra il Governo e le associazioni sindacali e fa presente che l'Esecutivo non può tirarsi indietro proprio adesso. Anche la sua parte politica avrebbe introdotto norme migliorative del testo se non ritenesse prioritaria la conversione del decreto-legge nel testo licenziato dalla Camera dei deputati. Dichiarando di non condividere visioni eccessivamente ottimistiche riguardo al provvedimento, ne sottolinea la natura essenziale di ammortizzatore sociale e dichiara che voterà contro tutti gli emendamenti proposti sul testo del decreto-legge.

La senatrice PELLEGGI, nel sottolineare il proprio disagio per le modalità del dibattito che si sta svolgendo in Commissione, rileva come la questione di fondo resti quella dell'assenza di una valida politica industriale volta alla soluzione dei problemi produttivi e occupazionali del Paese. Molti sono i provvedimenti approvati dal Parlamento nell'attuale periodo di sostegno all'occupazione e questo fa parte di quella serie. Sottolinea con forza quanto sterile appaia una contrapposizione tra le miserie del Nord e quelle del Sud: la situazione di crisi in atto dovrebbe piuttosto sviluppare meccanismi di solidarietà e non produrre effetti contrari. Sottolinea quindi come il provvedimento sia volto ad aiutare fundamentalmente i lavoratori già licenziati dalle imprese Olivetti e non certamente l'ingegner De Benedetti. Ricorda infine che già la legge n. 223 del 1991 prevede, per le qualifiche inferiori, l'assunzione dei lavoratori nella pubblica amministrazione anche dalle liste di mobilità e ritiene ipocrita il moralismo di chi sostiene di difendere le ragioni di funzionalità della pubblica amministrazione quando la stessa è sempre stata utilizzata per assunzioni di tipo clientelare ed elettorale. Certamente dunque il decreto non è il meglio di ciò che poteva essere prodotto e tuttavia, dato l'impegno assunto con i lavoratori, esso deve essere rapidamente convertito in legge.

Il Presidente pone quindi ai voti l'emendamento 1.1 sul quale il Relatore si rimette alla volontà della Commissione e il rappresentante del Governo esprime parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 risulta respinto al pari dell'emendamento 1.2 sul quale esprimono parere contrario tanto il Relatore quanto il rappresentante del Governo.

Risulta quindi respinto l'emendamento 1.3, rispetto al quale il Relatore si era rimesso alla volontà della Commissione e sul quale il Governo aveva espresso parere contrario.

Posto ai voti, risulta poi respinto l'emendamento 1.4/A, sul quale si erano favorevolmente espressi tanto il Relatore quanto il rappresentante del Governo. Risulta infine respinto l'emendamento 1.5, sul quale avevano espresso parere contrario il Relatore e il rappresentante del Governo.

Il senatore MAGLIOCCHETTI dà per illustrati gli emendamenti 2-bis.1 e 2-bis.2.

Il relatore COVIELLO illustra brevemente gli emendamenti soppressivi 2-bis.1/A e 2-ter.1.

Il sottosegretario D'AIMMO esprime parere contrario sugli emendamenti presentati dal senatore Magliocchetti e parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Relatore.

Posto ai voti l'emendamento 2-bis.1/A risulta approvato. Risultano pertanto preclusi i due emendamenti presentati dal senatore Magliocchetti.

Poichè è stato presentato un unico emendamento soppressivo dell'articolo 2-ter, si pone ai voti il mantenimento dell'articolo stesso che risulta accolto.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge in esame e ad illustrare la modifica testè approvata, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 13,35.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione (739), approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Al comma 1 sopprimere le parole: «per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro-nord».

1.1 MAGLIOCCHETTI

Al comma 1, dopo le parole: «qualifiche funzionali», sostituire la parola: «millecinquecento» con la seguente: «tremilacinquecento».

1.2 MAGLIOCCHETTI

Al comma 1 dopo le parole: «dipendenti da aziende» sopprimere le parole: «del centro-nord».

1.3 MAGLIOCCHETTI

Al comma 1 dopo le parole: «dipendenti da aziende» sopprimere le parole: «del centro-nord».

1.4 COVIELLO

Al comma 1 sostituire le parole: «da una o più Commissioni nominate dal Ministro per la funzione pubblica» con le altre: «dal Dipartimento per la funzione pubblica».

Sopprimere conseguentemente le parole: «e composte da tre funzionari di qualifica funzionale non inferiore all'ottava».

1.4/A COVIELLO

Al comma 1, dopo le parole: «uffici delle pubbliche amministrazioni», sopprimere le parole: «situati nelle regioni del centro-nord».

1.5 MAGLIOCCHETTI

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

1.6

COVIELLO

Art. 2-bis.

Sopprimere l'intero articolo.

2-bis.1/A

COVIELLO

Alla fine, aggiungere il seguente comma:

«3. L'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

“Per gli iscritti alla gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui ai punti *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 22 della presente legge possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianità di cui al terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo di 5 anni.

Per i lavoratori di cui al comma precedente che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 25 anni a lavori di sotterraneo, i requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui ai punti *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo della presente legge possono essere perfezionati con la maggiorazione di anzianità di cui al terzo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per un massimo di 10 anni.

Al fine di comprovare l'effettivo espletamento degli anni di lavoro in sotterraneo previsti nel primo e nel secondo comma del presente articolo, l'interessato deve esibire idonea documentazione dalla quale risultino i periodi di lavoro in sotterraneo, coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, effettuati anteriormente al 30 giugno 1958; i periodi successivi a tale data debbono essere comprovati mediante speciali marche assicurative emesse a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da applicarsi in sostituzione delle marche ordinarie e con le norme vigenti per queste ultime a partire dal primo periodo di paga avente inizio successivamente al 30 giugno 1958.

La pensione di cui al primo e al secondo comma del presente articolo è posta a carico della Gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1960, n. 5.

Al compimento del 55° anno di età, per i lavoratori che siano stati addetti complessivamente per almeno 25 anni ai lavori in sotterraneo, l'interessato può ottenere, a domanda, la pensione anticipata di cui alla legge 5 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni calcolata sulla base dell'indennità contributiva fatta valere ... generale obbligatoria maggiore ... periodo pari a quello compreso ... di decorrenza di detta

pensione... di decorrenza di detta pensione ... compimento del 60° anno di età. Nel caso che la pensione così calcolata risulti di importo inferiore a quello già in pagamento, viene mantenuto in favore del pensionato il trattamento pensionistico in atto.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il lavoratore compie il 60° anno di età, la pensione di cui al primo e al secondo comma del presente articolo viene riliquidata con l'applicazione delle norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge. Qualora l'anzianità contributiva, effettiva e convenzionale, sulla cui base è stata liquidata la pensione di cui al precedente primo comma risulti inferiore all'anzianità contributiva fatta valere dal lavoratore al compimento del 60° anno di età, la pensione è liquidata sulla base di quest'ultima anzianità. Resta fermo il disposto di cui al sesto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488».

2-bis.1

MAGLIOCCHETTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. L'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

“Gli addetti alle miniere, cave e torbiere hanno diritto, su domanda, alla liquidazione della pensione di vecchiaia prima del compimento del 60° anno di età, stabilito dall'articolo 9, *sub* 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, purchè alla data di presentazione della domanda, si verifichino le seguenti condizioni:

1) possano far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia dalle norme sull'assicurazione stessa;

2) abbiano compiuto il 55° anno di età, qualora abbiano prestato la loro opera in sotterraneo per almeno 15 anni, o il 50° anno di età se hanno prestato la loro opera in sotterraneo per almeno 25 anni;

3) siano cessati definitivamente dall'occupazione in miniere, cave e torbiere e non siano occupati alle dipendenze di terzi in settori di attività diversi da quelli precedenti, con guadagno continuativo e normale”.

4. L'articolo 7 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è abrogato».

2-bis.2

MAGLIOCCHETTI

Art. 2-ter.

Sopprimere l'intero articolo.

2-ter.1

COVIELLO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

22^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MARINUCCI MARIANI*Interviene il Ministro per la sanità DE LORENZO.**La seduta inizia alle ore 9,50.**IN SEDE REFERENTE*

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi (721)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 novembre.

Il relatore Raffaele RUSSO rileva, in via generale, che alcuni degli emendamenti presentati hanno un oggetto che è di fatto diverso da quello del decreto-legge in esame. Con riguardo in particolare all'emendamento 1.14, ritiene necessario che il ministro De Lorenzo chiarisca preliminarmente come il Governo intenda regolare le incompatibilità in sede di riordino generale dello stato giuridico del personale sanitario. Anche rispetto all'emendamento 2.1 ritiene che vi siano situazioni di evidente ingiustizia, ma occorre anche che vi siano normative generali chiare e applicabili facilmente.

Il ministro DE LORENZO fa presente di non essere potuto intervenire alle precedenti sedute dedicate all'esame del decreto in quanto impegnato presso l'altro ramo del Parlamento nella discussione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. Rileva che il Governo è in procinto di approvare il decreto legislativo di riordino generale del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 421 del 1992, mentre il decreto sul riordino del settore previdenziale è già stato approvato e riguarda naturalmente tutto il personale sanitario. Ricorda quindi che nel precedente decreto-legge n. 368 del 26 agosto 1992, non convertito

dal Parlamento, era stata inserita una disciplina dei compensi per gli amministratori straordinari, accettata dalla Commissione bilancio e richiesta dalle Regioni, che secondo il nuovo sistema avranno la responsabilità esclusiva della sanità. Fa quindi presente che sulla base di ispezioni fatte, il Ministero ha proposto la rimozione di alcuni amministratori straordinari; occorre quindi che il Parlamento tenga conto del fatto che la Conferenza Stato-Regioni all'unanimità ha deciso di accettare la normativa inserita nel precedente decreto.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa notare che il precedente decreto non è stato convertito nei termini perchè non è stato mai calendarizzato per l'esame in Assemblea.

Il ministro DE LORENZO fa presente di aver preso contatti con la Presidenza del Senato richiedendo la messa all'ordine del giorno dell'Assemblea del decreto. Ritiene che in una fase in cui le Regioni sono impegnate negli adempimenti conseguenti al riordino generale del settore non sia opportuno intervenire legislativamente con modifiche al sistema transitorio di gestione straordinaria delle USL. Ricorda poi che la disciplina delle incompatibilità, contenuta nella legge n. 412 del 1991, è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea del Senato. L'emendamento presentato al Senato dal senatore Berlinguer prevedeva addirittura l'incompatibilità assoluta ed immediata anche per l'attività svolta nelle cliniche private non convenzionate, e fu modificato alla Camera su iniziativa del Governo, così arrivando alla normativa ora vigente. Comunica quindi che il Ministero della sanità ha chiesto un parere al Consiglio di Stato sulla applicazione delle incompatibilità, e che tale parere verrà espresso nei prossimi giorni. Sottolinea che il Governo non assumerà alcuna iniziativa per lo slittamento della normativa sulle incompatibilità; tale slittamento è richiesto solo da alcune organizzazioni sindacali di settore, che naturalmente si fanno carico dei problemi economici che sorgono per i medici dalla applicazione delle incompatibilità. Comunque non ritiene che un semplice slittamento dei termini possa risolvere i problemi derivanti dalle incompatibilità. Sottolinea quindi che le questioni derivanti dalla nuova normativa generale sulle pensioni non riguardano il Ministero della sanità. Il Governo è comunque pienamente disponibile a collaborare con il Parlamento per individuare soluzioni congrue.

Su tali dichiarazioni del ministro De Lorenzo si apre un dibattito.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa presente che alcune Regioni non hanno applicato pienamente la legge n. 412 del 1991; sottolinea quindi che la nuova normativa generale sulle pensioni interferisce fortemente con l'applicazione del principio delle incompatibilità anche perchè non è evidentemente possibile introdurre una normativa pensionistica speciale per i medici. Si riferisce poi alla situazione dei medici condotti ad esaurimento, alla posizione delle cliniche convenzionate, ai medici impegnati nelle Forze armate e negli istituti penitenziari. La legge di delega ed i decreti delegati cominceranno ad avere applicazione ben al di là del 1° gennaio 1993, a causa degli adempimenti

conseguenti di competenza delle Regioni. Occorre quindi al più presto un intervento del Governo con una circolare interpretativa che tenga conto dei problemi applicativi delle incompatibilità derivanti dalle novità legislative intercorse negli ultimi mesi. In ogni caso non è possibile che permanga la presente situazione di caos legislativo ed interpretativo.

Il senatore GARRAFFA ritiene che non si possa parlare di rispetto della volontà del Parlamento quando il Governo ha fatto un ricorso massiccio alla fiducia negli ultimi mesi. Dichiarò di condividere le considerazioni del Presidente di essere contrario, su un piano generale, al mantenimento di una pluralità di rapporti per i medici, come per tutti i dipendenti pubblici. Occorre però tenere conto del fatto che non è consentito a molti medici di svolgere attività professionale all'interno degli ospedali. Le disfunzioni della sanità in Italia derivano comunque da ben altri fenomeni, quali le cosiddette incentivazioni, così come sono attualmente disciplinate, per i medici ospedalieri. Questa attività ambulatoriale infatti finisce con il danneggiare fortemente sia sul piano assistenziale che su quello economico la situazione degli ospedali. A tal riguardo sarebbe opportuno utilizzare nelle attività ambulatoriali ospedaliere i sanitari attualmente impiegati negli ambulatori pubblici extraospedalieri. L'istituto delle incentivazioni dovrebbe invece riguardare la produttività annua dei singoli servizi e delle singole divisioni. In questo momento nella maggior parte delle Regioni non è possibile assorbire nelle strutture pubbliche l'attività svolta nelle strutture private convenzionate dai medici pubblici. Le incompatibilità poi, incrociandosi con la nuova normativa pensionistica, determinano una situazione di evidente ingiustizia e si rivelano chiaramente incostituzionali. Un semplice rinvio della scadenza delle incompatibilità non serve; esso deve essere accompagnato da un preciso impegno del Governo a mettere i medici in condizioni di effettuare una reale scelta.

Il senatore CARRARA ritiene che il Ministro abbia assunto un atteggiamento corretto; occorre che sulle incompatibilità ci sia una discussione specifica, tenendo presente che il principio stabilito dalla legge n. 412 deve essere fatto salvo, ma va attuato con una flessibilità che tenga conto di una serie di situazioni particolari.

Il senatore CONDORELLI condivide le considerazioni del senatore Carrara, e ricorda che nella scorsa legislatura fu individuata per le incompatibilità una soluzione giusta nel disegno di legge di riforma generale del Servizio sanitario approvato dal Senato. Ma in Assemblea, in sede di esame del disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1992, fu approvato un emendamento proposto dal senatore Berlinguer che non teneva conto di una serie di esigenze.

Il senatore SIGNORELLI ritiene che l'attuale situazione normativa ed amministrativa sia stata causata dal Governo: la migliore cosa che si possa fare nel momento attuale è uno spostamento del termine di entrata in vigore delle incompatibilità di uno o due anni.

IL presidente MARINUCCI MARIANI propone che nella mattinata di mercoledì prossimo si svolga un dibattito specificatamente dedicato alle problematiche connesse alle incompatibilità; dovranno essere esaminate in particolare le questioni relative ai medici penitenziari, ai medici condotti ad esaurimento, nonché alle cliniche parzialmente convenzionate.

Il ministro DE LORENZO condivide quanto affermato dal senatore Carrara: non è possibile arrivare ad uno slittamento generalizzato dell'entrata in vigore delle incompatibilità, ma è possibile risolvere con interventi specifici alcune questioni particolari quali quelle elencate dal presidente Marinucci Mariani. Si dichiara disponibile a svolgere in Commissione comunicazioni a riguardo.

Il relatore Raffaele RUSSO, esprimendo il proprio parere sugli emendamenti, si dichiara favorevole al sub-emendamento 1.1/1, all'emendamento 1.1 come modificato dall'anzidetto sub-emendamento, ed ai primi due periodi dell'emendamento 1.2-*bis*, nonché agli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.11, 1.12 ed 1.13. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.6. Si dichiara contrario all'emendamento 1.2, al terzo periodo dell'emendamento 1.2-*bis* ed agli emendamenti 1.9, 1.10 ed 1.14; con riguardo a tale ultimo emendamento rileva che il problema delle incompatibilità è aperto da oltre dieci anni; le considerazioni del senatore Garraffa sull'istituto delle incentivazioni sono a suo avviso pesanti ed ingiuste.

Il ministro DE LORENZO si dichiara favorevole al sub-emendamento 1.1/1 ed all'emendamento 1.1 come modificato dallo stesso sub-emendamento. Si dichiara altresì favorevole agli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.12 ed 1.13. Si dichiara invece contrario agli emendamenti 1.2, 1.2-*bis* e 1.7; con riferimento a tale ultimo emendamento fa presente che in sede di Conferenza Stato-Regioni le regioni hanno chiesto di lasciare intatto il comma 4 del decreto in esame. Si dichiara contrario anche agli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 ed 1.14.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa notare che nel corso di un incontro dell'Ufficio di Presidenza della Commissione con gli assessori regionali alla sanità questi ultimi hanno chiesto che le regioni potessero avere la competenza a decidere l'entità dei compensi per gli amministratori straordinari delle USL.

Si passa alla fase delle votazioni.

Vengono accolti il sub-emendamento 1.1/1 e l'emendamento 1.1 come modificato dal predetto sub-emendamento. Viene invece respinto l'emendamento 1.2 dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore SIGNORELLI.

Il senatore BRESCIA annuncia il voto favorevole del Gruppo del PDS all'emendamento 1.2-*bis*. Tale emendamento opportunamente

individua ulteriori elementi di verifica per il caso di rinnovo degli amministratori straordinari e prevede in tale situazione che i nuovi nominati non possano avere età superiore a 65 anni.

L'emendamento 1.2-*bis* viene posto in votazione per parti separate. I primi due periodi vengono accolti dalla Commissione, mentre il terzo periodo viene respinto. Sono quindi considerati preclusi gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Il senatore CONDORELLI annuncia il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana all'emendamento 1.5, che tende a parificare la posizione degli amministratori delle USL a quella degli amministratori degli enti locali sotto il profilo della responsabilità amministrativa e contabile.

L'emendamento 1.5 è accolto dalla Commissione.

Il senatore BRESCIA annuncia il voto contrario del Gruppo del PDS all'emendamento 1.6, e rileva che tale emendamento ha un oggetto del tutto estraneo a quello del decreto all'esame.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa notare che gli amministratori straordinari debbono poter svolgere le loro funzioni senza incertezza; l'emendamento 1.6 serve a dare certezza alla posizione degli apicali amministrativi, che altrimenti dovrebbero essere retrocessi in massa.

Il ministro DE LORENZO si riserva comunque di approfondire la materia.

Il relatore Raffaele RUSSO fa presente che il Gruppo socialista non parteciperà al voto.

L'emendamento 1.6 viene accolto.

Il senatore BRESCIA annuncia il voto favorevole all'emendamento 1.7 che successivamente viene respinto dalla Commissione.

Il presidente MARINUCCI MARIANI fa presente che la prima parte dell'emendamento 1.8 è da considerarsi preclusa a seguito della reiezione dell'emendamento 1.7.

Il senatore PERINA ritira la sua firma dall'emendamento 1.8.

L'emendamento 1.8 nella parte non dichiarata preclusa viene respinto dalla Commissione.

Viene dichiarato precluso l'emendamento 1.9, mentre viene respinto l'emendamento 1.10.

Il ministro DE LORENZO con riferimento all'emendamento 1.11 fa

presente che nel decreto delegato sarà prevista la generalizzazione dell'aumento del numero dei componenti dei comitati dei revisori dei conti.

Il senatore PULLI annuncia il voto favorevole all'emendamento 1.11.

La Commissione accoglie quindi gli emendamenti 1.11, 1.12 e 1.13.

Il senatore MARTELLI ritira l'emendamento 1.14.

Il relatore Raffaele RUSSO chiede ai proponenti di chiarire la reale portata dell'emendamento 2.1.

Il senatore CONDORELLI fa presente che l'intento dell'emendamento è quello di parificare la posizione dei primari delle istituzioni sanitarie obbligatoriamente convenzionate nonché delle figure professionali equiparate ai primari ospedalieri alla posizione dei primari ospedalieri stessi in relazione all'applicazione della legge n. 50 del 1991, concernente la possibilità di permanenza in servizio fino a 70 anni. Quindi, su suggerimento del presidente Marinucci Mariani, modifica l'emendamento eliminando gli incisi «di XI livello» e «a tempo pieno».

Il senatore BRESCIA annuncia il voto contrario del Gruppo del PDS all'emendamento 2.1. Rileva che l'emendamento appare estraneo all'oggetto del decreto e comunque verrà presto varato un decreto delegato per riordinare tutto il settore previdenziale.

Il senatore PULLI annuncia il voto favorevole all'emendamento e ricorda che una norma analoga fu inserita nella scorsa legislatura nel disegno di legge di riforma generale del Servizio sanitario nazionale. Preannuncia la presentazione in Assemblea di una ulteriore proposta di modifica tendente ad estendere quanto disposto dalla legge n. 50 del 1991 anche agli apicali amministrativi.

L'emendamento 2.1 viene accolto dalla Commissione.

La Commissione dà quindi mandato al relatore a operare il coordinamento formale che si rendesse necessario a seguito delle modifiche accolte ed a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo con le modificazioni accolte dalla Commissione, con il voto contrario dei senatori appartenenti ai Gruppi del PDS, di Rifondazione comunista e dell'MSI-DN e con l'astensione dei senatori del Gruppo della Lega nord.

La seduta termina alle ore 12,35.

EMENDAMENTI

Al testo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi (721)

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 dicembre» con le altre: «fino alla entrata in vigore della legge regionale attuativa dei decreti delegati di cui alla legge 23 ottobre 1992 n. 421 e comunque non oltre il 30 giugno 1993».

1.1

BRESCIA, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
STEFANO, ZUFFA

All'emendamento 1.1 sostituire le parole: «e comunque non oltre il 30 giugno 1993», con le altre: «e comunque non oltre il 31 dicembre 1993».

1.1/1

RUSSO Raffaele, ZAPPASODI, RAPISARDA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i consigli regionali, su proposta delle giunte regionali, nominano i curatori fallimentari delle USL».

1.2

MARTELLI, SIGNORELLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i Consigli regionali su proposta delle Giunte regionali prorogano o revocano il mandato agli amministratori straordinari nominati ai sensi della decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. La proroga o la revoca, motivate, tengono conto di eventuali atti rimessi alla regione dal Comitato dei garanti e sono condizionate dalla verifica sull'attività di gestione svolta nelle USL in base ai seguenti parametri:

a) verifica della gestione in rapporto alla applicazione della programmazione regionale e degli atti di indirizzo in mancanza di Piano sanitario regionale;

b) verifica della correttezza e della trasparenza della gestione amministrativa;

c) verifica della piena aderenza ai vincoli economici e finanziari dettati dalla Regione;

d) verifica del rispetto dei diritti dei cittadini e della attuazione di concrete iniziative per migliorare l'accesso e la fruizione dei servizi.

In caso di revoca del mandato le giunte regionali nominano direttamente, con scelta motivata, i nuovi amministratori straordinari di età non superiore a 65 anni, attingendo dagli elenchi già utilizzati ai sensi del citato decreto-legge 6 febbraio, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.

1.2.bis

BRESCIA, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
STEFANO, ZUFFA

Al secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «o della provincia autonoma» e la parola: «rispettiva».

1.3

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, DUJANY

Al secondo comma, terzo periodo sopprimere le parole: «o la provincia autonoma».

1.4

FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, DUJANY

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Ai responsabili delle unità sanitarie locali sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 a far data dall'entrata in vigore della predetta legge».

1.5

CONDORELLI, MINUCCI Daria

Aggiungere, dopo il comma 3, il seguente:

«3-bis. Restano validi tutti gli effetti degli atti previsti dagli articoli 116 e 117 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, adottati e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1989, ancorchè siano stati oggetto di autotutela e relativi ai contenuti dei suddetti articoli».

1.6

CONDORELLI, MARINUCCI MARIANI

Al comma 4, sostituire le parole da: «Le indennità spettanti..», fino a: «proprie funzioni» con le altre: «Le Regioni e le province autonome, nell'ambito delle risorse loro assegnate, fissano le indennità spettanti agli Amministratori straordinari, tenendo conto del numero degli assistiti e della dimensione delle strutture ospedaliere, nonchè degli altri presidi esistenti nelle unità sanitarie locali».

1.7

BRESCIA, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
STEFÀNO, ZUFFA

Al comma 4 sopprimere dalle parole: «L'indennità annua» fino alla fine del comma.

1.8

RUSSO Raffaele, PERINA

Al comma 4, sopprimere le parole da: «L'indennità di carica» fino a: «misure vigenti».

1.9

BRESCIA, BETTONI BRANDANI, TORLONTANO,
STEFÀNO, ZUFFA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppressi e sostituiti:

a) dal Sindaco del Comune nelle USL monocomunali o facenti parte di un unico comune;

b) dalla Conferenza dei Sindaci, o dagli Assessori da essi delegati quando la USL comprende più Comuni.

In tal caso la Conferenza è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. Tale conferenza delibera a maggioranza dei suoi componenti e con le procedure stabilite da specifico Regolamento approvato dalla Regione entro il 1° gennaio 1993, su proposta della Conferenza stessa. In attesa valgono, in quanto compatibili, le norme regolamentari del Consiglio Comunale del Comune con il maggior numero di abitanti.

Il Sindaco e il Presidente della Comunità montana, definiscono, attraverso i rispettivi organi collegiali e nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, esaminano ed approvano il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle USL, svolgono le verifiche generali sull'andamento delle attività e formulano eventuali osservazioni utili nella predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni.

Il Sindaco e il Presidente della Comunità montana verificano la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati ed esprimono alla Giunta regionale valutazioni sull'attività dell'amministratore tramite relazione semestrale.

1.10 BRESCIA, BETTONI, BRANDANI, TORLONTANO,
STEFÀNO, ZUFFA

Sopprimere il comma 5.

1.11 BRESCIA, BETTONI, BRANDANI, TORLONTANO,
STEFÀNO, ZUFFA

Al comma 6, dopo le parole: «presente articolo» aggiungere le altre: «previa diffida».

1.12 BRESCIA, BETTONI, BRANDANI, TORLONTANO,
STEFÀNO, ZUFFA

Aggiungere il seguente comma 7-bis:

«Le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi dello Statuto di autonomia e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni»

1.13 FERRARI Karl, RIZ, RUBNER, DUJANY

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il termine entro il quale far cessare le situazioni di incompatibilità quali definite dall'articolo 4, comma 7, legge 30 dicembre 1991, n. 412, è prorogato di un anno. Restano ferme vigenza e decorrenza delle restanti disposizioni di cui al predetto comma».

1.14 MARTELLI, SIGNORELLI, GARRAFFA

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le disposizioni di cui alla legge 19 febbraio 1991, n. 50, sono estese a tutti i dirigenti medici apicali di XI livello, equiparati ai primari ospedalieri, nonché al personale dipendente delle istituzioni sanitarie obbligatoriamente convenzionate in servizio a tempo pieno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.1

GUZZETTI, CONDORELLI, PERINA, CARRARA, ZOTTI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

26^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GOLFARI

Intervengono i ministri per il coordinamento della protezione civile Facchiano e dei lavori pubblici Merloni ed i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Bisagno e per la grazia e la giustizia De Cinque.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 (625)

e voti regionali nn. 14 e 17 ad esso attinenti
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge sospesa nella seduta del 14 ottobre scorso.

Si passa all'esame dell'articolo 3, in riferimento al quale è stata presentata una proposta di stralcio parziale dal senatore MONTRESORI: quest'ultimo la illustra precisando che essa si riferisce soltanto alla diga del Bilancino, che necessita di considerazione autonoma in un apposito disegno di legge.

Prende la parola il ministro MERLONI, secondo cui gli stanziamenti già finalizzati all'attuazione della legge per la difesa del suolo sono tuttora necessari per predisporre il territorio agli interventi di competenza delle Autorità di bacino: i danni alluvionali derivano infatti sia dalla carenza di interventi preventivi, sia dall'assenza di quella attività di manutenzione che compete alle autorità locali: in attesa di un rilancio della programmazione di bacino, occorre pertanto salvaguardare i finanziamenti destinati alla legge n. 183 del 1989.

Il Governo, pertanto, presenta l'emendamento 3.11 che, in rapporto all'articolo 3, opera una rimodulazione trasferendo agli esercizi successivi al 1993 parte degli oneri originariamente previsti; una proposta emendativa sarà inoltre presentata in rapporto all'articolo 4,

allo scopo di attingere la copertura finanziaria ai fondi *ex-Gescal* anzichè dalla legge sulla difesa del suolo. La rimodulazione proposta con riferimento all'articolo 3 supera le obiezioni che stanno alla base della proposta di stralcio, di cui richiede il ritiro; d'altro canto, la stessa regione Toscana giudica necessario il completamento della diga del Bilancino, che può consentire di superare i ricorrenti pericoli di esondazione.

Il presidente GOLFARI, nel dare la parola ad un senatore per gruppo sulla proposta di stralcio, preannuncia la presentazione di un proprio emendamento soppressivo del comma 3.

Il senatore ANDREINI dichiara che l'articolo 3, pur essendo eterogeneo rispetto alla materia del disegno di legge, adotta la forma più propria di imputazione di spesa, in quanto concernendo i bacini dell'Arno e del Serchio trae la copertura dalla legge n. 183 del 1989. La rimodulazione proposta dal Governo costituisce comunque un apprezzabile tentativo di evitare il prosciugamento dei fondi sulla difesa del suolo, i quali dovrebbero essere utilizzati non già per indennizzare i disastrati ma per difendere il territorio da futuri disastri. Anche alla luce delle proteste recentemente effettuate innanzi all'Ufficio di Presidenza della Commissione dal segretario generale dell'Autorità di bacino del Po, pare di ravvisare nelle posizioni del Governo una insufficiente propensione alla programmazione ed una maggiore inclinazione alle attività di mera manutenzione; occorre invece cogliere l'occasione per dare un concreto segnale alle popolazioni recentemente colpite da calamità in Toscana, ed a tale scopo il Gruppo democratico della sinistra ritira l'emendamento 3.5 e si dichiara favorevole all'emendamento 3.11 del Governo.

Il senatore D'AMELIO svolge considerazioni preliminari relative alla legge sulla difesa del suolo ed alle sue finalità preordinate alla prevenzione degli eventi calamitosi; si tratta di una legge importante, i cui obiettivi sono vanificati dall'esiguità delle risorse finanziarie e dalle difficoltà connesse al raccordo fra i vari soggetti istituzionali; in particolare ricorda la mancata accettazione dell'innovazione delle autorità di bacino da parte di alcune regioni.

Entrando nel merito della questione della diga del Bilancino, dopo aver brevemente ricordato le vicende ad essa connesse, dichiara che uno degli obiettivi della proposta di stralcio del senatore Montresori (quello cioè di evitare lo storno delle risorse della legge n. 183 del 1989) può essere adeguatamente raggiunto attraverso la rimodulazione degli stanziamenti prospettata dal Governo con l'emendamento 3.11.

Il senatore GIOLLO si dice favorevole allo stralcio proposto dal senatore Montresori, ritenendo che la questione della diga del Bilancino debba essere affrontata con un provvedimento *ad hoc*.

Sottolinea poi la necessità che l'azione del Governo sia improntata alle misure di prevenzione anzichè agli interventi sporadici per far fronte a danni già verificatisi: le finalità proprie della legge n. 183 del 1989 vanno salvaguardate, ed in tale senso è anche un ordine del giorno

che il suo Gruppo ha presentato all'Assemblea del Senato nel quadro dell'esame del disegno di legge n. 668 di conversione del decreto-legge relativo alle inondazioni in Liguria.

Il senatore CUTRERA ritiene che anche i due articoli già approvati dalla Commissione possano essere rimessi in discussione, eventualmente attraverso la rimessione all'Assemblea del provvedimento ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento. A suo modo di vedere, poi, nella valutazione dei singoli articoli e dei singoli emendamenti occorre considerare con un diverso metro gli interventi propri della legge n. 183 da quelli che con essa non hanno nulla a che vedere; ciò per evitare il saccheggio sistematico dei fondi destinati alla difesa del suolo.

Dopo essersi richiamato al problema dell'estensione della platea di riferimento dei beneficiari degli interventi che puntualmente si verifica per ogni calamità, con riguardo al proposto stralcio dell'articolo 3 si rimette alle valutazioni del Governo.

Il senatore SPECCHIA si esprime favorevolmente allo stralcio proposto dal senatore Montresori, ritenendo che la detta proposta andrebbe estesa all'intero articolo 3. Soffermatosi, poi, sugli eventi che hanno accompagnato i lavori di costruzione della diga del Bilancino, chiede che la Commissione avvii al più presto un'attività conoscitiva al riguardo onde pervenire ad una migliore conoscenza delle questioni.

Conclude affermando che la Commissione ambiente e il Parlamento nel suo assieme dovrebbero farsi carico di un'azione tesa a contrastare l'ulteriore svuotamento delle disponibilità finanziarie della legge n. 183 del 1989, i cui fondi devono restare destinati alle finalità che le sono propri.

Il senatore LEONI dopo avere manifestato il favore della sua parte politica alla proposta di stralcio in discussione, preannuncia un atteggiamento positivo nei confronti di un'eventuale proposta di remissione all'Assemblea ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento. Si richiama poi al preoccupante fenomeno della moltiplicazione dei beneficiari, cui fanno però da contraltare i continui tagli delle risorse disponibili e si ricollega criticamente a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 già approvato dalla Commissione.

Concluso il dibattito sulla proposta di stralcio, su di essa il relatore GOLFARI si rimette alla Commissione, mentre il ministro MERLONI, pur condividendo per molti aspetti la posizione del relatore, reitera l'invito al ritiro della proposta di stralcio.

Il senatore MONTRESORI ritira la proposta di stralcio, che però viene fatta propria dai senatori GIOLLO e SPECCHIA.

Il senatore ANDREINI dichiara che il Gruppo democratico della sinistra è contrario a stralci parziali, preferendo semmai la soppressione dell'intero articolo; il senatore Albino FONTANA invita a convergere sull'emendamento 3.11 del Governo, pena il disattendere le aspettative delle popolazioni interessate alla corretta regimazione del fiume Serchio.

Posta ai voti, la proposta di stralcio non è approvata dalla Commissione. Si conviene poi di accantonare la discussione degli emendamenti proposti all'articolo 3, in attesa del parere della 5a Commissione permanente sull'emendamento 3.11 del Governo.

Analoga decisione di accantonamento è presa poi per gli emendamenti relativi all'articolo 4, dopo che il presidente GOLFARI ha dato conto della presentazione dell'emendamento 4.10 del Governo, anch'esso inviato alla 5a Commissione permanente per il prescritto parere.

Su tale emendamento 4.10 il senatore SAPORITO richiede una correzione della data di riferimento per il terremoto in Valnerina al 19 settembre 1979. Accede all'invito il ministro FACCHIANO.

Si passa quindi ai due emendamenti aggiuntivi all'articolo 4, ambedue concernenti il Belice ed aventi contenuto identico: il senatore SCIVOLETTO illustra l'emendamento 4.0.1, teso a consentire la contrazione di mutui per il 1993 nelle zone colpite dal terremoto del 1968; analoga illustrazione svolge il senatore INZERILLO per l'emendamento 4.0.2.

Dopo che il relatore GOLFARI ha espresso parere favorevole, il ministro FACCHIANO esprime parere contrario su ambedue gli emendamenti, dichiarando che con essi si contraddice la sospensiva di tutti i mutui prevista dalle misure di finanza pubblica recentemente approvate.

Il presidente GOLFARI ricorda che sugli emendamenti in votazione è stato espresso dalla 5a Commissione permanente parere non ostativo, in quanto la sospensione dei mutui già disposta opera solo per l'anno in corso.

La Commissione approva quindi, in un'unica votazione, gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, di contenuto identico.

Si passa all'articolo 5, al quale è riferito l'emendamento 5.1 che, come ricorda il Presidente, registra il parere negativo della 5a Commissione permanente; pertanto, il senatore SPECCHIA lo ritira.

Il senatore ANDREINI illustra l'emendamento 5.2, volto a fissare un tetto del 60 per cento del danno ai contributi da erogare nel comparto marittimo di Pescara.

Il presidente GOLFARI illustra il proprio emendamento 5.3, che, senza nulla innovare rispetto agli oneri finanziari complessivamente previsti, estende la platea dei beneficiari anche agli acquicoltori danneggiati dalle medesime mareggiate.

Il senatore MONTRESORI si dichiara favorevole ad ambedue gli emendamenti in discussione, mentre il senatore FRANCHI dissente dal suo Gruppo sull'emendamento 5.2: chi ha vissuto il dramma delle

mareggiate nel compartimento marittimo di Pescara sa bene che esso si innesta su una situazione di crisi del settore peschereccio, aggravando le difficoltà di sostentamento di coloro che sono già colpiti dalle norme sul riposo biologico.

Il relatore GOLFARI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.2, mentre su di esso il ministro FACCHIANO si rimette alla Commissione; analogo parere è espresso dal Ministro sull'emendamento 5.3, ricordando che i danni che colpiscono il compartimento di Pescara, per quanto riguarda i pescherecci, sono stati completamente censiti, mentre non altrettanto risulta per i danni lamentati dagli acquicoltori.

Con il voto favorevole del senatore MONTRESORI, è approvato l'emendamento 5.3.

Il senatore ANDREINI ritira l'emendamento 5.2, che però è fatto proprio dal senatore TABLADINI.

Il senatore SPECCHIA annuncia voto contrario sull'emendamento 5.2, mentre i senatori GIOLLO ed ANDREINI annunciano l'astensione dei rispettivi Gruppi.

La Commissione respinge l'emendamento 5.2; indi, con l'astensione dichiarata dal senatore TABLADINI, è approvato l'articolo 5 nel testo emendato.

Si passa alla discussione dell'articolo 6.

Il senatore SPECCHIA fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 6.1, mentre il senatore ANDREINI illustra l'emendamento 6.2: esso concerne il deterioramento o la dispersione della documentazione fiscale e previdenziale, a seguito di eventi calamitosi.

Al presidente GOLFARI, che ricorda i suggerimenti tesi ad una riformulazione dell'emendamento 6.2 contenuti nel parere espresso dalla 2a Commissione permanente, il senatore ANDREINI replica mantenendo l'emendamento nel suo testo originario, che ricalca analoga proposta già discussa alla Camera dei deputati.

Il presidente GOLFARI esprime parere contrario su ambedue gli emendamenti; il ministro FACCHIANO, invece, su entrambi si rimette alla Commissione, giudicandoli comunque assai generici.

La Commissione, con il voto favorevole dei senatori SPECCHIA e CUTRERA, respinge l'emendamento 6.1; indi, con distinta votazione, è respinto anche l'emendamento 6.2, mentre è approvato l'articolo 6 nel testo originario.

Il ministro FACCHIANO illustra gli emendamenti 7.1 e 7.2, concernenti la copertura finanziaria di interventi a favore di Urbino e di Chies d'Alpago.

Il senatore VENTURI si dichiara favorevole all'emendamento 7.1, che consente di operare un primo intervento di sistemazione delle mura cinquecentesche di Urbino.

Ad un breve intervento del senatore GIOLLO, secondo cui si dovrebbe acconsentire ai finanziamenti per Urbino solo laddove essi non fossero aggiuntivi rispetto agli ulteriori stanziamenti previsti in provvedimenti già in discussione nella sede parlamentare competente, il senatore VENTURI replica dichiarando che le misure urgenti disposte con l'articolo 7 non pregiudicano quanto in discussione presso la 7ª Commissione permanente: si tratta di una disciplina a regime che si propone di affrontare il problema alle radici, senza per questo far venir meno la necessità di un primo intervento di consolidamento e restauro.

Il senatore ANDREINI condivide la necessità di estendere gli interventi organici di restauro delle città storiche italiane, dopo Orvieto e Todi, anche ad Urbino. Si dichiara quindi a favore degli emendamenti proposti.

Il relatore GOLFARI esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.1 e 7.2.

I senatori SPECCHIA, CUTRERA, GIOLLO ed ANDREINI annunciano voto favorevole sull'emendamento 7.1, che è quindi approvato dalla Commissione.

Il senatore CUTRERA annuncia voto contrario sull'emendamento 7.2, che attinge ai fondi della legge sulla difesa del suolo, nonostante l'impegno del Governo ad evitare ulteriori depauperamenti in quella direzione.

I senatori TABLADINI e GIOLLO concordano nell'espressione di un voto contrario, così come il senatore SPECCHIA: l'esiguità del finanziamento destinato alle opere di contenimento della frana del Tessina avrebbe consentito, con un minimo di buona volontà, di reperire altrove la fonte di finanziamento.

Il ministro FACCHIANO invita la Commissione ad approvare l'emendamento 7.2, dichiarando che l'evento franoso in essa trattato è estremamente preoccupante e la richiesta di finanziamenti è di ammontare tale da poter essere soddisfatta senza grave nocimento delle finanze pubbliche.

Aderiscono all'invito del Ministro, annunciando voto favorevole, i senatori MONTRESORI ed ANDREINI; rettificando un suo precedente orientamento anche il senatore GIOLLO si dichiara favorevole, ma soltanto perchè la 5ª Commissione permanente ha condizionato il suo parere favorevole all'approvazione, tra l'altro, dell'emendamento in votazione.

Dopo che il senatore SPECCHIA ha riconfermato il suo voto contrario, giudicando nient'affatto decisivi gli argomenti addotti dal

Ministro in fase di votazione, l'emendamento 7.2 è approvato dalla Commissione, che approva altresì l'articolo 7 nel testo emendato.

Il ministro FACCHIANO non condivide il contenuto dell'emendamento 7.0.1, recante la firma del Governo: esso, del resto, registra il parere contrario della 1a Commissione permanente, che si fonda su evidenti motivi di diritto ai quali si aggiungono non meno evidenti argomenti di opportunità.

Il ministro MERLONI ritira l'emendamento 7.0.1.

Il senatore CUTRERA illustra gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4: con essi si realizza una razionalizzazione delle erogazioni finanziarie per la difesa del suolo, permettendo di utilizzare le economie ancora disponibili. Ricordando come a nome del suo Gruppo si sia già detto disposto a richiedere la rimessione in sede referente del provvedimento, l'oratore non esclude di pervenire al medesimo scopo, insistendo sui suddetti emendamenti, nonostante il parere contrario espresso inspiegabilmente dalla 5a Commissione permanente. Richiede pertanto al Governo una presa di posizione decisa, che uniformi le priorità di spesa alle determinazioni della 5a Commissione permanente.

Il ministro MERLONI condivide i contenuti dell'emendamento 7.0.3 ed auspica un riesame dei pareri negativi espressi in Commissione bilancio.

Il presidente GOLFARI annuncia che richiederà alla 5a Commissione permanente di procedere, in sede di esame degli emendamenti 3.11 e 4.10 del Governo, anche alla revisione del parere negativo espresso sugli emendamenti 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4, di cui per il momento dispone l'accantonamento.

Il senatore MONTRESORI ritira l'emendamento concernente il titolo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente GOLFARI propone di integrare l'ordine del giorno di domani, alle ore 9,30, con il seguito della discussione del disegno di legge n. 625 e dei voti regionali ad esso attinenti, nonché con l'esame del disegno di legge n. 747.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,25.

EMENDAMENTI

**Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992
(625)**

Art. 3.

PROPOSTA DI STRALCIO

Al comma 1, stralciare il primo periodo; stralciare altresì il comma 3.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «75 miliardi per l'anno 1993» con le seguenti: «25 miliardi per l'anno 1993».

1.

MONTRESORI

EMENDAMENTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994. Per assicurare la continuità dell'attività del bacino sperimentale di cui agli articoli 30 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1993 e di lire 23 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede quanto a lire 27 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per l'anno stesso dalla Tabella D della legge finanziaria 1994 e quanto a lire 48 miliardi per l'anno 1994 mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

3.11

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1993».

3.1 PROCACCI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 miliardi» con le seguenti: «25 miliardi».

3.6 DI BENEDETTO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.5 ANDREINI, GIOVANELLI, BORATTO, LUONGO,
SCIVOLETTO, ANGELONI

Al comma 1, sostituire le parole: «75 miliardi» con le seguenti: «25 miliardi».

3.2 PROCACCI

Al comma 1, sostituire le parole: «75 miliardi» con le seguenti: «50 miliardi».

3.7 DI BENEDETTO

Al terzo periodo del comma 1, sostituire le parole: , ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota"» con le seguenti: «al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per l'anno stesso con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993».

3.9 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

3.12 IL RELATORE

Sopprimere il comma 3.

3.3

PROCACCI

Sopprimere il comma 3.

3.10

ANDREINI

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «L'incarico di esperto di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non può essere conferito ad appartenenti ai ruoli del Ministero dell'ambiente, ferma restando per gli altri dipendenti pubblici la preventiva autorizzazione ove richiesta dagli ordinamenti delle amministrazioni di provenienza».

3.4

MONTRESORI, FAVILLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le somme iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, della legge 2 maggio 1990, n. 102, e della legge 7 agosto 1990, n. 253, di provenienza degli anni 1991 e 1992 e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno finanziario 1993».

3.8

CUTRERA

Art. 4.

Sopprimere l'articolo 4.

4.7

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo 4.

4.2

PROCACCI

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«1. Le risorse derivanti dai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura non superiore a lire 85 miliardi, per la prosecuzione degli interventi di riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile 1984 in Umbria, a favore dei comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e dei comuni individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 giugno

1984, e dall'ordinanza n. 497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1985, nonché per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, da parte dei comuni individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalità d'attuazione».

4.10

IL GOVERNO

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«1. Per la prosecuzione degli interventi di riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 20 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile 1984 in Umbria, a favore dei comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e dei comuni individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1984, e dall'ordinanza n. 497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1985, nonché per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, da parte dei comuni individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per l'anno 1993 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede quanto a lire 25 miliardi dell'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno con la tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».

4.8MONTRESORI, ANDREINI, INNAMORATO, SAPO-
RITO, TOSSI BRUTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile relaziona dettagliatamente alle

Commissioni competenti di Camera e Senato, riunite in seduta congiunta, sullo stato della ricostruzione dei territori di cui al presente comma, sui criteri di erogazione dei fondi, sull'utilizzo che ne è stato fatto sino alla data di entrata in vigore della presente legge nonché sui criteri di assegnazione e sulla destinazione dei fondi di cui al presente comma; tale relazione alle Commissioni è vincolante per l'utilizzo successivo dei fondi».

4.3

PROCACCI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile relaziona dettagliatamente alle Commissioni competenti di Camera e Senato, riunite in seduta congiunta, sullo stato della ricostruzione dei territori di cui al presente comma, sui criteri di erogazione dei fondi, sull'utilizzo che ne è stato fatto sino alla data di entrata in vigore della presente legge nonché sui criteri di assegnazione e sulla destinazione dei fondi di cui al presente comma; tale relazione alle Commissioni è vincolante per l'utilizzo successivo dei fondi».

4.4

PROCACCI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. È assegnato un contributo di lire 5 miliardi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e riattivazione del patrimonio edilizio privato ad uso abitativo ivi compresi gli studi professionali ed ai beni mobili danneggiati dagli eventi alluvionali del 9-10 e 11 aprile 1992 nei territori colpiti dei comuni di Monteprandone e San Benedetto del Tronto individuati con le ordinanze n. 2285/FPC del 17 giugno 1992 e n. 2261/FPC del 30 aprile 1992. Il contributo è commisurato ai costi sostenuti fino ad un massimo del 50 per cento degli stessi».

4.1

ZAPPASODI, SPECCHIA

Al comma 3, sostituire le parole: «Con provvedimento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il coordinamento della protezione civile individua le quote da destinare agli interventi relativi a ciascun evento sismico», con le seguenti: «Esperiti gli adempimenti di cui all'ultimo periodo dei commi 1 e 2 del presente articolo, con provvedimento da emanare entro trenta giorni dalla discussione in sede parlamentare e qualora non sussistano condizioni ostative, il Ministro per il coordinamento della protezione civile autorizza la concessione dei fondi da destinare».

4.5

PROCACCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nell'ambito dei piani di rinascita dei Comuni terremotati del Parco Nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, i Comuni, purchè riuniti in consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati a realizzare le reti di metanizzazione o di distribuzione di gas propano liquido purchè queste ultime siano compatibili con il programma nazionale di metanizzazione. A tal fine, i fondi già previsti dal quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 730 del 1986, di ammontare pari a quindici miliardi, vengono concessi al Consorzio costituito ai sensi del presente articolo, che li potrà anche ripartire ai Comuni consorziati in base al numero degli abitanti residenti alla data del 31 dicembre 1991. A fronte della spesa di quindici miliardi in conto capitale, il relativo onere è posto a carico del fondo nazionale per la protezione civile».

4.6

CONTI, INZERILLO, PARISI Vittorio, MEO,
INNAMORATO

All'articolo 4 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Nell'ambito dei piani di rinascita dei comuni terremotati del Parco Nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, i comuni, purchè riuniti in consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati a realizzare reti di distribuzioni di gas. A tal fine, i fondi già previsti dal quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 730 del 1986, di ammontare pari a quindici miliardi, vengono concessi al Consorzio costituito ai sensi del presente articolo, che li potrà anche ripartire ai comuni consorziati in base al numero degli abitanti residenti alla data del 31 dicembre 1991.

4.9

CONTI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonchè delle opere di competenza locale, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 ed in quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, i comuni interessati sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, nel complessivo limite di lire 200 miliardi per l'anno 1993, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato.

2. Anche in deroga a quanto previsto dagli statuti, gli istituti di credito e sezioni autonome di cui al comma 1 sono tenuti a far

decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, sarà corrisposto alla scadenza della rata di ammortamento.

3. Una quota pari al 5 per cento dei mutui di cui al comma 1 è destinata agli interventi nelle zone terremotate della Sicilia occidentale. Il relativo riparto tra i comuni di Mazara del Vallo, Marsala e Petrosino è effettuato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei programmi di interventi comunicati dal provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia. Il riparto della restante quota tra i comuni del Belice è effettuato, tenendo conto dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e dei residui fabbisogni, con le modalità di cui all'articolo 13-bis, comma 16, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 51 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 36 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993».

4.0.1

RUSSO Michelangelo, SCIVOLETTO, LUONGO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle opere di competenza locale, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 ed in quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, i comuni interessati sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, nel complessivo limite di lire 200 miliardi per l'anno 1993, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato.

2. Anche in deroga a quanto previsto dagli statuti, gli istituti di credito e sezioni autonome di cui al comma 1 sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui è stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, sarà corrisposto alla scadenza della rata di ammortamento.

3. Una quota pari al 5 per cento dei mutui di cui al comma 1 è destinata agli interventi nelle zone terremotate della Sicilia occidentale. Il relativo riparto tra i comuni di Mazara del Vallo, Marsala e Petrosino è effettuato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dei programmi di interventi comunicati dal provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia. Il riparto della restante quota tra i comuni del

Belice è effettuato, tenendo conto dello stato di avanzamento dell'opera di ricostruzione e dei residui fabbisogni, con le modalità di cui all'articolo 13-bis, comma 16, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 51 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 36 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993».

4.0.2

INZERILLO, CUSIMANO, D'AMELIO

Art. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di consentire la ricostruzione o la riparazione delle imbarcazioni da pesca distrutte o danneggiate, nei limiti attuali di tonnellaggio e di potenza, nonché degli impianti di allevamento e del prodotto in coltivazione danneggiati, nel compartimento marittimo di Pescara, dagli eventi alluvionali e dalle condizioni meteomarine avverse dei giorni 9, 10 e 11 aprile 1992, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere agli armatori o proprietari un contributo a fondo perduto in misura pari alla spesa documentata ed ammessa. I contributi saranno concessi entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 4».

5.3

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «Il contributo non può superare il 60 per cento del danno subito».

5.2

ANDREINI, GIOVANELLI, BORATTO, LUONGO,
SCIVOLETTO, ANGELONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis è sospesa per gli anni 1992-1993 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza nel medesimo anno, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché dei tributi degli enti diversi dallo Stato.

La riscossione delle imposte sospese a norma del presente comma è effettuata a partire dal 1° gennaio 1994 in dodici rate senza applicazione degli interessi e altri oneri previsti dalle norme vigenti.

6-ter. Nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 2-bis, comma 1, sono sospesi, nel periodo 8 aprile-31 dicembre 1992 i termini di scadenza di vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 9 aprile 1992, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

6-quater. Le Camere di commercio cureranno, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari i quali dimostrino di aver subito protesti di cambiari, vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui ai commi *6-bis* e *6-ter*.

6-quinques. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Per i medesimo soggetti sono, altresì, sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadano nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 9 aprile al 31 dicembre 1992, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Le sanzioni penali, amministrative e fiscali previste per la dispersione e il deterioramento della documentazione fiscale e previdenziale, sia cartacea che su supporti meccanografici, non sono irrogate ai contribuenti e agli operatori che hanno avuto tale documentazione dispersa o deteriorata negli eventi di cui all'articolo 1 e ne hanno fatto denuncia entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge».

5.1

ZAPPASODI, SPECCHIA

Art. 6.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Verificato che sussistano ancora i presupposti di effettiva necessità,».

6.1

PROCACCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le sanzioni penali, amministrative e fiscali previste per la dispersione e il deterioramento della documentazione fiscale e previdenziale, previa verifica da parte degli organismi finanziari ed ispettivi, non sono irrogate ai contribuenti e agli operatori che avevano i propri documenti fiscali, contabili e previdenziali presso professionisti e centri elaborazione dati, che hanno avuto tale documentazione dispersa o deteriorata negli eventi di cui all'articolo 1 e che ne hanno fatto denuncia entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.2

ANDREINI, GIOVANELLI, BORATTO, LUONGO,
SCIVOLETTO, ANGELONI**Art. 7.**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a lire 3 miliardi per il 1993 e a lire 3 miliardi per il 1994,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali».

7.1

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a lire 5 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno dalla tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993».

7.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

1. Nelle sezioni staccate per il terremoto di Avellino e Salerno istituite con decreto legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito nella legge 6 agosto 1981 n. 456, le cui attività sono state prorogate al 31 dicembre 1994, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è assicurata l'effettiva presenza di almeno un primo dirigente tecnico. A tal fine il contingente di primo dirigente tecnico di cui alla tabella 10 quadro B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 748/1972 è aumentata di due unità, con contestuale riduzione di due unità del contingente di Dirigente superiore tecnico di cui al cennato quadro B. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro della funzione pubblica, vengono apportate le conseguenti variazioni della pianta organica.

2. La soppressione operata nei confronti dell'Ispettorato generale delle zone colpite dai terremoti del gennaio 1966 con sede in Palermo, a decorrere dal 1 gennaio 1991 con l'articolo 7 della legge 20 maggio 1991, n. 158 è da intendersi operante anche nei confronti delle sezioni autonome del Genio civile per il terremoto con sedi in Agrigento e Trapani istituite a norma dell'articolo 25 della legge n. 21 del 1970».

7.0.1.

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Rifinanziamento della legge 18 maggio 1989 n. 183)

1. All'articolo 25, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, le parole "ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468" sono sostituite con le seguenti: "ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468".

7.0.2.

CUTRERA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

(Recupero di economie)

1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere finanziate ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, possono essere utilizzate per lavori di variante e suppletivi del progetto originario, previa autorizzazione dell'Autorità competente e comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, purchè l'importo rimanga nell'ambito del singolo finanziamento concesso.

2. Le medesime economie possono, altresì, essere utilizzate per il finanziamento di nuovi progetti secondo l'ordine di priorità già fissato negli schemi previsionali e programmatici approvati, previo espletamento delle medesime procedure previste dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183».

7.0.3

CUTRERA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*quater*

*(Riorganizzazione dei capitoli di spesa
e autorizzazione di variazioni compensative)*

1. Sono imputate al Capitolo 1159 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, oltre alle spese indicate dal comma 1 della medesima disposizione, le spese di funzionamento e di organizzazione, nonchè la spesa per la formazione e l'aggiornamento del personale, la partecipazione a convegni e per attività di rappresentanza

degli organi centrali e decentrati della difesa del suolo e delle autorità di bacino di rilievo nazionale.

2. Nella tabella A allegata alla legge 31 dicembre 1991, n. 416, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994", è inserita la seguente voce: "Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici: Capitoli 1038, 1039, 1040, 1159, 1158".

7.0.4.

CUTRERA

Nel titolo del disegno di legge n. 625, sostituire le parole: «eccezionali avversità atmosferiche» con le seguenti: «avversità atmosferiche di particolare intensità».

Tit.1

MONTRESORI

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

La seduta inizia alle ore 10.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della delega di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, per il recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività bancaria e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE

(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni e proposte alla 6ª Commissione: favorevoli con osservazioni)

(R 144 0 03, C 6ª, 1º)

Riferisce alla Giunta il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI. Per quanto attiene alla definizione degli aspetti autorizzatori per l'esercizio dell'attività bancaria rileva la rispondenza tra lo schema di decreto legislativo proposto dal Governo e la direttiva 89/616/CEE, cosiddetta seconda direttiva bancaria.

Circa la questione delle modalità di esercizio delle attività creditizie, il recepimento della direttiva in questione fornisce l'occasione per meglio ridefinire un quadro normativo che esistente nel nostro Paese dopo l'introduzione della possibilità di autorizzare la formazione di gruppi polifunzionali in ambito bancario. Il modello cui la direttiva si ispira - prosegue il Presidente relatore - può essere individuato in quello della banca universale di tipo tedesco, tale modello non è certamente l'unico esistente in Europa. Il Regno Unito ha adottato il principio della specializzazione bancaria ed analogamente si era mossa la riforma del sistema italiano introdotta con la legge del 1936. Tuttavia, queste differenti scelte sono destinate a confrontarsi con la prospettiva di un modello di attività bancaria a connotazione non specializzata.

Effetti sul sistema italiano deriveranno anche dalla piena realizzazione del principio di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi bancari, poichè la direttiva 89/616/CEE si ispira al principio dell'*home country control* e tale scelta creerà una notevole disparità fra

banche nazionali e banche di altri Paesi membri per quanto riguarda la disciplina delle riserve obbligatorie, rendendo le seconde più competitive.

Il Presidente relatore esprime, invece, alcune riserve per quanto riguarda l'articolo 16 dello schema di decreto legislativo in esame che prefigura un nuovo testo dell'articolo 27 della legge 10 ottobre 1990, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato». Al comma 4 il provvedimento in esame ne ripropone la disposizione (di cui al comma 6 del testo vigente) che preclude ai soggetti operanti in settori non creditizi o finanziari la partecipazione al capitale di enti creditizi oltre la soglia del 15 per cento.

Tale disposizione risulta - a suo giudizio - in aperto contrasto con il diritto comunitario. Essa, infatti, non si giustifica con riferimento alle finalità della conferente direttiva 89/646/CEE enunciate nella parte in «considerando», dalla quale non si desume l'intento di separare il settore finanziario dagli altri settori imprenditoriali nè appare ammissibile laddove il divieto di superare la soglia indicata è stabilito a priori, senza riguardo alla fattispecie concreta, ovvero - sempre nel caso concreto - di elementi che lascino supporre pericolo per l'esigenza di gestione sana e prudente dell'Ente.

Occorrerebbe, quindi, far rilevare tale incompatibilità alla Commissione competente per il merito.

Altra osservazione problematica concerne l'articolo 25 dello schema di decreto legislativo in esame. Tale disposizione soffre della carenza di una disciplina fiscale delle operazioni di scissione laddove, invece, per le fusioni è già presente nel nostro ordinamento il principio della neutralità fiscale. Sebbene - prosegue il Relatore - si debba ritenere con un largo margine di attendibilità che il principio della neutralità fiscale potrebbe essere esteso, in via interpretativa, alle operazioni di scissione, la mancanza di un quadro giuridico di riferimento certo impedisce in fatto che il mercato si orienti verso operazioni di questo genere. Gli effetti prevedibili, egli osserva, saranno di impedire concretamente la realizzazione del modello di banca universale accolto dalla direttiva comunitaria. Propone, quindi, che tale carenza normativa sia fatta osservare alla Commissione di merito.

• Si apre il dibattito.

Prende la parola il senatore GRANELLI il quale, nel dichiarare di condividere l'esposizione del Relatore ritiene opportuno, alla luce della medesima, invitare la Commissione di merito ad approfondire insieme al Governo la complessa problematica sottesa ai delicati punti messi in rilievo. Occorre infatti rendersi conto della delicata situazione in cui si trova il nostro Paese la quale deve consigliare di pervenire a modifiche del sistema creditizio, importanti come quelle proposte, con la necessaria gradualità.

Il senatore AGNELLI condivide le osservazioni del senatore Granelli.

Il senatore SCHEDA, pur prendendo atto che l'importanza dell'impatto sul sistema nazionale del recepimento della seconda

direttiva bancaria consiglia grande prudenza, richiama l'attenzione della Giunta sul ritardo con il quale il Paese ancora viaggia in direzione della necessaria trasformazione del sistema creditizio per aprirlo verso la concorrenza europea. Egli dichiara la propria personale preferenza al sistema del gruppo polifunzionale rispetto a quello della banca universale anche se si rende conto che la disciplina delle fusioni e delle scissioni conduce, in ultima istanza, verso il modello della banca universale. In conclusione il senatore Scheda ritiene che occorra far osservare alla Commissione di merito come l'importanza delle questioni su cui il provvedimento in esame viene ad incidere consigli una loro attenta e matura valutazione ma, nel medesimo tempo, ricordare che il tempo rimasto è poco e occorre sfruttarlo appieno per presentarsi in Europa con le carte in regola.

All'unanimità la Giunta conferisce, quindi, mandato al Relatore a predisporre per la Commissione di merito le osservazioni e le proposte emerse dal dibattito.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunicazioni del Presidente sullo svolgimento della 7ª Conferenza degli Organismi specializzati nella trattazione degli affari comunitari dei Parlamenti dei Paesi membri della Comunità europea.

(A 8, C 23ª, 4º)

Il presidente SCOGNAMIGLIO PASINI informa in merito allo svolgimento della 7ª Conferenza degli Organismi specializzati, tenutasi a Londra nei giorni 10 e 11 novembre scorsi cui ha partecipato una Delegazione della Giunta ed alla quale era, altresì, presente una Delegazione della Commissione speciale per le politiche comunitarie della Camera dei Deputati. Alla Conferenza partecipavano esponenti di tutti gli Organi specializzati nella trattazione degli affari comunitari dei Parlamenti dei Paesi membri della Comunità europea: della riunione - egli avverte - è stato redatto un riassunto il quale è a disposizione dei membri della Giunta. Dopo aver dato conto degli argomenti posti all'ordine del giorno della Conferenza, il Presidente riassume le posizioni assunte dai partecipanti in merito alle questioni sulle quali maggiormente si è incentrato il dibattito. Si tratta dello stato delle procedure nazionali di ratifica del Trattato di Maastricht, e del ruolo dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo nel controllo del potere comunitario e rispetto alla questione di fondo della responsabilità democratica delle Istituzioni comunitarie e degli stessi Parlamenti. Il Presidente non può far a meno di richiamare l'attenzione della Giunta sul clima di diffusa incertezza presente fra i Parlamenti riuniti a Londra determinato, principalmente, dalla decisione inglese di far slittare la propria ratifica in data successiva allo svolgimento di un prevedibile secondo *referendum* in Danimarca. Su tale questione, il compromesso istituzionale raggiunto in seno ai partiti della maggioranza in Danimarca e che occorrerà prefigurare le condizioni per un secondo *referendum* senza, peraltro, rinegoziare il Trattato di Maastricht. Su tale questione sarà il Consiglio europeo di Edimburgo a pronunciarsi.

Altro aspetto che ha dimostrato connotazioni preoccupanti in occasione della riunione di Londra è stato il delinearsi di un atteggiamento di taluni Paesi, si tratta della Francia e del Regno Unito, i quali sembrano orientati con decisione a inserire fra le proposte di ulteriore modifica del Trattato anche quella della istituzione di un Senato europeo, o, comunque, di una seconda Camera formata di componenti dei Parlamenti nazionali. È evidente, conclude il Presidente, che siffatto modello istituzionale di natura sostanzialmente confederativa non è in linea con quello auspicato dai Paesi che, come l'Italia, sono invece sostenitori di un modello di tipo federale in cui il Parlamento europeo svolga le proprie funzioni ottenendo un reale potere e sia esso solo il garante della legittimità democratica della vita comunitaria.

La seduta termina alle ore 10,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

Esame del seguente disegno di legge costituzionale:

Modifica dell'articolo 8, n. 1 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 - Relatore alla Commissione: on. Adriano BIASUTTI (540)
(Esame e rinvio)

Il presidente GUERZONI invita il relatore Biasutti a formulare la sua proposta di parere. Avverte però che il presidente della Regione Trentino-Alto Adige ha chiesto di essere ascoltato dalla Commissione. Informa altresì che il termine per l'espressione del parere scade in data 27 novembre.

Il relatore BIASUTTI richiama succintamente le ragioni in base alle quali la Commissione bicamerale per le Questioni Regionali, in data 22 ottobre, aveva deliberato parere pienamente positivo alla proposta di attribuire la potestà legislativa esclusiva, in materia di ordinamento degli enti locali, a tutte le Regioni a statuto speciale.

Il disegno di legge in questione si prefigge un ulteriore livello di redistribuzione delle competenze, imputando direttamente alle provincie di Trento e Bolzano la menzionata potestà legislativa, e consentendo pertanto alle provincie di disciplinare differentemente l'una dall'altra l'ordinamento degli enti locali. Ritiene che la questione giuridica, e soprattutto politica, che emerge dal disegno di legge sia di rilevante interesse per la Commissione Questioni Regionali e considera utile che si proceda, prima di deliberare il parere, all'audizione del presidente della Regione Trentino-Alto Adige.

Il deputato WIDMANN si dichiara d'accordo con il relatore. Mette solo in evidenza che la Regione Trentino-Alto Adige non ha ancora potestà legislativa esclusiva in materia di enti locali - non essendo il relativo disegno di legge costituzionale ancora definitivamente approvato - e pertanto più che di redistribuzione delle competenze si dovrebbe parlare di una proposta diversa e concorrente rispetto a quella contenuta nel disegno di legge S 635.

Il deputato ANESI si associa alla richiesta di rinvio, tenuto conto dell'importanza che la questione riveste.

Il senatore SCIVOLETTO, a nome della sua parte politica (PDS), si associa alla richiesta di rinvio e si riserva di far conoscere le proprie valutazioni.

Il deputato MEO ZILIO, a nome del Gruppo parlamentare della Lega Nord, si associa alla richiesta di rinvio e ritiene anche lui indispensabile procedere all'audizione del presidente.

Il presidente GUERZONI rileva come si intreccino questioni di metodo e di sostanza. Ritiene quindi che la soluzione migliore sarebbe quella di distaccare i tempi di esame dei due disegni di legge costituzionale - ddl S635 e ddl S540 - in modo da evitare che eventuali difficoltà connesse all'approvazione del secondo si riflettano negativamente sull'iter di approvazione del primo. Dispone pertanto il rinvio della seduta ad una data che sarà programmata presumibilmente nella prossima settimana, in modo da procedere all'audizione del presidente della Regione Trentino-Alto Adige e rispettare tuttavia i tempi entro i quali la Commissione deve procedere a deliberare il proprio parere.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul tema «Le Regioni nell'attuale quadro istituzionale»: esame della proposta di documento conclusivo

(R 48, B 40^a, 1^o)

Il presidente GUERZONI avverte che, ai fini di un utile collegamento con i lavori della Commissione De Mita, esiste la possibilità di procedere anche nelle prossime due settimane ad un ulteriore approfondimento del documento, tenuto conto che esso implica questioni ed anche valutazioni del massimo interesse.

Il deputato BIASUTTI, intervenendo nella discussione generale sulla proposta di documento conclusivo, reputa che quest'ultimo offra una traccia importante ed esprima bene, soprattutto nella prima parte, un sentimento diffuso nel Paese a proposito dell'esperienza regionalista. Ritiene però indispensabile che la parte propositiva sia resa più incisiva in modo da raccogliere, in materia di attribuzioni di carattere finanziario, le vere esigenze dell'autonomismo.

Ricorda come, in questa fase di estrema difficoltà delle finanze pubbliche, le Regioni a statuto speciale (in particolare) siano già severamente penalizzate, tanto da patire tagli dell'ordine del 40 per cento sui fondi trasferiti dallo Stato alle Regioni medesime. Ora l'istituzione di un'imposta generale comune a tutte le Regioni non punta ad aumentare - la questione dovrebbe essere chiara - la pressione fiscale complessiva, ma a redistribuire la potestà impositiva in armonia alla diversa dislocazione di poteri tra Stato e Regioni, che altrimenti riuscirebbero privi degli indispensabili strumenti finanziari.

Ritiene che si debba evitare una confusione tra il futuro ordinamento delle Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto

speciale, che cioè le Regioni a statuto speciale vengano come dire risucchiate in forme di confuso regionalismo, disperdendo nella nuova disciplina i caratteri distintivi e quindi specifici che già hanno nella disciplina attuale.

Conclude con un'osservazione generale che riguarda il taglio del documento conclusivo. Sarebbe utile che esso, nella parte propositiva, indulgesse meno a considerazioni accademiche e fosse più concretamente indicativo di soluzioni.

Il deputato MEO ZILIO vuole anticipare alcune considerazioni che la sua parte politica (Lega Nord) intende svolgere a proposito del documento conclusivo.

Giudica tutto sommato accettabile la *pars destruens* del documento, anche se ritiene che da esso, in taluni passaggi, traspaia garbo eccessivo, ed anche una certa propensione agli eufemismi.

Esprime invece una netta riserva a proposito della parte propositiva. Il documento infatti accetta il principio del rovesciamento delle competenze rispetto all'articolo 117 della Costituzione, ma questa affermazione di principio è poi circondata da una serie di limitazioni (ed ipoteche) che la indeboliscono e tutto sommato ne inficiano il valore.

Lo stesso concetto di *deregulation* è appena insinuato nel documento conclusivo, che non ne coglie le necessarie e conseguenti implicazioni riformatrici. Analogo discorso vale per l'autonomia tributaria, che è solo timidamente affacciata e circondata anch'essa da considerazioni limitative.

Una riserva netta riguarda poi il modo come il documento affronta il tema dello sfoltimento dei controlli. La sua parte politica ritiene che essi vadano senz'altro eliminati nell'*iter* di formazione degli atti e concentrati unicamente nella fase successiva della esplicazione degli effetti (controllo di gestione sui risultati).

Altra netta riserva riguarda la compartecipazione delle Regioni alle deliberazioni della CEE. Anche in questo caso non si tratta di concedere un timido potere consultivo ma di rifondare l'intera comunità europea sulla base di un principio assolutamente paritario, che significhi cogestione dei popoli della comunità.

Conclude osservando che il concetto di autonomia è come quello della libertà: essa costituisce un bene assolutamente indivisibile, pertanto non è suscettibile di graduazioni.

Il senatore MARCHETTI chiede modifiche sostanziali del documento conclusivo.

Fondamentalmente il documento considera inevitabile ed oggettivo il percorso storico che ha portato all'attuale assetto dei rapporti tra Stato e Regioni, e quindi lo giustifica più o meno apertamente. Ritiene pertanto inaccettabile seguire una logica ricostruttiva che porta a non evidenziare le sottostanti responsabilità politiche.

Anche per la parte propositiva ritiene sbagliata l'impostazione del documento che vede in sostanza nell'accentuazione del regionalismo un elemento di approfondimento degli squilibri tra le Regioni, anche qui non considerando - o peggio giustificando - altri momenti della politica

complessiva, la quale ovviamente reagisce e porta la responsabilità delle conseguenti scelte istituzionali.

Conclude dicendo, sulla falsariga del ragionamento appena svolto, di trovare inaccettabile la formula in base alla quale «il rovesciamento secco delle competenze non si iscrive necessariamente in una prospettiva autonomistica».

Il presidente GUERZONI chiarisce ai colleghi come in base all'articolo 48 del Regolamento del Senato relativo alla disciplina delle indagini conoscitive, la Commissione sia tenuta a raccogliere materiale informativo da mettere a disposizione di chi è chiamato ad operare le scelte politiche. L'articolo 48 infatti esclude che in sede di indagine conoscitiva si possa «esercitare alcun sindacato politico, emanare direttive, procedere ad imputazioni di responsabilità».

Ritiene pertanto necessario che su questa base i membri della Commissione facciano pervenire al Comitato di coordinamento formato dai colleghi Di Nubila, Impegno e Liberatori delle proposte integrative che conferiscano maggiore incisività ed anche rappresentatività al documento, alla luce soprattutto delle audizioni che la Commissione ha tenuto con i presidenti delle Giunte e dei Consigli regionali.

Il senatore PISATI informa che la sua parte politica (Lega Nord) era intenzionata a presentare un documento di minoranza. Gli sembra ora che la strada indicata dal presidente sia, oltre che rispettosa del Regolamento, la più utile al fine anche di far emergere efficacemente posizioni differenziate.

Il senatore SCIVOLETTO, riservandosi di intervenire approfonditamente in altra seduta, ritiene che il documento debba precisare meglio il ruolo ed il rapporto delle Regioni in seno alla Comunità europea e chiarire meglio, dal punto di vista tecnico e soprattutto delle implicazioni politico-istituzionali, il significato della proposta relativa all'istituzione di «monete di conto» in corrispondenza di singole Regioni o di raggruppamenti di Regioni.

La seduta termina alle ore 9,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

Presidenza del Presidente

Ciriaco DE MITA

La seduta inizia alle ore 10,15.

DISCUSSIONE DEI RAPPORTI DEI COMITATI

Il Presidente Ciriaco DE MITA presenta ed illustra alcune ipotesi per la redazione di un ordine del giorno, da lui elaborate, che riguardano: forma di Stato e regionalismo, bicameralismo, formazione del Governo, legge elettorale, magistratura, Consiglio superiore della magistratura, sistema dei controlli.

Sulla composizione dello schema presentato dal Presidente e sull'ordine dei lavori per il suo esame intervengono quindi il deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi), il senatore Armando COSSUTTA (gruppo di rifondazione comunista), i deputati Diego NOVELLI (gruppo del movimento per la democrazia: la Rete) e Antonio PATUELLI (gruppo liberale), i senatori Romano MISSERVILLE (gruppo del MSI-destra nazionale), Gianfranco MIGLIO (gruppo della lega nord), Cesare SALVI (gruppo del PDS), Ersilia SALVATO (gruppo di rifondazione comunista) e Lorenzo ACQUARONE (gruppo della DC), i deputati Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI) e Lucio MAGRI (gruppo di rifondazione comunista) ed il Presidente Ciriaco DE MITA.

La Commissione delibera quindi di assumere come testo base per il seguito della discussione le ipotesi per la redazione di un ordine del giorno presentate dal Presidente.

La Commissione passa quindi all'esame della prima ipotesi, Forma di Stato e regionalismo.

Intervengono i senatori Mino MARTINAZZOLI (gruppo della DC), Francesco Enrico SPERONI (gruppo della lega nord) e Giuseppe GUZZETTI (gruppo della DC), i deputati Gianfranco FINI (gruppo del MSI-destra nazionale), Diego NOVELLI (gruppo del movimento per la democrazia: la Rete) e Marco BOATO (gruppo dei verdi).

Si apre quindi un dibattito sulla procedura da seguire per l'esame, in particolare sulla presentazione di ordini del giorno alternati, e di ipotesi di modifica. Intervengono i deputati Giorgio LA MALFA (gruppo repubblicano) e Antonio PATUELLI (gruppo liberale), i senatori Antonio GAVA (gruppo della DC) e Gianfranco MIGLIO (gruppo della lega nord), i deputati Achille OCCHETTO (gruppo del PDS), Paolo Cirino POMICINO (gruppo della DC), Marco PANNELLA (gruppo federalista europeo) e Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), i senatori Cesare SALVI (gruppo del PDS) e Romano MISSERVILLE (gruppo del MSI-destra nazionale), il deputato Stefano RODOTÀ (gruppo del PDS) ed il Presidente Ciriaco DE MITA.

La Commissione concorda quindi di fissare per le ore 10,30 di domani giovedì 19 novembre 1992 il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti alla prima ipotesi di ordine del giorno, Forma di Stato e regionalismo, e di tornare a riunirsi domani, alle ore 16.

La seduta termina alle 13,05.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

21^a Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

La seduta inizia alle ore 9,05.

Gualtieri ed altri: Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (403)

(Parere alla 6^a Commissione: rinvio dell'esame)

Al fine di approfondire adeguatamente il contenuto del provvedimento, l'esame è rinviato.

Adeguamento alle direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE del 28 marzo 1983, come modificate, rispettivamente, dalle direttive 88/331/CEE, del 13 giugno 1988, e 89/604/CEE, del 23 novembre 1989, concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni (647), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente SAPORITO, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 409, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (708)

(Parere alla 8a Commissione: favorevole)

Il senatore RIVIERA illustra il contenuto del provvedimento, ricordando che la Corte di giustizia della CEE, con sentenza del 10 dicembre 1991, ha messo in evidenza il contrasto sussistente tra alcune norme del nostro ordinamento relative al lavoro portuale ed i principi contenuti nel Trattato di Roma. La Commissione della Comunità

economica europea, inoltre, ha invitato il Governo italiano ad adeguare la legislazione nazionale a quella comunitaria in tema di libera concorrenza nel settore portuale entro il 30 settembre 1992. Il provvedimento in titolo è quindi finalizzato a stabilire una nuova disciplina delle attività portuali, con l'obiettivo di conformare il sistema italiano alla normativa comunitaria: il relatore suggerisce pertanto di *formulare avviso favorevole*.

Contraria la senatrice BARBIERI, si dà quindi mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

Rabino ed altri: Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (91)

Venturi ed altri: Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (588)

(Parere alla 9^a Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

Data la complessità della materia, si delibera di rinviare l'esame dei provvedimenti in titolo, richiedendo alla Commissione di merito una proroga del termine per l'espressione del parere.

Smuraglia ed altri: Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546)

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre 1992.

Il relatore COMPAGNA, riassunto il dibattito precedentemente svolto, conferma la propria proposta di parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione all'unanimità.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione (739), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore RIVIERA fa osservare che il provvedimento, in deroga all'articolo 5 della legge n. 412 del 1991 e limitatamente alla copertura delle vacanze dell'organico, dispone l'assunzione presso le amministrazioni statali e presso enti pubblici non economici di 1500 unità di personale dipendente da aziende del centro-nord che abbiano dovuto far ricorso alla cassa integrazione guadagni. Passa quindi ad illustrare il testo del decreto-legge e degli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati, ricordando che la Commissione ha già riconosciuto, nella seduta del 5 novembre scorso, i presupposti di necessità e di urgenza del provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il presidente SAPORITO fa osservare che le disposizioni del decreto-legge n. 393 confliggono con il principio della mobilità, che ha ispirato la legge n. 421 del 1992, in materia di delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione, tra le altre, della disciplina del pubblico impiego. L'articolo 1, che dispone l'assegnazione presso uffici pubblici situati nelle regioni del centro-nord di unità di personale dipendente da aziende che si trovano nella stessa area, rischia di ledere il principio costituzionale di uguaglianza. Ulteriori perplessità si appuntano sull'articolo 1-bis, frutto di un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, la cui formulazione contrasta con il principio del buon andamento della Pubblica amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione.

La senatrice BARBIERI suggerisce che la proroga del rapporto di lavoro del personale, stabilita al comma 1 del citato articolo 1-bis, abbia luogo solo in presenza di comprovate esigenze della Pubblica amministrazione.

La Sottocommissione dà quindi incarico al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Condorelli ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461)

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore COMPAGNA ricorda che la Sottocommissione ha formulato, il 30 settembre scorso un parere favorevole con una osservazione sul testo unificato dei disegni di legge nn. 439, 458 e 497, vertenti su analoga materia. Nel sottolineare che il compito dell'accertamento della morte deve essere affidato ad un collegio di medici, propone altresì di raccomandare alla Commissione di merito di tener conto delle considerazioni al riguardo avanzate dal Comitato nazionale per la bioetica il 15 febbraio 1991.

Senza dibattito, la Sottocommissione conviene con il relatore, deliberando di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole con le osservazioni da lui proposte.

Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'unione italiana ciechi (721)

(Parere su emendamenti alla 12ª Commissione: in parte favorevole, in parte favorevole con osservazione, in parte contrario)

Il senatore COMPAGNA, dopo aver evidenziato che la Sottocommissione ha già formulato, il 29 ottobre 1992, un parere favorevole sul provvedimento, illustra gli emendamenti trasmessi dalla Commissione

di merito. Propone di formulare avviso favorevole sull'emendamento 1.5, invitando la Commissione sanità a rivederne la formulazione alla luce dell'articolo 58 della legge n. 142 del 1990, che fa riferimento agli amministratori e al personale degli enti locali, ma non conosce la figura dei «responsabili» delle USL. Il relatore si dichiara invece contrario agli emendamenti 1.6, del quale non ritiene comprensibili l'ambito e le finalità; 1.14, che prorogherebbe di un ulteriore anno le situazioni di incompatibilità disciplinate dall'articolo 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991 e 2.1, che dispone l'estensione ai dirigenti medici apicali di XI livello delle disposizioni di cui alla legge n. 50 del 1992, in materia di trattenimento in servizio dei primari ospedalieri. Esprime conclusivamente parere favorevole sull'emendamento 1.13.

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore, deliberando di trasmettere alla Commissione di merito un parere nei termini da lui proposti.

Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992 (747)

(Parere alla 13a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore RIVIERA, senza dibattito la Sottocommissione, all'unanimità, dà mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente SAPORITO avverte che la Sottocommissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 19 novembre 1992, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 9,50.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

La Sottocommissione per i pareri, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione permanente:

MANCINO ed altri. - Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (227); *parere favorevole*;

GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519); *rimessione alla Commissione plenaria*;

MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268); *parere favorevole con osservazioni*;

SAPORITO ed altri. - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676); *parere favorevole con osservazioni*;

alla 6^a Commissione permanente:

Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316 e 25 giugno 1992, n. 319, nonché altre disposizioni tributarie (687); *rimessione alla Commissione plenaria*;

alla 9^a Commissione permanente:

LOBIANCO ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi, secchi e conservati (226); *parere favorevole*;

Deputati BRUNI ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (685); *parere favorevole*;

alla 11^a Commissione permanente:

SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546); *rimessione alla Commissione plenaria*;

alla 12ª Commissione permanente:

CONDORELLI ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461); *rimessione alla Commissione plenaria;*

alla 13ª Commissione permanente:

CUTRERA ed altri. - Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (264); *rimessione alla Commissione plenaria.*

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Vincenzo Bono Parrino, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 5^a Commissione:

Interventi urgenti in materia di finanza pubblica (776), approvato dalla Camera dei deputati: *rimessione alla Commissione plenaria.*

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ricevuto, ha espresso, a norma dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, il seguente parere sull'emendamento del Governo relativo al disegno di legge:

alla 5^a Commissione:

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici (624): *rinvio dell'emissione del parere.*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fabris, ha espresso, a norma dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, il seguente parere sul disegno di legge:

alla Commissione 5^a:

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici (624): *parere favorevole.*

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ladu, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 13^a Commissione:

Pecchioli ed altri: Legge quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (433): *parere favorevole con osservazioni;*

Montresori ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (594): *parere favorevole con osservazioni;*

Disposizioni per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, prodotte dagli autoveicoli (579): *parere favorevole*

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 (625): *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 19 novembre 1992, ore 10

Autorizzazioni a procedere

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Bernini (Doc. IV, n. 20).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Gallupo (Doc. IV, n. 21).

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Citaristi (Doc. IV, n. 26).

Verifica dei poteri

Comunicazioni del senatore Pinto in materia di incompatibilità parlamentari.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 19 novembre 1992, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TOSSI BRUTTI ed altri. - Abrogazione della autorizzazione a procedere nei confronti di parlamentari (119).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUZZETTI ed altri. - Modificazioni dell'Istituto dell'immunità parlamentare di cui all'articolo 68 della Costituzione (177).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COMPAGNA ed altri. - Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (355).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MAISANO GRASSI ed altri. - Revisione dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità parlamentare (419).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (499) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Violante ed altri; Fini ed altri; Pappalardo; Battistuzzi ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Galasso ed altri; Tassi; Paissan ed altri; Binetti ed altri; Bossi ed altri; Mastrantuono ed altri).*

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (227).
- COLOMBO SVEVO ed altri. - Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (292).

III. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis) *(Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1ª Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PONTONE ed altri. - Abrogazione del secondo e del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione (710).
- GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RIZ ed altri. - Modifica dell'articolo 8, n. 1, dello statuto speciale per il Trentino-alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (540).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).

- SAPORITO ed altri. - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici (624).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 19 novembre 1992, ore 10

Procedure informative

Interrogazioni.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 19 novembre 1992, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 19 novembre 1992, ore 9,30 e 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- GUALTIERI ed altri. - RIVERSAMENTO delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (403).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992, n. 269, 19 giugno 1992, n. 316, e 25 giugno 1992, n. 319, nonché altre disposizioni tributarie (687).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della delega di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 per il recepimento della direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività bancaria e il suo esercizio» predisposto in attuazione degli articoli 1 e 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

II. Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 19 novembre 1992, ore 9,30

Integrazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione

Elezione di un Senatore Segretario.

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Variazioni al programma di interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche previsto dall'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Comunicazioni del Governo

- Comunicazioni del Ministro per i beni culturali e ambientali sulla conclusione delle trattative in sede comunitaria sui progetti di regolamento e di direttiva in materia di circolazione dei beni culturali.

Sui lavori della Commissione

- Comunicazioni del Presidente sulle competenze della Commissione.

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717).
- MANCINO ed altri. - Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (227).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 19 novembre 1992, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva (707).

- ANGELONI ed altri. - Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per agevolare l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (658).

II. Discussione dei disegni di legge:

- CAPPIELLO e MANIERI. - Norme in tema di alloggi di edilizia residenziale (62).
- LIBERTINI ed altri. - Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a parziale modifica dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (138).
- LIBERTINI ed altri. - Diritto al riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli assegnatari alla data dell'8 agosto 1977 (140).
- PIZZO ed altri. - Norme per la riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore di soggetti mutilati ed invalidi (341).
- PIZZO ed altri. - Norme per soddisfare le esigenze abitative dei cittadini portatori di minorazioni motorio-visive (342).
- ANGELONI ed altri. - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (618).
- D'AMELIO ed altri. - Disposizioni in materia di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica (723).

e della petizione n. 48 attinente ai suddetti disegni di legge.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 19 novembre 1992, ore 10

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- LOBIANCO ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi, secchi e conservati (226).

- Deputati BRUNI ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (685) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 19 novembre 1992, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 413, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del Capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (709).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione (739) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente le modalità per la formazione dell'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazio-

ne e per il transito, di cui all'articolo 3 della legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante «Norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 19 novembre 1992, ore 10

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (530).

II. Esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 19 novembre 1992, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale (645).

Procedure informative

Interrogazione.

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- SIGNORELLI ed altri. - Disciplina dei trapianti di cornea (439).
- CONDORELLI ed altri. - Norme in materia di prelievi di cornea e di parti di cadavere non facilmente deperibili (458).
- GARRAFFA e MARTELLI. - Regolamentazione degli espianti e dei trapianti di cornea (497).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PROCACCI ed altri. - Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (151).

II. Esame del disegno di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 19 novembre 1992, ore 9,30

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, prodotte dagli autoveicoli (579).
- CUTRERA ed altri. - Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche (264).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (433).
- MONTRESORI ed altri. - Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (594).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, recante interventi urgenti nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992 (747).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 (625)

e dei voti regionali nn. 14 e 17 ad esso attinenti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

Giovedì 19 novembre 1992, ore 16

Discussione dei rapporti dei Comitati.
